

CASA SENZA CONFINI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'ABITAZIONE E AL NUCLEO FAMILIARE.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- **DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE**
- **DIP AGGIUNTIVO - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1

Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



SOCIETÀ DI



PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione Danni all'abitazione e al nucleo familiare



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: CASA Senza Confini

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni all'abitazione e al nucleo familiare



Che cosa è assicurato?

SETTORE INCENDIO

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (fabbricato e/o contenuto), anche se di proprietà di terzi, da eventi di vario tipo (es. incendi, esplosioni, scoppi) e altre perdite economiche che possono derivarne (es. il mancato godimento dei locali).

Garanzie Facoltative:

Eventi sociopolitici – Fenomeno elettrico – Aumento fenomeno elettrico – Acqua condotta, ricerca del guasto acqua condotta e gas, allagamento, maggior consumo d'acqua – Aumento delle spese di ricerca e riparazione guasto – Eventi atmosferici – Crollo strutturale, sovraccarico neve – Terremoto – Inondazione, alluvione e allagamento – Ricorso terzi – Rischio locativo – Formula mutuo.

SETTORE FURTO

- ✓ Indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione e/o danneggiamento delle cose assicurate (anche se di proprietà di terzi) in conseguenza di furto, rapina o estorsione.

Garanzie Facoltative

Preziosi, pregiati, valori e denaro in cassaforte / cassaforte a muro – Pannelli solari ed impianti fotovoltaici – Pacchetto “senza limiti” – Pacchetto “alta fedeltà”.

SETTORE ROTTURA LASTRE

- ✓ Indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre distrutte o danneggiate a seguito di eventi diversi.

SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE

- ✓ Tiene indenne l'Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla proprietà e conduzione del fabbricato e/o a fatti della vita privata.

Garanzie facoltative

Esercizio di bed & breakfast / affittacamere, responsabilità civile per cose portate da clienti – Proprietà ed uso di cani – Responsabilità civile del cacciatore.

SETTORE TUTELA LEGALE

- ✓ Consente di difendere gli interessi dell'Assicurato in caso di controversie nell'ambito della vita privata e della conduzione e proprietà dell'abitazione.

Garanzie facoltative

Lavoro dipendente – Controversie con i locatari – Bed & breakfast.

SETTORE INFORTUNI

- ✓ Assicura i figli con meno di 24 anni, conviventi con il Contraente, per gli infortuni occorsi nello svolgimento di attività non lavorative, come le attività scolastiche o il tempo libero.

SETTORE ASSISTENZA

- ✓ Fornisce una struttura organizzativa, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per risolvere problemi



Che cosa non è assicurato?

SETTORI INCENDIO, FURTO e LASTRE

- ✗ danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ✗ danni causati da esplosione, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ✗ danni causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- ✗ danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;

SETTORI INCENDIO, FURTO e RESPONSABILITA' CIVILE

- ✗ danni derivanti, direttamente o indirettamente, da perdita, alterazione, riduzione della funzionalità, disponibilità o funzionamento di sistemi informatici, hardware, programmi, software, dati, microchip, circuiti integrati o simili dispositivi informatici o non, causati da attacco informatico;

SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE

- ✗ danni provocati da umidità, stitillidicio, insalubrità dei locali, rottura di tubazioni, condutture ed impianti tecnici interrati;
- ✗ danni da circolazione di veicoli a motore, aeromobili e natanti;
- ✗ esercizio da parte dell'Assicurato di Industrie, Commerci, arti e professioni;
- ✗ gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.

SETTORE TUTELA LEGALE

- ✗ pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ✗ vertenze concernenti: il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, circolazione, lavoro autonomo e dipendente, materia fiscale ed amministrativa;

SETTORE INFORTUNI e PACCHETTO BIKE

- ✗ soggetti affetti da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV, AIDS o sindromi correlate, infermità mentali (sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi).

SETTORE PACCHETTO PET

- ✗ partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini / felini;
- ✗ uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- ✗ infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza.

TUTTI I SETTORI

- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

di vario genere che si presentano in situazioni di emergenza (es. invio tecnico specializzato).

SETTORE PACCHETTO BIKE

- ✓ Fornisce una serie di prestazioni (assistenza, infortuni, danni accidentali, spese mediche) aventi ad oggetto la bicicletta, funzionante a propulsione muscolare o a pedalata assistita.

Garanzie facoltative

R.C. derivante dalla proprietà, guida ed uso della bicicletta – Tutela legale bike.

SETTORE PACCHETTO PET

- ✓ Fornisce una serie di prestazioni (assistenza, spese esami diagnostici, spese veterinarie, spese veterinarie in viaggio) per il cane o il gatto muniti di libretto sanitario aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti, nonché muniti di microchip o tatuaggio, di proprietà del Contraente/Assicurato.

Garanzie facoltative

R.C. derivante dalla proprietà ed uso di cani e gatti – Tutela legale animali domestici.

Le somme assicurate sono indicate in polizza.



Ci sono limiti di copertura?

- ! le condizioni di assicurazione prevedono all'interno di ogni settore, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
- ! relativamente al settore "Tutela Legale", la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
 - trascorsi 2 (due) anni dalla data di effetto del contratto, per il deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione;
 - trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.
- ! il fabbricato deve essere adibito nel suo complesso per 1/2 ad abitazione civile e/o studio professionale.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo:
 - le garanzie del settore "Responsabilità Civile", inerenti i fatti della vita privata con esclusione dei rischi inerenti l'attività professionale, che valgono in tutto il mondo;
 - le garanzie del settore "Tutela Legale":
 - inerenti la difesa penale, la richiesta di risarcimento danni a terzi, la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, le vertenze contrattuali in relazione alla vita privata e la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile, che valgono nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein;
 - inerenti le vertenze contrattuali con i fornitori relative all'utilizzo del web e social e media, che valgono per i sinistri che siano insorti in tutto il mondo sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein;
 - le garanzie del settore "Infortuni Cumulativa dei Figli/Assicurazione Scolastica", che valgono in tutto il mondo;
 - alcune garanzie del settore "Assistenza", che valgono in tutto il mondo;
 - le garanzie "Assistenza in viaggio" e "Spese Veterinarie in viaggio" del settore "Pacchetto Pet", che valgono in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali, quadrimestrali e mensili con l'applicazione di un aumento rispettivamente del 2%, del 3% e del 4%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. In caso di "formula mutuo" è ammesso il pagamento unico anticipato. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge; SDD. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Danni all'abitazione e al nucleo familiare

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: CASA Senza Confini

Ed. 12/2019 – Agg. 07/2020

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E' Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS, appartenente al Gruppo Groupama, iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi presso lo stesso Ente al n. G0056, ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2019, il patrimonio netto della Società ammonta a 618,6 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 125,8 milioni di Euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici> e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 699,7 milioni di Euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 314,8 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 883,7 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 817,1 milioni di Euro;
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 126,3%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

SETTORE INCENDIO

Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, la Società, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a. **incendio;**
- b. **fulmine;**
- c. **scoppio o esplosione** non causati da ordigni esplosivi, anche se avvenuti all'esterno del fabbricato;
- d. **implosione;**
- e. **rovina di ascensori, montacarichi e simili;**
- f. **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati;
- g. **urto di veicoli stradali o di natanti**, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio;
- h. **caduta di aeromobili e satelliti;**
- i. **caduta corpi celesti;**
- j. **onda sonica;**
- k. **furto di infissi, pluviali e grondaie**, nonché guasti arrecati agli stessi e al fabbricato da parte dei ladri.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra ovvero quelli garantiti dalle garanzie "Eventi sociopolitici", "Fenomeno elettrico", "Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo – ricerca del guasto acqua condotta e gas – allagamento – maggior consumo d'acqua", "Eventi atmosferici", "Crollo strutturale – sovraccarico neve":

- l. **i danni consequenziali**, ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di fluidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse;
- m. **i guasti** causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- n. **le spese di demolizione e sgombero, trattamento e smaltimento** dei residui del sinistro e **loro trasporto alla più vicina discarica autorizzata per legge**;
- o. **le spese di rimozione, eventuale deposito presso terzi e ricollocamento** delle attrezzature ed arredamento, indispensabili per eseguire le riparazioni delle parti danneggiate del fabbricato;
- p. i danni derivanti dal **mancato godimento dei locali**, se assicurati, in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l'Assicurato locatario debba corrispondere al locatore per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno; nel caso in cui l'Assicurato occupi locali di sua proprietà, i danni di mancato godimento dei medesimi sono compresi in garanzia per l'importo del canone di locazione presumibile ad essi relativo, fermo restando il limite di un anno di cui sopra;
- q. i danni derivanti dalla **perdita delle pigioni** del fabbricato assicurato locato a terzi per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno;
- r. le spese di **rimpiazzo combustibile** in caso di spargimento di tali liquidi a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o parte di esso;
- s. le spese **di pensione e custodia per cani e gatti** in caso di mancato godimento dei locali assicurati;
- t. le **perdite indirette**, che verranno forfettariamente indennizzate con un importo supplementare a quanto liquidato a termini di polizza;
- u. le **spese di urbanizzazione ed onorari di riprogettazione** necessarie per la ricostruzione del fabbricato.
- v. i danni provocati alle cose assicurate dalla **caduta di antenne, o parti di esse**, dovuta a cause accidentali.

La Società indennizza, inoltre, i danni materiali e diretti in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio o implosione:

- w. a **indumenti ed oggetti personali, preziosi e valori** quando questi siano portati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto;
- x. ai **locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto**, nei casi di responsabilità dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi
- y. al **contenuto dei locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto**, nei casi di responsabilità dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi.

Danni alle provviste in refrigerazione

La Società indennizza i danni causati da **mancato freddo** subiti dalle provviste in refrigerazione custodite in frigoriferi o congelatori a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti:

- ad eventi garantiti nel presente Settore;

oppure

- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero

Aumento della somma assicurata per festività natalizie e per matrimonio

Se l'abitazione relativa all'ubicazione indicata in polizza costituisce dimora abituale del Contraente/Assicurato, la somma indicata in polizza per il contenuto è maggiorata del 10% per il periodo di tempo che va:

- dalle ore 24 del 20 dicembre alle ore 24 del successivo 7 gennaio;
- dalle ore 24 del trentesimo giorno precedente la data di matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di stato di famiglia fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data.

<p style="text-align: center;">SETTORE FURTO</p>	<p>Nel limite della somma assicurata concordate con il Contraente ed indicata in polizza, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. furto, a condizione che l'autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: <ol style="list-style-type: none"> a) violandone le difese esterne mediante rottura o scasso; b) violandone le difese esterne mediante uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; c) violandone le difese esterne mediante uso di chiavi vere, che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato o ai familiari conviventi o eventuali ospiti. d) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale; e) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. <p>Sono parificati ai danni da furto i guasti causati dai ladri alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. rapina, estorsione avvenuti nei locali contenenti le cose assicurate, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; <p>L'assicurazione comprende altresì:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, compresi gli atti vandalici; 4. i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi. Il furto di infissi, pluviali e grondaie viene equiparato ai guasti cagionati dai ladri. 5. i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di furto del contenuto di cassette di sicurezza, presso banche o istituti di credito, locate all'Assicurato. 6. le perdite subite da uso fraudolento di carte di credito, escluso il prelievo automatico e funzioni POS, sottratte al titolare a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del presente Settore. 7. le spese sostenute per il refacimento dei documenti sottratti; 8. le spese sostenute per l'avvenuta sostituzione di serrature a seguito di smarrimento o sottrazione di chiavi vere; 9. le spese documentate ed effettivamente sostenute, entro e non oltre 60 giorni dalla data del sinistro, allo scopo di installare o migliorare gli impianti di prevenzione o di allarme, nonché rafforzare i mezzi di chiusura contenenti le cose assicurate. <p>Qualora l'abitazione assicurata sia adibita a DIMORA ABITUALE, l'assicurazione comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. il furto e la rapina di indumenti ed oggetti personali, preziosi, valori e denaro, quando questi siano portati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto. 11. lo scippo, la rapina, il furto con destrezza sull'Assicurato e/o sui suoi familiari conviventi, avvenuti al di fuori dei locali dell'abitazione assicurata e nel mondo intero. <p>Aumento della somma assicurata per festività natalizie e per matrimonio</p> <p>Se l'abitazione relativa all'ubicazione indicata in polizza costituisce dimora abituale del Contraente/Assicurato, la somma indicata in polizza per il contenuto è maggiorata del 10% per il periodo di tempo che va:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle ore 24 del 20 dicembre alle ore 24 del successivo 7 gennaio; - dalle ore 24 del trentesimo giorno precedente la data di matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di stato di famiglia fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data.
<p style="text-align: center;">SETTORE ROTTURA LASTRE</p>	<p>Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, la Società indennizza le spese necessarie per rimpiazzare le lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per cause accidentali; - in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati; - in conseguenza di atti vandalici o dolosi;

	<ul style="list-style-type: none"> - in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio, la presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà assicurata; - in conseguenza di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non.
SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE	<p>Nel limite del massimale assicurato concordato con il Contraente ed indicato in polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione:</p> <p>1. alla proprietà e alla conduzione del fabbricato e relative pertinenze cui è riferita l'assicurazione.</p> <p>Sono inoltre compresi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. a cose, prodotti da spargimento d'acqua, da rigurgiti di fognature, purché conseguenti a rotture accidentali di: <ul style="list-style-type: none"> - tubazioni o condutture; - impianti tecnici (idrici, igienici e termici). b. cagionati da caduta di antenne televisive centralizzate, pannelli solari ed impianti fotovoltaici; c. verificatisi negli spazi di proprietà dell'Assicurato, adiacenti e pertinenti al fabbricato stesso, compresi i danni da caduta accidentale degli alberi e loro parti, e quelli derivanti da non tempestivo sgombero di neve e di ghiaccio dai detti spazi e da tetti, balconi e terrazze; d. derivanti all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione che interessino il fabbricato di sua proprietà e dei familiari con lui conviventi; e. derivanti all'Assicurato in qualità di proprietario dell'abitazione concessa in locazione o in comodato d'uso. <p>La garanzia opera per i fatti riguardanti la conduzione dell'abitazione e/o l'uso del contenuto, la cui responsabilità civile ricade a qualunque titolo sul locatore, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danni causati a terzi dai conduttori dell'abitazione; - morte e lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale, subite dai conduttori dell'abitazione. f. danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi. g. conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. <p>2. a fatti della vita privata con garanzia estesa al mondo intero con esclusione dei rischi inerenti l'attività professionale</p> <p>A maggior chiarimento si precisa che sono compresi i danni derivanti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. proprietà, guida ed uso di biciclette, comprese quelle a pedalata assistita, skateboard elettrico, hoverboard, monoruota elettrica, golfcar, veicoli non a motore, giocattoli a motore elettrico e i droni giocattolo; b. proprietà, guida ed uso di carrozzelle a motore elettrico da parte di portatori di handicap; c. responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori, sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o il trasporto di persone, messi in moto o in circolazione all'insaputa dell'Assicurato. d. normale attività del tempo libero (bricolage, pesca, giardinaggio, campeggio, hobbistica, modellismo, partecipazione ad attività scolastiche); e. esercizio di attività sportive in qualità di dilettante, compresa nautica a remi ed a vela, purché l'imbarcazione sia di lunghezza inferiore a mt 6.50; f. proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; g. proprietà e possesso di animali domestici, esclusi cani; h. uso di cavalli e di altri animali da sella, nonché dalla proprietà degli stessi; i. consumo di cibi e bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione o avvelenamento; j. infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute per effetto di acqua, detersivi o cera sui pavimenti; k. giochi dei bambini;

	<p>l. attività di volontariato prestate anche presso le associazioni, ma non come iscritti alle stesse;</p> <p>m. conduzione della dimora abituale e saltuaria, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uso di apparecchi domestici; - caduta di antenne non centralizzate installate sul tetto o balconi; - caduta di antenne centralizzate installate sul tetto (questa garanzia è limitata alla sola responsabilità dell'Assicurato per la parte di fabbricato di sua proprietà e per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune); - caduta all'esterno di oggetti; - impianti sportivi, giochi e piscine; - mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti, ferma l'esclusione delle cose di loro proprietà o in uso. La garanzia del presente Settore vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato e/o alle persone componenti il suo nucleo familiare da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere; - spargimento d'acqua. <p>n. danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.</p> <p>o. violazione della normativa sulla Privacy di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., i danni di immagine, i danni alla vita di relazione e i danni alla reputazione causati da figli minori dell'Assicurato – sempreché con lo stesso conviventi e come tali risultanti dal Certificato di Stato di Famiglia – determinati da comportamenti afferenti alla pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto dalla legge al riguardo, e nel caso di minori senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti ad essi per legge equiparati. La garanzia opera sempreché siano state rispettate le norme regolamentari per l'iscrizione al social network e alle piattaforme internet sopramenzionate.</p> <p>p. conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.</p> <p><u>RISCHI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE</u></p> <p>RESPONSABILITÀ ADDETTI DOMESTICI, BADANTI, COLLABORATORI FAMILIARI IN GENERE La Società, oltre a quanto previsto nell'oggetto dell'assicurazione del presente Settore, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare anche per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni; b. i danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici. <p>Sono parificati agli addetti ai servizi domestici gli incaricati della sorveglianza dei figli minori, i badanti ed i collaboratori familiari in genere.</p> <p>FABBRICATI IN CONDOMINIO, LIMITATAMENTE ALLA GARANZIA PER LA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.</p>
<p style="text-align: center;">SETTORE TUTELA LEGALE</p>	<p>Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, nei limiti del massimale concordato con il Contraente ed indicato in polizza, assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi nell'ambito della vita privata e/o in veste di conduttore o proprietario dell'abitazione principale e di quelle secondarie o stagionali purché da lui direttamente utilizzate.</p> <p>Gli oneri di cui sopra sono garantiti per i sinistri relativi a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia opera anche in qualità di proprietari di animali domestici, utenti del web e utilizzatori di velocipedi. 2. Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia opera anche in qualità di proprietari di animali domestici, utenti del web e utilizzatori di velocipedi. 3. Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia entro gli importi indicati nelle condizioni di assicurazione. La garanzia opera anche in qualità di proprietari di animali domestici e di velocipedi.

	<p>Sono inoltre comprese le seguenti vertenze contrattuali relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico); - alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web. <ol style="list-style-type: none"> 4. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network. La garanzia opera anche in qualità di proprietari di animali domestici e utilizzatori di velocipedi. 5. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi a seguito di incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici; 6. Spese di resistenza extracontrattuali. La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. 7. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativamente ad immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia. 8. Vertenze relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti. 9. Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali. 10. Impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia. 11. Opposizione avverso provvedimenti amministrativi. 12. Atti di volontaria giurisdizione <ul style="list-style-type: none"> - Ricorso al Tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio; - Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto; - Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto.
<p style="text-align: center;">SETTORE INFORTUNI CUMULATIVA DEI FIGLI / ASSICURAZIONE SCOLASTICA</p>	<p>Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, l'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nello svolgimento di ogni attività diversa da quella lavorativa; - nello svolgimento delle comuni evenienze e manifestazioni della vita privata, sociale e ricreativa, del tempo libero e delle vacanze, compreso il volontariato, purché l'assicurato non faccia parte di associazioni di volontariato; - nello svolgimento di attività attinenti alla conduzione della casa, compresi i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione, di orticoltura e di giardinaggio; - durante la pratica di giochi ed attività sportive a carattere puramente ricreativo; - durante l'uso di veicoli, natanti o imbarcazioni non a motore; - durante la circolazione in qualità di: <ul style="list-style-type: none"> - pedone su strade pubbliche e private; - passeggero su tutti i mezzi pubblici e privati di locomozione terrestre, marittima, fluviale e lacustre; - passeggero di velivoli ed elicotteri; - conducente di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione a motore, purché la guida non sia occasionata dallo svolgimento dell'attività lavorativa. <p>Sono compresi in garanzia anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'asfissia non di origine morbosa; b. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c. le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti, escluse la malaria, le malattie tropicali e quelle di cui gli insetti siano portatori necessari; d. l'annegamento; e. l'assideramento o congelamento; f. la folgorazione; g. colpi di sole o di calore; h. le lesioni determinate da sforzi; i. gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza; j. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;

	<p>k. gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.</p> <p><u>GARANZIE SEMPRE OPERANTI</u></p> <p>Spese di soccorso In caso di infortunio dell'Assicurato, la Società rimborsa, le spese rese necessarie, per il suo trasporto dal luogo dell'infortunio a quello di cura (ospedale, clinica, ambulatorio) a mezzo di autoambulanza, di aereo o elicottero.</p> <p>Rischio volo L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri.</p> <p>Rischio calamità naturali Sono compresi gli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche, verificatesi fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato, con riferimento alla sola garanzia "invalidità permanente".</p> <p>Rischio di guerra Sono compresi gli infortuni derivanti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. atti di guerra anche non dichiarata; b. di insurrezione popolare; c. stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri, <p>nel caso in cui l'Assicurato venga sorpreso da tali eventi al di fuori dell'Italia, della Repubblica di S. Marino, dello Stato della Città del Vaticano per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi di cui ai punti a), b) e c) e sia impossibilitato ad abbandonare il paese ove gli eventi stessi sono in atto.</p> <p>Perdita anno scolastico In favore di Assicurati che risultino regolarmente iscritti a scuole di istruzione primaria o secondaria, e che in conseguenza di infortunio rientrante in garanzia siano impossibilitati alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni vigenti in materia, determini la perdita dell'anno scolastico, la Società corrisponderà un indennizzo a copertura delle spese per il recupero dell'anno scolastico perso. Il pagamento dell'indennità di cui sopra viene effettuato solo dietro presentazione di specifica documentazione rilasciata dall'Autorità scolastica da cui risulti che la perdita dell'anno scolastico è avvenuta in conseguenza delle predette assenze.</p>
<p>SETTORE ASSISTENZA</p>	<p>La Società, per tramite della Struttura Organizzativa Europ Assistance VAI S.p.A., presta il servizio di assistenza a favore dell'Assicurato, che ne abbia necessità, 24 ore su 24, garantendo al medesimo le seguenti prestazioni:</p> <p><u>Assistenza all'abitazione</u></p> <p>a. Tecnico specializzato (in Italia) In caso di guasto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, il più velocemente possibile, il professionista richiesto, provvedendo al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reperimento ed invio di un idraulico; - reperimento ed invio di un termoidraulico; - reperimento ed invio di un elettricista; - reperimento ed invio di un fabbro; - reperimento ed invio di un operaio edile; - reperimento ed invio di un vetraio. <p>La presente garanzia è prestata, per i costi di uscita e manodopera. Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.</p> <p>b. Tecnico riparatore elettrodomestici (in Italia) Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi. La presente garanzia è prestata, per i costi per l'uscita ed un'ora di manodopera.</p>

c. Vigilanza (in Italia)

In caso di situazioni di emergenza (furto, tentativo di furto o atti vandalici, purché l'evento sia regolarmente denunciato alle competenti Autorità) o incendio, esplosione e danni causati dall'acqua, che compromettano la sicurezza della casa dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a proprie spese, al fine di salvaguardare il patrimonio dell'Assicurato, a predisporre per un periodo massimo di 48 ore, la vigilanza dell'abitazione dello stesso.

d. Trasferimento di mobili (in Italia)

In caso di situazioni di emergenza (furto, tentativo di furto o atti vandalici, purché l'evento sia regolarmente denunciato alle competenti Autorità) che compromettano la sicurezza della casa dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo per il quale è consentita la guida con patente B, sostenendo le relative spese di noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore, per permettergli di effettuare il trasporto degli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata.

e. Trasloco (in Italia)

Se l'abitazione dell'Assicurato è inabitabile nei 30 giorni successivi alla data del sinistro a seguito di eventi previsti in polizza, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia sostenendone l'onere.

Si precisa comunque che il trasloco dovrà essere effettuato entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che abbia reso inabitabile la sua abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare parte o totalità degli oggetti che ivi si trovano presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa si assumerà unicamente le spese relative al trasporto degli oggetti che si trovano al momento del trasloco, entro un raggio di Km 50 dalla residenza dell'Assicurato.

f. Ripristino dell'abitazione dopo il sinistro (in Italia)

Qualora, a seguito degli eventi di cui ai Settori di garanzia Incendio, Furto e Rottura Lastre, l'abitazione necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l'abitabilità dell'immobile, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata.

g. Rientro imprevisto (garanzia valida oltre Km 100 dalla dimora abituale dell'Assicurato)

Qualora, a seguito degli eventi di cui ai Settori di garanzia Incendio, Furto e Rottura Lastre, si rendesse indispensabile il rientro immediato dell'Assicurato presso l'abitazione danneggiata, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno di prima classe od altro) con spese a carico della Società fino all'importo indicato nelle condizioni di assicurazione.

h. Pernottamento in albergo (la Società sarà tenuta alle prestazioni solo in caso di disponibilità di camere in albergo a meno di Km 100 dal domicilio dell'Assicurato)

In caso di situazioni di emergenza (furto, tentativo di furto o atti vandalici, purché l'evento sia regolarmente denunciato alle competenti Autorità) che compromettano la sicurezza della casa dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli assicurati tenendo a proprio carico le relative spese, compreso l'eventuale trasporto fino all'albergo a mezzo taxi, nel caso di indisponibilità dei mezzi di trasporto.

Assistenza alla persona

i. Reperimento ed invio di un medico generico o pediatra (in Italia)

Qualora l'Assicurato abbia necessità di reperire d'urgenza un medico generico o pediatra, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad inviarne presso il domicilio dell'Assicurato uno convenzionato. Il costo della prestazione, a tariffe agevolate, resta a carico dell'Assicurato o del Contraente.

Qualora l'Assicurato necessiti di un medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni festivi, e non riesca a reperire il suo medico curante, la Struttura Organizzativa provvede, dopo che il proprio medico ne ha accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Struttura Organizzativa organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'Assicurato con ambulanza ad un Pronto Soccorso.

La presente prestazione deve intendersi valida esclusivamente in Italia e per un massimo di 2 volte per anno assicurativo.

j. Invio di un'ambulanza (in Italia)

Qualora, in seguito ad un primo contatto telefonico, la Struttura Organizzativa giudicasse indispensabile una visita medica accurata e sempre che non sia reperibile il medico abituale dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far trasportare l'Assicurato, tramite

ambulanza, presso il più vicino Pronto Soccorso, sostenendo o rimborsando all'Assicurato il relativo costo.

La Struttura Organizzativa organizzerà anche il trasporto tra il primo ospedale e l'eventuale centro medico di riabilitazione e/o il rientro dell'Assicurato dall'ospedale al proprio domicilio in Italia. La decisione medico-operativa sarà a totale discrezione del responsabile medico della Struttura Organizzativa.

Come previsto dalle disposizioni di legge vigenti, la Struttura Organizzativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio di Emergenza 112).

La Struttura Organizzativa potrà organizzare e coordinare l'intervento dell'Unità di Soccorso (Servizio 112), tenendo i contatti con l'Assicurato stesso.

La presente prestazione deve intendersi valida per un massimo di 2 volte per anno assicurativo.

k. Reperimento di medicinali urgenti

Nel caso in cui l'Assicurato, fuori dal proprio domicilio, non possa disporre per motivi impreveduti di medicinali (registrati in Italia) indispensabili al suo stato di salute, e gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti, la Struttura Organizzativa provvederà, nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali, all'inoltro a destinazione di detti medicinali.

In ogni caso il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

La presente prestazione deve intendersi valida esclusivamente all'estero.

l. Trasporto sanitario

Nel caso di ricovero dell'Assicurato, previa consultazione tra la Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, se le strutture dell'istituto di cura dove trovasi l'Assicurato non fossero giudicate adeguate per risolvere la patologia del caso, la Struttura Organizzativa provvederà a trasportare l'Assicurato presso il più vicino istituto di cura in grado di prestare le cure necessarie.

Il trasporto verrà effettuato, secondo la gravità del caso e sotto sorveglianza medica, se necessario, tramite:

- aereo sanitario;
- aereo di linea regolare;
- treno (1ª classe, wagon-lit, cuccetta);
- ambulanza.

La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato o di un suo familiare, potrà provvedere, nei limiti delle disponibilità del momento, a reperire il luogo di cura attrezzato ed a prenotare il ricovero dell'Assicurato. Al momento della dimissione dell'Assicurato dal luogo di cura, la Struttura Organizzativa provvederà al suo trasporto fino al domicilio.

m. Accompagnatore in caso di trasporto sanitario

In caso di trasporto sanitario di cui alla precedente lett. l), la Struttura Organizzativa, se richiesto, organizza il viaggio ed il soggiorno (vitto e alloggio) di un familiare o di una persona prescelta dall'Assicurato che funga da accompagnatore a fianco del paziente.

n. Messa a disposizione infermiere (in Italia)

Nel caso in cui, al momento della dimissione dal luogo di cura ove è stato ricoverato, venisse prescritta all'Assicurato, da parte dei medici che lo hanno avuto in cura, una terapia, a domicilio o presso il luogo dove egli soggiorna, che necessiti la presenza di un infermiere, la Struttura Organizzativa provvederà a reperirlo, sostenendo o rimborsando all'Assicurato il relativo costo.

L'Assicurato dovrà usufruire della prestazione entro e non oltre i 7 giorni successivi alla sua dimissione dal luogo di cura.

o. Rientro dei figli minori

Qualora, a seguito di ricovero dell'Assicurato, in viaggio ad oltre km 100 dal proprio domicilio con figli minori di anni 12, questi ultimi si trovassero senza un accompagnatore maggiorenne, la Struttura Organizzativa provvederà, su richiesta, all'organizzazione del loro rientro tenendo a proprio carico le relative spese. Se le circostanze lo richiederanno, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un accompagnatore, munito di apposita delega rilasciata dal genitore o da chi ne fa le veci.

p. Rientro anticipato

Nel caso in cui si rendesse indispensabile la presenza di uno dei genitori dell'Assicurato presso il domicilio in seguito ad infortunio occorso all'Assicurato, e sempre che sia previsto un ricovero superiore a 48 ore, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un biglietto di viaggio dal luogo del soggiorno fino al domicilio.

	<p>q. Reperimento di una baby sitter (in Italia) Nel caso in cui uno dei genitori dell'Assicurato venga ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 3 giorni, questi potrà chiedere alla Struttura Organizzativa di reperire ed inviare presso la propria abitazione una baby sitter per accudire i figli minori di anni 12. L'invio della baby sitter avrà luogo nel più breve tempo possibile. La presente prestazione deve intendersi valida per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.</p> <p>r. Interprete all'estero per problemi di salute In caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'estero, e limitatamente ai Paesi ove esistano propri corrispondenti, la Struttura Organizzativa organizzerà il reperimento di un interprete e la Società se ne assumerà il costo. La presente prestazione deve intendersi valida per un massimo di 5 ore per anno assicurativo e comunque per un massimo di 2 volte per anno assicurativo.</p> <p>s. Ricerca e invio insegnante (in Italia) Qualora l'Assicurato avesse la necessità, a seguito di ricovero ospedaliero superiore a 15 giorni, di sostenere lezioni private per non compromettere il buon andamento dell'anno scolastico in corso, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca e l'invio di un insegnante qualificato. Il costo della parcella dell'insegnante sarà a carico del Contraente o dell'Assicurato.</p>
<p style="text-align: center;">SETTORE PACCHETTO BIKE</p>	<p>Nel limite del massimale concordato con il Contraente ed indicato in polizza, la Società fornisce una serie di prestazioni (assistenza, infortuni, danni accidentali, spese mediche) aventi ad oggetto la bicicletta, funzionante a propulsione muscolare o a pedalata assistita.</p> <p>Assistenza L'erogazione delle prestazioni di assistenza è affidata dalla Società alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. Il servizio di assistenza garantisce le seguenti prestazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assistenza tecnica <ul style="list-style-type: none"> - Trasporto bicicletta - Rientro dell'Assicurato o proseguimento viaggio 2. Assistenza alla persona <ul style="list-style-type: none"> - Consulenza medica - Invio di un medico generico in Italia - Invio di un'ambulanza in Italia - Invio di un fisioterapista in Italia <p>Infortuni L'Assicurazione vale per gli Infortuni che l'Assicurato possa subire alla guida del veicolo o in qualità di trasportato. Sono compresi anche gli Infortuni subiti durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico.</p> <p>Danni accidentali La Società indennizza il danno accidentale verificatosi durante la circolazione del veicolo, purché il danno sia esteriormente visibile e tale da pregiudicare il corretto funzionamento del bene assicurato.</p> <p>Rimborso spese mediche (operante solo in caso di attivazione della formula di copertura completa) In caso di intervento chirurgico conseguente ad infortunio indennizzabile ai sensi del presente Settore, la Società rimborserà, fino al massimale indicato in Polizza, le spese sostenute per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. onorari del chirurgo, dell'anestesista e dell'équipe operatoria; b. uso della sala operatoria e materiale di intervento; c. rette di degenza in istituto di cura; d. accertamenti diagnostici; e. trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali (escluse le idropiniche e i massaggi non rieducativi) praticati entro 180 giorni dal verificarsi dell'infortunio; da dette spese sono comunque escluse quelle di natura alberghiera.
<p style="text-align: center;">SETTORE PACCHETTO PET</p>	<p>Nel limite del massimale concordato con il Contraente ed indicato in polizza, la Società fornisce una serie di prestazioni (assistenza, spese esami diagnostici, spese veterinarie, spese veterinarie in viaggio) per il cane o il gatto muniti di libretto sanitario aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge, nonché muniti di microchip o tatuaggio, di proprietà del Contraente/Assicurato.</p>

	<p>Assistenza</p> <p>L'erogazione delle prestazioni di assistenza è affidata dalla Società alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A.</p> <p>Il servizio di assistenza garantisce le seguenti prestazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assistenza salute e benessere <ul style="list-style-type: none"> - Consulenza veterinaria - Consulenza nutrizionista - Second opinion veterinaria - Consulenza legale - Invio pet sitter 2. Assistenza in viaggio <ul style="list-style-type: none"> - Consulenza veterinaria in viaggio - Segnalazione di centri/cliniche veterinarie in Italia <p>Rimborso spese</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spese veterinarie Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamenti terapeutico, purché siano eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti. 2. Spese per esami diagnostici La Società rimborsa le spese veterinarie per visite, esami, analisi ed accertamenti sostenuti nei trenta giorni precedenti al ricovero o day hospital e nei trenta giorni ad esso successivi. 3. Spese veterinarie in viaggio Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamenti terapeutico, purché siano eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
FORMULA MUTUO	<p>Qualora sia stata prescelta la formula assicurativa "Mutuo" la Società indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) incendio; b) fulmine; c) scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi, anche se avvenuti all'esterno del fabbricato; d) implosione; e) rovina di ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto; f) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli Enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; g) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio; h) caduta di aeromobili e satelliti, loro parti o cose da essi trasportate; i) caduta corpi celesti; j) onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica. <p>La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:</p> <ol style="list-style-type: none"> k) i danni consequenziali, ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia; l) guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.
SCONTI PER CARATTERISTICHE DEL RISCHIO (SETTORE INCENDIO)	<p>La presenza di una o più caratteristiche, tra quelle di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'abitazione assicurata è dotata di rilevatore automatico gas, metano/gpl, installato a norme UNI, con chiusura automatica del contatore o della bombola; - nell'ambito dei locali adibiti ad abitazione non sono presenti bombole di gas con capacità complessiva superiore a 10 kg <p>determina il riconoscimento, da parte della Società, di una riduzione del premio del Settore Incendio</p>

<p>SCONTI PER CARATTERISTICHE DEL RISCHIO (SETTORE FURTO)</p>	<p>La presenza di una o più caratteristiche, tra quelle di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - difese esterne rinforzate; - presenza di impianto di allarme fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o a Forze dell'Ordine <p>determina il riconoscimento, da parte della Società, di una riduzione del premio del Settore Furto.</p>	
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>		
<p>SETTORE INCENDIO</p>	<p>EVENTI SOCIOPOLITICI</p>	<p>La Società indennizza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, implosione, scoppio anche a mezzo di ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio, furto; 2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
	<p>FENOMENO ELETTRICO</p>	<p>La Società indennizza, in relazione alle garanzie rese operanti Fabbricato e/o Contenuto, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ad apparecchi mobili elettrici e/o elettronici, audio ed audiovisivi, personal computer, nonché pannelli solari e impianti fotovoltaici, impianti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.</p>
	<p>AUMENTO FENOMENO ELETTRICO</p>	<p>La somma assicurata prevista per la garanzia "Fenomeno elettrico" si intende elevata dell'importo indicato in polizza.</p>
	<p>ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA, GELO – RICERCA DEL GUASTO ACQUA CONDOTTA E GAS – ALLAGAMENTO – MAGGIOR CONSUMO D'ACQUA"</p>	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato, nonché di apparecchiature idrosanitarie (lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi mobili; 2. rottura di tubi interrati (esclusi impianti di irrigazione) anche se non ci sia stato danno materiale e diretto alle cose assicurate; 3. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato; 4. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana; 5. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato per effetto di gelo; 6. allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua determinati da precipitazioni atmosferiche. 7. l'assicurazione comprende, altresì, con riferimento all'abitazione indicata in polizza ed adibita a dimora abituale, il costo del maggior consumo di acqua derivante da perdita occulta. <p>La Società indennizza altresì:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. le spese sostenute per la ricerca del guasto e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato; 9. le spese, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda erogatrice e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, sostenute per: <ul style="list-style-type: none"> - ricercare guasti, riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi, che hanno dato origine alla dispersione di gas, facenti parte del fabbricato; - demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente.
	<p>AUMENTO SPESE RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO</p>	<p>La somma assicurata prevista per la garanzia "Acqua Condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo - Ricerca del guasto acqua condotta" si intende elevata dell'importo indicato in polizza.</p>

	EVENTI ATMOSFERICI	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uragano, bufera, tempesta; 2. vento e cose da esso trascinate; 3. tromba d'aria; 4. grandine; 5. grandine su fragili; <p>quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non, nonché i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del fabbricato ed al suo contenuto, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.</p> <p>La Società, inoltre, indennizza i danni provocati dagli eventi espressamente sovra elencati alle cose assicurate dalla caduta di tegole, camini e alberi, solo se opportunamente e diligentemente curati e mantenuti.</p>
	CROLLO STRUTTURALE – SOVRACCARICO NEVE	<p>Crollo strutturale</p> <p>La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti dell'abitazione assicurata, fatto salvo il diritto della Società di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa di costruzione e/o il costruttore per i danni di cui i medesimi debbano rispondere per legge.</p> <p>Sovraccarico neve</p> <p>La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento al fabbricato e/o al contenuto, fermo quanto disposto nella garanzia facoltativa "Eventi Atmosferici" e ad integrazione della stessa.</p>
	TERREMOTO	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - causati da terremoto.</p> <p>Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".</p>
	INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno; - allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua determinati da precipitazioni atmosferiche.
	RICORSO TERZI	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di quanto indicato nell'oggetto dell'assicurazione del presente Settore.</p> <p>L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.</p>
	RISCHIO LOCATIVO	<p>La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio.</p>
SETTORE FURTO	PREZIOSI, PREGIATI, VALORI E DENARO IN CASSAFORTE/ CASSAFORTE A MURO	<p>La Società indennizza in aumento ed a integrazione di quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione del presente Settore i preziosi, pregiati, valori e denaro riposti in cassaforte.</p>
	PANNELLI SOLARI ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI	<p>La Società indennizza nel limite della somma indicata in polizza i danni materiali e diretti da furto ai "Pannelli Solari e Fotovoltaici / Impianti Fotovoltaici", regolarmente montati ed in uso presso l'abitazione assicurata.</p>

	PACCHETTO SENZA LIMITI	<ul style="list-style-type: none"> - Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro; - Danni indiretti
	PACCHETTO ALTA FEDELTA'	<ul style="list-style-type: none"> - Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti dell'Assicurato - Truffa tra le mura domestiche
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE	ESERCIZIO DI BED & BREAKFAST / AFFITTACAMERE – RESPONSABIL. CIVILE PER COSE PORTATE DAI CLIENTI	<p>La garanzia si estende all'esercizio dell'attività indicata in polizza e alla responsabilità verso i clienti fruitori del servizio.</p> <p>La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento (anche se conseguenti ad incendio) delle cose portate nel bed & breakfast/affittacamere dai Clienti stessi, consegnate o non consegnate all'Assicurato. Sono da intendersi "non consegnate" anche le cose riposte dai clienti in mezzi di custodia collocate nelle singole camere.</p>
	PROPRIETA' ED USO DI CANI	La Società indennizza i danni derivanti da proprietà ed uso di cani anche da guardia. La garanzia è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l'animale, a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato.
	RESPONSABIL. CIVILE DEL CACCIATORE	<p>La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, così come identificato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità delle disposizioni di legge.</p> <p>Sono compresi in garanzia i danni provocati dai cani impiegati dall'Assicurato durante l'esercizio della caccia. L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità del Contraente indicato in polizza.</p>
SETTORE TUTELA LEGALE	LAVORO DIPENDENTE	<p>Agli Assicurati vengono garantiti gli oneri previsti nell'oggetto dell'Assicurazione del presente Settore per i casi relativi alla loro attività lavorativa in veste di lavoratori dipendenti. Le garanzie valgono per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sostenere vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. 2. sostenere vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali. 3. la richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte 4. la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. 5. la difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
	CONTROVERSI E CON I LOCATARI	<p>Gli oneri previsti nell'oggetto dell'Assicurazione del presente Settore vengono prestati all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'unità immobiliare indicata in polizza e locata a terzi ad uso abitativo o commerciale per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi ivi compresi i danni arrecati dall'inquilino, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. 2. la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. 3. le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso con esclusione dell'azione di recupero dei canoni arretrati.
	BED & BREAKFAST	<p>Gli oneri previsti nell'oggetto dell'Assicurazione del presente Settore vengono prestati all'Assicurato relativamente all'attività di accoglienza ricettiva Bed & Breakfast esercitata senza carattere di imprenditorialità (senza obbligo di apertura di Partita IVA) così come disciplinato dalle leggi regionali in vigore. Le garanzie valgono per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi ivi compresi i danni arrecati dall'utilizzatore dell'immobile, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. 2. la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. 3. vertenze in materia di diritto di proprietà e altri diritti reali relativamente all'immobile oggetto dell'attività di Bed & Breakfast.

SETTORE PACCHETTO BIKE	RC DERIVANTE DALLA PROPRIETA', GUIDA ED USO DELLA BICICLETTA	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontari cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione alla proprietà, guida ed uso del veicolo.
	TUTELA LEGALE BIKE	La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi. 2. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni. 3. Controversie contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte, per l'acquisto di biciclette, attrezzatura e servizi connessi all'uso della bicicletta (come mezzo di trasporto o per la pratica sportiva dilettantistica).
SETTORE PACCHETTO PET	PROPRIETA' ED USO DI CANI E GATTI	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontari cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione alla proprietà ed uso di cani anche da guardia e di gatti. La garanzia è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l'animale, a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato.
	TUTELA LEGALE ANIMALI DOMESTICI	La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> 1. La difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. 2. La difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 3. La richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. 4. Resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. 5. Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte; 6. L'opposizione avverso provvedimenti amministrativi per sanzioni pecuniarie;



Che cosa NON è assicurato?

SETTORE INCENDIO	<p>Sono esclusi i danni causati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; atti di terrorismo o sabotaggio; b) incendio, scoppio, implosione, esplosione, emanazioni di calore, radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) dolo dell'Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, qualora il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica; d) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; e) smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f) scoppio verificatosi in una macchina o in un impianto se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; h) ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali;
-----------------------------	---

	<p>Sono, inoltre, esclusi i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da perdita, alterazione, riduzione della funzionalità, disponibilità o funzionamento di sistemi informatici, hardware, programmi, software, dati, microchip, circuiti integrati o simili dispositivi informatici o non, causati da attacco informatico.</p>
SETTORE FURTO	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata; d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere; - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti; e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro. f) derivanti, direttamente o indirettamente, da perdita, alterazione, riduzione della funzionalità, disponibilità o funzionamento di sistemi informatici, hardware, programmi, software, dati, microchip, circuiti integrati o simili dispositivi informatici o non, causati da attacco informatico. <p>Limitatamente alle abitazioni adibite a dimora abituale: avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del ventesimo giorno.</p>
SETTORE ROTTURA LASTRE	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata; d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; <p>sono inoltre esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> e) a lastre e lucernari aventi valore artistico; f) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai; g) causati da vizio di costruzione o da difetto di fabbricazione; h) di rigatura, segnatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità
SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. provocati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; b. derivanti dalla rottura di tubazioni, condutture e/o impianti tecnici interrati; c. derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore ed aeromobili su strade private e su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, ovvero di natanti durante la navigazione o la giacenza in acqua; d. derivanti da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; e. da esercizio da parte dell'Assicurato o di terzi di industrie, commerci, arti e professioni;

	<p>f. da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;</p> <p>g. a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate o scaricate;</p> <p>h. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);</p> <p>i. derivanti dall'esercizio della caccia compreso l'uso di cani;</p> <p>j. derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante o pugilato o sports aerei in genere;</p> <p>k. derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma e misura l'asbesto;</p> <p>l. subiti dalle cose assicurate ed indennizzabili in base alle garanzie del presente Settore;</p> <p>m. derivanti da cani;</p> <p>n. derivanti dall'esercizio dell'attività di Bed&Breakfast/Affittacamere, nonché dalla responsabilità verso i clienti fruitori di detti servizi;</p> <p>o. causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati; • le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili; • l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere. <p>Sono, inoltre, esclusi i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da perdita, alterazione, riduzione della funzionalità, disponibilità o funzionamento di sistemi informatici, hardware, programmi, software, dati, microchip, circuiti integrati o simili dispositivi informatici o non, causati da un attacco informatico.</p>
<p style="text-align: center;">SETTORE TUTELA LEGALE</p>	<p>Le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:</p> <p>a) al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;</p> <p>b) alla materia fiscale o amministrativa;</p> <p>c) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;</p> <p>d) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;</p> <p>e) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;</p> <p>f) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, o relativi a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci;</p> <p>g) al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;</p> <p>h) a vertenze derivanti dalla circolazione, dalla proprietà o dalla guida di veicoli, anche qualora viaggino su tracciato veicolato o su funi metalliche, di aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi da diporto e di natanti da diporto (ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 171/2005). Le prestazioni non sono valide anche per sinistri occorsi in occasione dell'uso professionale dei mezzi assicurati;</p> <p>i) a fatti dolosi delle persone;</p> <p>l) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;</p> <p>m) alla violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;</p> <p>n) a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;</p> <p>o) all'esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria di ostetrica o all'attività di lavoro autonomo o di impresa;</p> <p>p) per controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;</p> <p>q) ai casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;</p> <p>r) a immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione principale o secondaria dell'Assicurato;</p> <p>s) alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, e a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;</p>

	<p>t) a casi di adesione a class action;</p> <p>u) a casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale;</p> <p>v) alla difesa penale per abuso di minori;</p> <p>z) a vertenze con la Società.</p>
<p style="text-align: center;">SETTORE INFORTUNI CUMULATIVA DEI FIGLI/ASSICURAZIONE SCOLASTICA</p>	<p>Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni avvenuti durante:</p> <p>a) l'uso, anche come passeggero, di veicoli, natanti o imbarcazioni a motore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in pista o in percorsi di gara; - in competizioni e nelle relative prove; <p>b) la guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B; - di macchine agricole e operatrici; - di natanti o imbarcazioni a motore di uso non privato; <p>c) la guida di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione a motore se l'Assicurato è privo della prescritta patente di abilitazione;</p> <p>d) la guida di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione a motore se l'Assicurato si trovi in stato di ebbrezza;</p> <p>e) la guida o uso di mezzi di locomozione aerea, e/o subacquea, compresi deltaplani ed ultraleggeri;</p> <p>f) la pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali comportanti contatto fisico, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, skeleton, rugby, football americano, kitesurfing, guidoslitta, motonautica, canyoning, rafting, arrampicata libera, salto con elastico (c.d. bungee jumping), immersione con autorespiratore, paracadutismo, parapendio o sport aerei in genere;</p> <p>g) la partecipazione a competizioni – o relativi allenamenti e prove – ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di beach volley, di hockey, di surf, windsurf, di kite-surf, di atletica leggera, di skateboard, di pattinaggio, di tennis, di podismo, salvo che esse abbiano carattere puramente ricreativo;</p> <p>h) partecipazione a imprese sportive di carattere eccezionale (ad es. spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche);</p> <p>i) il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.</p> <p>sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:</p> <p>j) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;</p> <p>k) assunzione di psicofarmaci per uso terapeutico con modalità o posologie diverse da quelle prescritte dal medico, ubriachezza dell'Assicurato, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e/o allucinogeni;</p> <p>l) delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, compresi gli atti di autolesionismo;</p> <p>m) movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;</p> <p>n) guerra, insurrezioni e stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri;</p> <p>o) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi "X", ecc.);</p> <p>sono inoltre esclusi dall'assicurazione:</p> <p>p) gli infarti di ogni tipo, le lesioni sottocutanee, parziali o totali, dei tendini e le ernie di ogni natura.</p> <p>q) le conseguenze di contaminazioni chimiche e biologiche da atti di terrorismo;</p>
<p style="text-align: center;">SETTORE ASSISTENZA</p>	<p>Sono escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le prestazioni, o spese, non autorizzate specificatamente dalla Struttura Organizzativa; - le opere di ricerca in montagna, in mare o nei deserti; - i sinistri provocati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere. <p>Sono del pari esclusi i sinistri verificatisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in conseguenza di stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni; - in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare, competizioni; - per malattie nervose e mentali, per malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione; - per malattie patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della polizza.

**SETTORE
PACCHETTO BIKE**

Assistenza

Le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
- b) pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);
- c) guerra, insurrezioni, stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri,
- d) terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- e) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.;
- f) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- g) delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, compresi gli atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio;
- h) assunzione di psicofarmaci per uso terapeutico con modalità o posologie diverse da quelle prescritte dal medico, ubriachezza dell'Assicurato, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e/o allucinogeni;
- i) malattia.

Infortunati

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- gli Infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all'insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;
- gli Infortuni avvenuti quando l'Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l'uso di stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
- gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);
- gli Infortuni sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
- gli infortuni derivanti da terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- gli Infortuni derivanti da guerra, insurrezione, stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri;
- gli Infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- gli infarti e le ernie di ogni natura.

Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da Infortunio.

Danni accidentali

Sono esclusi:

- a) tutti gli accessori connessi all'apparecchio garantito;
- b) lo smarrimento e la dimenticanza dei beni assicurati, anche se causati da forza maggiore;
- c) il furto e tutti i danni da esso derivati;
- d) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- e) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti e maremoto;
- f) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Rimborso spese mediche (operante solo in caso di attivazione della formula di copertura completa)

- a) gli Infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all'insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;
- b) gli Infortuni avvenuti quando l'Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l'uso di stupefacenti o

	<p>allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;</p> <p>c) gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;</p> <p>d) gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);</p> <p>e) gli Infortuni sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;</p> <p>f) gli Infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica e inondazione;</p> <p>g) gli Infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>h) gli infarti e le ernie di ogni natura.</p> <p>Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da Infortunio.</p>
<p style="text-align: center;">SETTORE PACCHETTO PET</p>	<p><u>Assistenza</u></p> <p>Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:</p> <p>a) dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;</p> <p>b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;</p> <p>c) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;</p> <p>d) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;</p> <p>e) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;</p> <p>f) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.</p> <p><u>Rimborso spese</u></p> <p>La Società non rimborsa le spese derivanti da:</p> <p>a) dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;</p> <p>b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;</p> <p>c) trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del codice della strada);</p> <p>d) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;</p> <p>e) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;</p> <p>f) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;</p> <p>Inoltre Europ Assistance non copre le spese sostenute:</p> <p>g) per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;</p> <p>h) per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;</p> <p>i) per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;</p> <p>j) per intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive;</p> <p>k) per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;</p> <p>l) per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;</p> <p>m) per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;</p> <p>n) per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;</p>

	<p>o) malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;</p> <p>p) per Leishmania.</p> <p>Inoltre la Società esclude:</p> <p>q) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;</p> <p>r) ernie in genere;</p> <p>s) prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, ecc.) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.</p>
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali.

Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.

La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all'assicurato, e che quest'ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all'indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata.

Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l'importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.

Ad esempio, se l'indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all'assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00. Rimarranno, quindi, a carico dell'assicurato € 200,00.

Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell'assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all'indennizzo. Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all'assicurato sarà € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000; percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%; scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata sul danno = 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00).

Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell'assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile. Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l'assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest'ultima somma, ovvero € 1.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell'assicurato la differenza di € 2.000,00: € 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell'assicurato).

Rivalsa

La Società esercita il diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art. 1916 del Codice civile) ad eccezione dei sinistri inerenti i Settori Incendio, Rottura Lastre e Infortuni Cumulativa dei Figli/Assicurazione Scolastica non causati con dolo e per i quali l'Assicurato non abbia esercitato a sua volta l'azione verso il responsabile del sinistro.

Di seguito le tabelle di riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti in Polizza per i vari Settori.

TABELLA DEL SETTORE A – INCENDIO

GARANZIE		SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Furto di infissi, pluviali e grondaie e guasti arrecati agli stessi e al fabbricato da parte dei ladri (art. 13 lett. k)				euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni al contenuto (art. 13)	Valori			5% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00
	Denaro			5% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00
	Preziosi ed oggetti pregiati			euro 15.000,00 per singolo oggetto
	Raccolte e collezioni			euro 30.000,00 per singola raccolta e/o collezione

Spese per demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento (art. 13 lett. n)			10% dell'indennizzo con il massimo di euro 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Spese di rimozione e ricollocamento (art. 13 lett. o)			10% dell'indennizzo con il massimo di euro 16.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni derivanti dal mancato godimento dei locali (art. 13 lett. p)			euro 6.000,00 per sinistro
Perdita delle pigioni (art. 13 lett. q)			euro 6.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Spese di rimpiazzo combustibile (art. 13 lett. r)			euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Spese di pensione e custodia per cani e gatti (art. 13 lett. s)			euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Perdite indirette (art. 13 lett. t)			10% dell'indennizzo
Spese di urbanizzazione ed onorari di riprogettazione (art. 13 lett. u)			euro 6.000,00 per sinistro
Danni a indumenti ed oggetti personali, preziosi e valori (art. 13 lett. w)			10% della somma assicurata per il Contenuto per sinistro e per anno assicurativo
Danni ai locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto (art. 13 lett. x)			cinque volte la somma assicurata per la partita Fabbricato, con il massimo di euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni al contenuto dei locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto (art. 13 lett. y)			cinque volte la somma assicurata per la partita Contenuto, con il massimo di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni alle provviste in refrigerazione (art. 13)			euro 200,00 per sinistro e per anno assicurativo
Garanzie facoltative			
"A" - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici (art. 16)		euro 200,00	
"B" - Fenomeno elettrico (art.17)		euro 300,00	euro 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
"C" - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo e spese di ricerca e/o riparazione del guasto (art. 19)		euro 250,00	Spese di ricerca del guasto acqua condotta e gas: euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

				Danni causati da rottura di tubi interrati: euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	
				Danni causati da allagamento: euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo	
				Costi del maggior consumo di acqua: euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	
"D" - Eventi atmosferici (art. 21)			euro 350,00	Limitatamente alle ipotesi di grandine su fragili: euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	
"E" - Crollo strutturale - Sovraccarico neve (art. 22)	A - Danni da crollo strutturale	10%	euro 500,00	30% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di euro 75.000,00	
	B - Danni da sovraccarico neve			40% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo	
"F" - Terremoto (art. 24)	Forma base			30% della somma assicurata alla partita Fabbricato per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di euro 20.000,00	
	Forma estesa		10% della somma assicurata alla partita Fabbricato		
	Forma estesa - bonus cliente Groupama	Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro			Ferma la somma assicurata: 10% dell'indennizzo con il massimo di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
		Spese relative ad un alloggio alternativo nel caso in cui il fabbricato, adibito a dimora abituale, sia dichiarato inagibile			Ferma la somma assicurata: 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
"G" - Inondazione, alluvione e allagamento (art. 25)	Danni da inondazione e alluvione		10% con il minimo di euro 10.000,00	30% della somma assicurata alla partita Fabbricato per sinistro e per anno assicurativo	
	Danni da allagamento		10% con il minimo di euro 1.500,00	Euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo	
Garanzie facoltative a partita separata					

Aumento fenomeno elettrico (art. 18)			franchigia prevista dalla condizione "B" – Fenomeno elettrico (art. 17)	limite indicato in Polizza
Aumento spese ricerca e riparazione del guasto (art. 20)			euro 250,00	limite indicato in Polizza
Ricorso terzi (art. 27)	Per i danni derivanti da interruzioni/sospensioni dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o servizi			20% del massimale stesso
	Per i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo			euro 50.000,00
Norme relative al settore incendio				
Anticipo sull'indennizzo (art. 58)				50% dell'importo risultante con il minimo di euro 25.000,00 ed il massimo di euro 250.000,00
Onorari e spese del perito (art. 59)				5% della somma indennizzabile entro la somma di euro 6.000,00

TABELLA DEL SETTORE B - FURTO

GARANZIE		SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Furto, rapina o estorsione (art. 29 punto 1-2)	Preziosi e raccolte/collezioni			40% della somma assicurata con il massimo di euro 15.000,00
	Valori (ovunque posti)			10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00
	Denaro (ovunque posti)			10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.000,00
	Oggetti pregiati			50% della somma assicurata con il massimo di euro 15.000,00 per singolo oggetto;
	Mobilio, arredamento, provviste attrezzi e dotazioni comuni contenuti in cantine, autorimesse private o locali di ripostiglio non comunicanti con l'abitazione assicurata			10% con il massimo di euro 1.000,00 per singolo oggetto
Guasti cagionati da ladri (art. 29 punto 4)				30% della somma "Contenuto" **rispetto al furto di infissi, pluviali e grondaie: euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Furto del contenuto di cassette di sicurezza, presso banche o istituti di credito (art. 29 punto 5)				parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto dalla polizza assicurativa prestata dalla banca/istituto di credito nel limite del 50% della somma assicurata sopra il Contenuto
Uso fraudolento di carte di credito (art. 29 punto 6)				20% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Spese per il rifacimento dei documenti sottratti (art. 29 punto 7)				euro 500,00 per sinistro
Spese sostenute per la sostituzione di serrature a seguito di smarrimento o sottrazione di chiavi vere (art. 29 punto 8)				euro 500,00 per sinistro
Spese documentate ed effettivamente sostenute per installare o migliorare gli impianti di prevenzione/allarme o per rafforzare i mezzi di chiusura contenenti le cose assicurate (art. 29 punto 9)				euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Furto, rapina di indumenti ed oggetti personali, preziosi, valori e denaro in locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto (art. 29 punto 10)				10% della somma assicurata "Contenuto" (salvo i sottolimiti previsti per le garanzie al punto 1-2)
Scippo, rapina, furto con destrezza (art. 29 punto 11)	Preziosi	20% (escluso il caso di rapina)		30% della somma Contenuto con il limite di euro 7.500,00
	Valori			30% della somma Contenuto con il limite di euro 3.000,00 ovvero fino alla concorrenza della somma assicurata se inferiore
	Pellicce			30% della somma Contenuto con il limite di euro 15.000,00 per singolo oggetto
	Denaro			30% della somma Contenuto con il limite di euro 600,00
	Spese sostenute per l'avvenuta sostituzione di serrature a seguito di smarrimento o sottrazione di chiavi vere			30% della somma Contenuto con il limite di euro 500,00
	Spese per il rifacimento di documenti sottratti			30% della somma Contenuto con il limite di euro 500,00
	Spese a seguito di infortunio			30% della somma Contenuto con il limite di euro 500,00
	Spese di riparazione di indumenti personali			30% della somma Contenuto con il limite di euro 500,00
Bonus clienti Groupama (art. 29)	Spese per il riassetto dei locali e del loro contenuto			euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo
Garanzie facoltative a partita separata				
Pannelli solari ed impianti fotovoltaici (art. 33)	20%			
Garanzie facoltative				
"H" - Pacchetto "senza limiti" (art.34)	Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro			importo complessivo dei reintegri, per uno o più sinistri relativi al medesimo anno assicurativo: entro la somma inizialmente assicurata
	Danni indiretti			10% del danno liquidabile con il massimo di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo

"I" - Pacchetto "alta fedeltà" (art. 35) limitatamente alla truffa tra le mura domestiche				euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Difese esterne (art. 36)	In caso di difese esterne non conformi (lett. a)	20%		
	In caso di assenza di mezzi di protezione o chiusura, purché in presenza di persone (lett. b)	20% (non cumulativo con quello del punto a)		
Impianto di allarme antifurto (art. 38) limitatamente al caso in cui non sia attivato oppure non abbia le caratteristiche dichiarate		20% (non applicabile se la difformità stata ininfluyente ai fini dell'introduzione dei ladri nei locali)		
Difese esterne particolari (art. 39)	In caso di difese esterne non conformi (lett. a)	20%		
	In caso di assenza di mezzi di protezione o chiusura, purché in presenza di persone (lett. b)	20% (non cumulativo con quello del punto a)		
Abitazioni adibite a dimora saltuaria (art.40)		20%		
Concomitanza di più scoperti (art. 41)		30%		

TABELLA DEL SETTORE D – RESPONSABILITÀ CIVILE

GARANZIE		SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
R.C.T. per fatto accidentale in relazione alla proprietà e alla conduzione del fabbricato e relative pertinenze cui è riferita l'assicurazione (art. 63 punto 1)	Danni a cose prodotti da spargimento di acqua o rigurgiti di fognature (lett. a)		euro 250, 00	
	Danni da interruzione/ sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o servizi (lett. f)			20% del massimale per sinistro e per anno assicurativo
	Danni conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento (lett. g)			euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

R.C.T vita privata (art. 63 punto 2)	Danni derivanti da spargimento di acqua (lett. m):		euro 250,00	
	Danni da violazione della normativa sulla Privacy, i danni di immagine, i danni alla vita di relazione e i danni alla reputazione causati da figli minori dell'Assicurato		Euro 500,00	20% del massimale con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento:			euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni da interruzione/ sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o servizi (lett. n)			20% del massimale per sinistro e per anno assicurativo
R.C.T vita privata (art. 63 punto 2) Bonus clienti Groupama	Danni corporali provocati dal Contraente / Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare, in qualità di trasportati su veicoli e/o natanti di proprietà altrui			50% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo
Garanzie facoltative				
"M" - Esercizio di bed & breakfast/ affittacamere - Responsabilità civile per cose portate dai clienti (art.68)				Entro il massimale R.C.T. con il limite di euro 1.000,00 per singolo danneggiato e con il limite, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 2.000,00
	Preziosi e valori non consegnati o che l'Assicurato abbia rifiutato di ricevere in custodia	10% di ogni sinistro con il minimo di euro 150,00		40% del limite per ogni cliente danneggiato

"N" - Proprietà ed uso di cani (art. 69)		euro 100,00 (esclusi i cani da accompagnamento non vedenti)	
	Limitatamente ai Cani pericolosi	euro 300,00	

TABELLA DEL SETTORE E – TUTELA LEGALE

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
In caso di sinistro			
Rimborso delle spese sostenute entro 365 giorni dall'infortunio per i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi e le cure in genere (anche termali) (art. 96)			fino a concorrenza di un importo non superiore al 20% del massimale assicurato
Garanzie sempre operanti			
Spese di soccorso (art. 97)			euro 800,00 per sinistro
Rischio calamità naturali (art. 100)			20% della somma assicurata per invalidità permanente con il massimo di euro 50.000,00
Perdita anno scolastico (art. 103)			euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo *per i clienti Groupama: euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

TABELLA DEL SETTORE F - INFORTUNI CUMULATIVA DEI FIGLI/ASSICURAZIONE SCOLASTICA

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
In caso di sinistro			
Rimborso delle spese sostenute entro 365 giorni dall'infortunio per i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi e le cure in genere (anche termali) (art. 96)			fino a concorrenza di un importo non superiore al 20% del massimale assicurato
Garanzie sempre operanti			
Spese di soccorso (art. 97)			euro 800,00 per sinistro
Rischio calamità naturali (art. 100)			20% della somma assicurata per invalidità permanente con il massimo di euro 50.000,00
Perdita anno scolastico (art. 103)			euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo **per i clienti Groupama: euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

TABELLA DEL SETTORE G – ASSISTENZA

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Tecnico specializzato (in Italia) (art. 105 lett.a)			euro 150,00 per sinistro con un massimo di tre sinistri per annualità assicurativa
Tecnico riparatore elettrodomestici (in Italia) (art. 105 lett.b)			euro 150,00 per sinistro e anno assicurativo
Vigilanza (in Italia) (art. 105 lett.c)			per un periodo massimo di 48 ore

Trasferimento di mobili (in Italia) (art. 105 lett.d)			euro 250,00 per sinistro
Trasloco (in Italia) (art. 105 lett.e)			euro 500,00 per sinistro e solo per le spese relative al trasporto degli oggetti che si trovano al momento del trasloco entro un raggio di km 50 dalla residenza dell'assicurato
Rientro imprevisto (art. 105 lett.g)			euro 250,00 per sinistro
Pernottamento in albergo (art. 105 lett.h)			euro 250,00 per sinistro
Reperimento ed invio di un medico generico o pediatra (in Italia) (art. 105 lett. i)			2 volte per anno assicurativo
Invio di un'ambulanza (in Italia) (art. 105 lett.j)			2 volte per anno assicurativo
Trasporto sanitario (art. 105 lett.l)	Trasporto da un luogo di cura ad un altro		fino a concorrenza di euro 2.500,00 per sinistro
	Trasporto dal luogo di cura al domicilio		fino a concorrenza di euro 300,00 per sinistro
Messa a disposizione infermiere (art. 105 lett.n)			euro 100,00 per sinistro
Reperimento di una baby-sitter (in Italia) (art. 105 lett.q)			3 volte per anno assicurativo
Interprete all'estero per problemi di salute (art.105 lett.r)			5 ore per anno assicurativo e comunque 2 volte per anno assicurativo

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE H PACCHETTO BIKE (FORMULA BASE)

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Assistenza bike			
Trasporto bicicletta (in Italia) (art. 109.1.1)			spese relative al trasporto fino ad un massimo di 20 km, tra andata e ritorno, dal luogo del fermo
Rientro dell'Assicurato o proseguimento viaggio (art. 109.1.2)			euro 50,00 per sinistro e per Assicurato; le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza
Invio di un medico generico in Italia (art. 109.2.2)			3 volte per anno assicurativo
Invio di un'ambulanza in Italia (art. 109.2.3)			3 volte per anno assicurativo
Invio di un fisioterapista in Italia (art.109.2.4)			euro 500,00 per sinistro e fino a 3 volte per anno assicurativo
Viaggio di un familiare: spese di albergo (camera e prima colazione) (art.109.4)			fino a un massimo di euro 400,00
Infortuni bike			
Rischio calamità naturali: in caso di evento che colpisca più Assicurati con la Società (art.119)			euro 1.000.000,00 per l'intero evento
Invalità permanente (art. 127)		5%	
Rimborso spese mediche:		euro 100,00	20% della somma assicurata per tale garanzia

trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali (art.109.5.1)				
Danno accidentale bike				
Danno accidentale bike (art. 135)	Valore di acquisto bici > euro 2.000,00			Euro 800,00
	Valore acquisto bici < euro 2.000,00			Euro 200,00
Garanzie facoltative				
Tutela legale bike: operazioni di esecuzione forzata (art.138.1)				2 tentativi per sinistro

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE H PACCHETTO BIKE (FORMULA COMPLETA)

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Assistenza bike			
Estensione "Trasporto bicicletta" (art. 136.2)			spese relative al trasporto fino ad un massimo di 100 km, tra andata e ritorno, dal luogo del fermo

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE I PACCHETTO PET (Assistenza)

	GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Assistenza art. 139	Invio pet sitter			Massimo 5 giorni per 1 ora al giorno
	Per tutte le forme di assistenza previste dall'art. 139.1			3 volte per ciascuna prestazione e per animale domestico

TABELLA DEL SETTORE I – PACCHETTO PET (rimborso spese)

	GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Rimborso spese (art. 143)	Spese veterinarie (art. 143.1)	10% con il minimo di euro 100,00		
	Rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital (art. 143.1 punto 2)			euro 300,00
	Spese di smaltimento in caso di decesso dell'animale a seguito di intervento chirurgico (art. 143.1)			euro 100,00
	Spese per esami diagnostici (art. 143.2)			euro 75,00
	Spese veterinarie in viaggio (art.143.3)			euro 75,00
Garanzie facoltative				
Danni involontari cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale in	Cani non pericolosi		Euro 100,00	

relazione alla proprietà ed uso di cani e di gatti (art.149.1)	Cani pericolosi		Euro 300,00	
Tutela legale animali domestici: operazioni di esecuzione forzata (art.150.1 punto 2)				2 tentativi per sinistro
Spese legali per la difesa penale per delitti dolosi (art. 150.2 punto 2)				euro 5.000,00



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: Per i sinistri dei settori Incendio, Furto, Rottura Lastre, Responsabilità Civile, il contraente o l'assicurato devono darne avviso all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società, ai sensi dell'articolo 1913 c.c., entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (facendo precedere un telegramma a tale comunicazione nel caso di sinistri di Responsabilità Civile mortali o di notevole gravità). Le eventuali spese per l'accertamento del danno sono a carico della Società, ove non diversamente contrattualizzato. Per i sinistri del settore Infortuni dei Figli/Assicurazione Scolastica, l'insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell'infortunio in corso di contratto. Il contraente, l'assicurato o i loro aventi causa devono dare avviso del sinistro all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società, ai sensi dell'articolo 1913 c.c., entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Le eventuali spese per l'accertamento del danno sono a carico della Società, che può anche richiedere la visita medica, ove non diversamente contrattualizzato.</p>
	<p>Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: Per i sinistri del settore Assistenza, la gestione degli stessi è stata affidata a un'impresa terza (Europ Assistance VAI S.p.A.) autorizzata ai termini di legge. Per i sinistri del settore Tutela legale, la gestione degli stessi è stata affidata a un'impresa terza (ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia) autorizzata ai termini di legge. Per i sinistri dei settori Pacchetto Bike e Pacchetto Pet, la gestione degli stessi è stata affidata a un'impresa terza (Europ Assistance Italia S.p.A.) autorizzata ai termini di legge.</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all'Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un'azione giudiziaria.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	<p>Pagamento dell'indennizzo Limitatamente ai Settori Incendio, Furto e Rottura Lastre, la Società, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dolo dell'Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, qualora il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica; - agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata; - commessi o agevolati con dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> • da persone che abitano con quelle indicate alla prima seconda o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; • da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere; • da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; • da persone legate a quelle indicate alla seconda alinea da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti; - causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata. <p>Anticipo sull'indennizzo Limitatamente al Settore Incendio, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, e comunque in una somma non maggiore di euro 250.000,00, a condizione che non siano sorte</p>

	<p>contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in una somma pari almeno a euro 25.000,00.</p> <p>L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.</p> <p>Trascorsi 60 giorni dal pagamento dell'indennità, l'Assicurato potrà ottenere un ulteriore anticipo (uno solo) sul pagamento spettantegli. Tale ulteriore anticipo sarà determinato tenendo conto dello stato dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.</p>
--	--



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	<p>Limitatamente al Settore Infortuni e alla garanzia Infortuni del Settore Pacchetto Bike</p> <p>Qualora la Società abbia assicurato soggetti che manifestino, nel corso dell'assicurazione, almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alcoolismo, - tossicodipendenza, - sieropositività H.I.V., - A.I.D.S. o sindromi correlate, <p>o una delle seguenti infermità mentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sindromi organiche cerebrali, - schizofrenia, - forme maniaco-depressive o stati paranoidi, <p>l'assicurazione cessa, a norma dell'art.1898 del Codice Civile, senza l'obbligo della Società a corrispondere l'indennizzo.</p> <p>In caso di cessazione dell'assicurazione in corso, ed entro 60 giorni dall'effetto della stessa, la Società restituirà al Contraente la parte di premio netto già pagata e relativa al periodo di tempo che intercorre tra il momento della cessazione dell'assicurazione ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.</p> <p>Contratto di assicurazione connesso a mutuo / contratto di finanziamento</p> <p>In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento la Società restituisce al debitore/assicurato la parte di premio, pagato e non goduto, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del contraente/assicurato, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non prevista



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	<p>Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.</p> <p>Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.</p> <p>Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.</p> <p>Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale il contraente ha la facoltà di disdire il contratto con preavviso di sessanta giorni, solo trascorso il quinquennio.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle famiglie, coppie di fatto, conviventi, famiglie allargate, ma anche single, sia proprietari o locatori di immobili, sia conduttori, proprietari di animali domestici e utilizzatori di biciclette.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 27%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell'esponente di adire l'Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. Limitatamente ai Settori "Infortuni cumulativa dei figli / Assicurazione scolastica", e "Pacchetto Bike", è prevista la possibilità di far ricorso all'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PAGINA NON UTILIZZABILE

CASA

Senza Confini



CASA

AUTO

SALUTE

RISPARMIO

PROTEZIONE

PREVIDENZA

LAVORO

Condizioni di assicurazione

Documento redatto secondo le Linee Guida "Contratti Semplici e Chiari"



SOCIETÀ DI



[Torna all'inizio](#)

PREMESSA	8
GLOSSARIO	9
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	21
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	21
Art. 2 Aggravamento del rischio	21
Art. 3 Diminuzione del rischio	21
Art. 4 Clausola di buona fede	21
Art. 5 Altre assicurazioni	21
Art. 6 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie	21
Art. 7 Modifiche dell'assicurazione	22
Art. 8 Proroga e periodo di assicurazione	22
Art. 9 Assicurazione per conto altrui e diritti nascenti dalla polizza	22
Art. 10 Oneri fiscali	23
Art. 11 Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi	23
Art. 12 Rinvio alle disposizioni di legge	23
SETTORE A - INCENDIO	24
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	24
Art. 13 Oggetto dell'assicurazione	24
Art. 14 Aumento della somma assicurata per festività natalizie e per matrimonio	27
Art. 15 Esclusioni	27
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	28
<u>GARANZIE FACOLTATIVE</u>	28
Art. 16 Garanzia facoltativa "A" - Eventi sociopolitici	28
Art. 17 Garanzia facoltativa "B" - Fenomeno elettrico	29
Art. 18 Garanzia facoltativa a partita separata - Aumento fenomeno elettrico	29
Art. 19 Garanzia facoltativa "C" - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo - ricerca del guasto acqua condotta e gas – allagamento - maggior consumo di acqua	29
Art. 20 Garanzia facoltativa a partita separata - Aumento spese ricerca e riparazione del guasto	30
Art. 21 Garanzia facoltativa "D" - Eventi atmosferici	31
Art. 22 Garanzia facoltativa "E" Crollo strutturale - sovraccarico neve	32
Art. 23 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio	33
Art. 24 Garanzia facoltativa "F" – Terremoto	33
Art. 25 Garanzia facoltativa "G" – Inondazione, alluvione e allagamento	34
<u>GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA</u>	35
Art. 26 Ricorso terzi	35
Art. 27 Rischio locativo	36
Art. 28 Formula mutuo	36
<u>LIMITI DI COPERTURA ESTENSIONE TERRITORIALE - SETTORE A INCENDIO</u>	37
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE A INCENDIO</u>	38

SETTORE B - FURTO	39
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	39
Art. 29 Oggetto dell'assicurazione	39
Art. 30 Aumento della somma assicurata per festività natalizie e per matrimonio	43
Art. 31 Esclusioni	43
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	44
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA	44
Art. 32 Preziosi, pregiati, valori e denaro in cassaforte/cassaforte a muro	44
Art. 33 Pannelli solari ed impianti fotovoltaici	44
<u>GARANZIE FACOLTATIVE</u>	45
Art. 34 Garanzia facoltativa "H" – Pacchetto "senza limiti"	45
Art. 35 Garanzia facoltativa "I" - Pacchetto "alta fedeltà"	45
Art. 36 Difese esterne	45
Art. 37 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio	46
Art. 38 Impianto di allarme antifurto	46
Art. 39 Difese esterne particolari	46
Art. 40 Abitazioni adibite a dimora saltuaria	47
Art. 41 Concomitanza di più scoperti	47
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE B FURTO</u>	47
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE B FURTO</u>	48
SETTORE C - ROTTURA LASTRE	50
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	50
Art. 42 Oggetto dell'assicurazione	50
Art. 43 Esclusioni	50
NORME COMUNI AI SETTORI	
A – INCENDIO, B – FURTO, C – ROTTURA LASTRE	51
Art. 44 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	51
Art. 45 Ispezione delle cose assicurate	51
NORME COMUNI AI SETTORI A – INCENDIO, B – FURTO	51
Art. 46 Trasloco delle cose assicurate	51
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	51
SETTORI A- INCENDIO, B- FURTO, C- ROTTURA LASTRE	51
Art. 47 Obblighi in caso di sinistro	51
Art. 48 Esagerazione dolosa del danno	52
Art. 49 Procedura per la valutazione del danno	52
Art. 50 Mandato dei periti	53
Art. 51 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	53
Art. 52 Assicurazione parziale	55
Art. 53 Assicurazione presso diversi assicuratori	55
Art. 54 Limite massimo dell'indennizzo	56

Art. 55	Pagamento dell'indennizzo	56
Art. 56	Valore a nuovo primo anno	56
NORME RELATIVE AL SETTORE A – INCENDIO		56
Art. 57	Rinuncia alla rivalsa	56
Art. 58	Anticipo sull'indennizzo	56
Art. 59	Onorari e spese del perito	57
NORME RELATIVE AL SETTORE B - FURTO		57
Art. 60	Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro	57
Art. 61	Recupero delle cose rubate	57
NORME RELATIVE AL SETTORE C - ROTTURA LASTRE		57
Art. 62	Rinuncia alla rivalsa	57
SETTORE D - RESPONSABILITÀ CIVILE		58
COSE ASSICURATE E CONTRO QUALI DANNI		58
Art. 63	Oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)	58
Art. 64	Responsabilità addetti domestici, badanti, collaboratori familiari in genere	61
Art. 65	Persone non considerate terzi	61
Art. 66	Esclusioni	61
Art. 67	Fabbricati in condominio, limitatamente alla garanzia per la proprietà del fabbricato	62
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA		63
GARANZIE FACOLTATIVE		63
Art. 68	Garanzia facoltativa "M" – Esercizio di bed & breakfast/affittacamere - responsabilità civile per cose portate dai cliente	63
Art. 69	Garanzia facoltativa "N" - Proprietà ed uso di cani	63
Art. 70	Garanzia facoltativa "O" - Responsabilità civile del cacciatore	64
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE SETTORE D RESPONSABILITÀ CIVILE</u>		64
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE D RESPONSABILITÀ CIVILE</u>		64
COSE DA FARE IN CASO DI SINISTRO		66
Art. 71	Obblighi in caso di sinistro	66
Art. 72	Gestione delle vertenze di danno – spese legali	66
Art. 73	Corresponsabilità	66
SETTORE E - TUTELA LEGALE		
COSE ASSICURATE E CONTRO QUALI DANNI		67
Art. 74	Premessa	67
Art. 75	Oggetto dell'assicurazione	67
Art. 76	Insorgenza del sinistro	67
Art. 77	Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova	68
Art. 78	Gestione del sinistro	68
Art. 79	Libera scelta del legale per la fase giudiziale	69

Art. 80	Disaccordo con la società e conflitto di interesse	69
Art. 81	Recupero di somme anticipate da Arag	69
Art. 82	Assicurati	69
Art. 83	Prestazioni garantite	70
Art. 84	Esclusioni	70
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA		73
GARANZIE FACOLTATIVE		73
Art. 85	Garanzia facoltativa "P" – Lavoro dipendente	73
Art. 86	Garanzia facoltativa "Q" – Controversie con i locatari	73
Art. 87	Garanzia facoltativa "R" – Bed & breakfast	73
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE – SETTORE E TUTELA LEGALE</u>		74
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE E TUTELA LEGALE</u>		75
SETTORE F - INFORTUNI CUMULATIVA DEI FIGLI/ASSICURAZIONE SCOLASTICA		76
CHI E COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI		76
Art. 88	Oggetto dell'assicurazione	76
Art. 89	Esclusioni	76
Art. 90	Persone non assicurabili	77
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO		78
Art. 91	Obblighi di denuncia dell'infortunio ed oneri relativi	78
Art. 92	Criteri di indennizzabilità	78
Art. 93	Controversie	78
Art. 94	Invalità permanente	79
Art. 95	Criteri di liquidazione dell'invalità permanente e relativa franchigia	80
Art. 96	Rimborso delle spese di cura da infortunio	80
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI		81
Art. 97	Spese di soccorso	81
Art. 98	Somme assicurate	81
Art. 99	Rischio volo	81
Art. 100	Rischio calamità naturali	81
Art. 101	Rischio di guerra	82
Art. 102	Assicurazione per conto altrui	82
Art. 103	Perdita anno scolastico	82
Art. 104	Rinuncia al diritto di rivalsa	82
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE – SETTORE F INFORTUNI/ ASSICURAZIONE SCOLASTICA</u>		83
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE F INFORTUNI CUMULATIVA DEI FIGLI / ASSICURAZIONE SCOLASTICA</u>		83

SETTORE G – ASSISTENZA	84
COSA COPRE LA GARANZIA	84
Art. 105 Servizio di assistenza e oggetto delle prestazioni	84
Art. 106 Limiti di esposizione per la prestazione di assistenza	88
Art. 107 Norme specifiche per le prestazioni di assistenza	89
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE – SETTORE G ASSISTENZA</u>	90
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE G ASSISTENZA</u>	90
SETTORE H – PACCHETTO BIKE	91
Art. 108 Formula di copertura - Base	91
CHI E COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI – ASSISTENZA BIKE	91
Art. 109 Oggetto e operatività dell'assicurazione assistenza bike	91
Art. 110 Esclusioni	94
Art. 111 Persone non assicurabili	94
Art. 112 Limitazione di responsabilità	94
Art. 113 Segreto professionale	94
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	95
Art. 114 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	95
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: ASSISTENZA BIKE</u>	95
CHI E COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI: INFORTUNI BIKE	95
Art. 115 Oggetto e operatività dell'assicurazione "infortuni bike"	95
Art. 116 Esclusioni	96
Art. 117 Limiti di età	96
Art. 118 Persone non assicurabili	97
Art. 119 Rischio calamità naturali	97
Art. 120 Rischio di guerra	97
Art. 121 Somme assicurate	97
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	98
Art. 122 Obblighi di denuncia dell'infortunio ed oneri relativi	98
Art. 123 Criteri di indennizzabilità	98
Art. 124 Controversie	98
Art. 125 Morte	99
Art. 126 Morte presunta	99
Art. 127 Invalidità permanente	99
Art. 128 Criteri di liquidazione dell'invalidità permanente e relativa franchigia - riassorbimento - supervalutazione oltre il 60%	100
Art. 129 Rinuncia al diritto di rivalsa	100
Art. 130 Pagamento dell'indennizzo	100
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: INFORTUNI BIKE</u>	100

CHI E COSA È ASSICURATO	101
E CONTRO QUALI DANNI: DANNO ACCIDENTALE BIKE	
Art. 131 Oggetto e operatività del danno accidentale bike	101
Art. 132 Esclusioni	102
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	
Art. 133 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	102
Art. 134 Pagamento dell'indennizzo	103
Art. 135 Massimali e criteri per la liquidazione del danno	103
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: DANNO ACCIDENTALE BIKE</u>	103
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	
Art. 136 Formula di copertura - Completa	103
GARANZIE FACOLTATIVE	106
Art. 137 Garanzia facoltativa "S" – R.C. derivante dalla proprietà, guida ed uso della bicicletta	106
Art. 138 Garanzia facoltativa "T" - Tutela legale bike	107
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE H PACCHETTO BIKE</u>	108
SETTORE I – PACCHETTO PET	
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI: ASSISTENZA	110
Art. 139 Oggetto e operatività dell'assicurazione assistenza	110
Art. 140 Esclusioni	112
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	113
Art. 141 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	113
Art. 142 Pagamento dell'indennizzo	113
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE I PACCHETTO PET</u>	113
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE I PACCHETTO PET</u>	113
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI: RIMBORSO SPESE	114
Art. 143 Oggetto e operatività dell'assicurazione rimborso spese	114
Art. 144 Termini di carenza	115
Art. 145 Esclusioni	115
Art. 146 Diritto di visita dell'animale	116
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	116
Art. 147 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	116
Art. 148 Pagamento dell'indennizzo	117
<u>LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: PACCHETTO PET</u>	117

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	117
Art. 149 Garanzia facoltativa "U" – R.C. derivante dalla proprietà ed uso di cani e gatti	117
Art. 150 Garanzia facoltativa "V" – Tutela legale animali domestici	118
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE I PACCHETTO PET</u>	120
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE	121

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione (mod. 220399) riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 220400).

Resta pertanto inteso che:

- *si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza (mod. 220400);*
- *l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza (mod. 220400), fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza (mod. 220400) o nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220399).*

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220399) hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo rosa nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220399).

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normative contrattuale:

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ASSICURATO

il soggetto per il quale è prestata l'assicurazione.

ASSICURAZIONE

il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento del premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

CONTRAENTE

il soggetto che stipula l'assicurazione.

FRANCHIGIA / MINIMO NON INDENNIZZABILE *(definizione non valida per il Settore F - Infortuni)*

l'importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti di indennizzo, si paga il danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.

INDENNIZZO

la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

POLIZZA

il documento contrattuale, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma che il Contraente versa alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

forma di assicurazione che, in caso di sinistro, prevede l'indennizzo dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, ferma l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

RECESSO

scioglimento del vincolo contrattuale.

RISCHIO

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

è la parte di danno pagabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE

La somma indicata in polizza che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo / risarcimento in caso di sinistro.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, attraverso cui la Società fornisce l'erogazione delle prestazioni di assistenza, previste nel contratto, su richiesta dell'Assicurato.

VALORE INTERO

forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere all'intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l'Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

il fabbricato da assicurare o contenente gli enti da assicurare deve essere classificabile in una delle seguenti categorie:

Classe 1 - Tradizionale

il fabbricato, comunque elevato, è costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto della copertura per almeno 2/3 in materiali incombustibili (1/10 per materia plastica espansa); sono ammessi solai ed armature del tetto anche in materiali combustibili.

Sono sempre tollerate e perciò non hanno influenza le caratteristiche dei materiali impiegati per le impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo e laterocemento.

Classe 2 - Chalet

la costruzione edile, purché realizzata dopo il 1995, con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, con pareti esterne interamente in legno o in legno e materiali incombustibili; solai anche in legno o altri materiali combustibili; copertura comunque costruita compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, escluso il terreno. E' tollerata la struttura portante e/o l'armatura del tetto in legno e la presenza di coibentazioni o rivestimenti anche combustibili.

Classe 3 - Costruzione in Bioedilizia

la costruzione edile, contraddistinta da un'elevata attenzione al risparmio energetico, purché realizzata dopo il 1995, assemblando prodotti specifici precostruiti. In particolare, è una costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno cm 8 a sandwich (contenenti materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco) aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro ed ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante ed armatura del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita; compresi fissi ed infissi ed eventuali opere di fondazione o interrate, escluso in ogni caso il terreno.

CONTENUTO

l'insieme dei beni di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari, di persone con lui conviventi, di eventuali collaboratori domestici ed ospiti, posti nella sua abitazione e più precisamente:

Arredamento:

gli oggetti che costituiscono il mobilio, anche artistico o di antiquariato, gli arredi, gli utensili, gli indumenti personali, gli impianti ed apparecchi audio ed audiovisivi, home computers e personal computers, le attrezzature, casseforti, armadi di sicurezza o corazzati esclusi i relativi contenuti, impianti di prevenzione e di allarme, e tutto quanto serve per uso di casa o personale, contatori della luce, del gas, apparecchi telefonici ed in genere la parte di impianti posti al servizio del fabbricato anche se di proprietà dell'Azienda fornitrice del servizio stesso, opere di sistemazione ed utilità, abbellimento e di ornamento quali pannelli, stucchi, decorazioni, compresi tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico, moquettes, parquet, serramenti, porte, finestre, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, anche se fossero da considerarsi immobili

per natura o destinazione allorché l'Assicurato non sia proprietario del fabbricato e dette opere siano state eseguite dall'Assicurato stesso a sue spese.

Sono comprese le dotazioni di ufficio e studio professionale dell'Assicurato che deve comunque interessare una parte non prevalente dell'unità immobiliare stessa e deve essere posto in locali intercomunicanti con l'abitazione. È comunque escluso l'arredamento in leasing qualora già coperto da apposita assicurazione, nonché i veicoli di locomozione a motore.

Devono invece intendersi inclusi:

Ciclomotori ed i veicoli a motore

Limitatamente alle garanzie di cui al settore A – INCENDIO, devono intendersi inclusi i ciclomotori ed i veicoli a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni.

Preziosi

Gioielli, metalli preziosi lavorati o grezzi, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso. Per metalli preziosi si intendono esclusivamente oro e platino.

Raccolte e collezioni

Insieme di oggetti, beni o enti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi, ordinati secondo determinati criteri, aventi un valore intrinseco e di mercato oggettivamente riconosciuto.

Valori

Carte valori e titoli di credito in genere, valori bollati e postali, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti valori.

Denaro

Valuta a corso legale, nazionale ed estera (escluse le monete da collezione).

Oggetti pregiati

Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria, il tutto per uso domestico o personale.

DESTINAZIONE D'USO DEL FABBRICATO

il fabbricato è adibito nel suo complesso ad abitazioni civili e/o studi professionali per almeno la metà della superficie e nel residuo mezzo non esistono cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio, discoteche e nights.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione indicata in polizza dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi dimorano in modo continuativo e stabile per la maggior parte dell'anno ovvero, nel caso di abitazione ceduta a terzi in locazione, usufrutto, comodato d'uso, dove il locatario/usufruttuario/comodatario e/o i suoi familiari conviventi dimorano in modo continuativo e stabile per la maggior parte dell'anno.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione indicata in polizza dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi non dimorano in modo continuativo e stabile per la maggior parte dell'anno ovvero, nel caso di abitazione ceduta a terzi in locazione, usufrutto, comodato d'uso, dove il locatario/usufruttuario/comodatario e/o i suoi familiari conviventi non dimorano in modo continuativo e stabile per la maggior parte dell'anno.

ABITAZIONE LOCATA A TERZI

Abitazione dell'Assicurato data in locazione, in comodato d'uso, in usufrutto.

FABBRICATO

L'intero fabbricato (vedi definizioni di CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE e DESTINAZIONE D'USO), ovvero la porzione del medesimo costituente l'Abitazione (comprese le quote di proprietà comune in presenza di fabbricati in condominio), ivi inclusi:

- opere murarie e di finitura compresi tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico, moquettes, parquet, serramenti, porte, finestre ed opere di fondazione o interrate;
- impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali impianti idrici, igienici, idraulici, termici, elettrici, di condizionamento, antenne radiotelevisive, antenne per radioamatori, pannelli solari ed impianti fotovoltaici, impianti di segnalazione e comunicazione, di prevenzione e di allarme, ascensori, montacarichi ed altri impianti di pertinenza del fabbricato;
- pertinenze quali centrale termica, box, cantine, soffitte, recinzioni fisse, pavimentazioni esterne, muri di cinta, cancellate, tettoie, pensiline, cortili, costruzioni in legno stabilmente ancorate al terreno, attrezzature ed impianti sportivi e per giochi, piscine, parchi, alberi d'alto fusto e simili, strade private, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Sono esclusi il terreno sul quale sorge il fabbricato e quanto indicato nella definizione di CONTENUTO.

Nell'Abitazione adibita a dimora abituale è compreso l'ufficio, studio professionale dell'Assicurato che deve comunque interessare una parte non prevalente dell'unità immobiliare stessa e deve essere posto in locali intercomunicanti con l'abitazione.

FISSI ED INFISSI/SERRAMENTI

manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRAGILI

lastre di cemento-amianto, fibro-cemento e manufatti di materia plastica, esclusi serramenti.

RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO

COPERTURA

tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

CROLLO STRUTTURALE

caduta o distacco di una o più parti della struttura portante del fabbricato che ne abbia compromesso definitivamente la stabilità.

ESPLOSIONE

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

IMPLOSIONE

repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI

materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello utilizzato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero degli Interni.

OCCLUSIONI

la chiusura o la riduzione della luce della condotta determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni o sedimentazioni.

ONDA SONICA

fenomeno costituito da onde di pressione acustica, provocate da aeromobili o da oggetti a velocità sonica e supersonica.

SCOPPIO

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete", intendendosi per tale un fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un liquido in movimento al suo interno impatta bruscamente e/o improvvisamente contro una parete.

SOLAIO

il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

SPESE DI URBANIZZAZIONE

costi e/o oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

STRUTTURA PORTANTE

parte del fabbricato, costituita da travi e pilastri, espressamente destinata ad assorbire i carichi e le azioni esterne cui il manufatto è soggetto durante tutta la sua vita di esercizio.

TERREMOTO

sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TETTO

l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinato a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TUBO INTERRATO

la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili.

RELATIVE ALLA GARANZIA FURTO**ABITAZIONE ISOLATA**

villa unifamiliare.

ABITAZIONE NON ISOLATA

appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni fra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni fra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

CASSAFORTE (requisiti minimi)

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- a. pareti e battente di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
- b. movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
- c. peso non inferiore a 150 kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro o nel pavimento nel quale è collocata in modo che non possa essere rimossa senza demolizione del muro o del pavimento stesso.

CASSAFORTE A MURO (requisiti minimi)

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- a. pareti in acciaio di spessore maggiore od uguale a mm 2;
- b. battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente le caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente maggiore od uguale a mm 10;
- c. movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
- d. dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata al muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

FURTO

l'impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Penale).

INFERRIATA

manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.

Qualora l'inferriata sia apribile, la stessa dovrà essere montata su cardini rovesci che non ne consentano lo sfilamento quando il manufatto è chiuso e rifermate da serrature di sicurezza con chiave meccanica a doppia mappa.

RAPINA/ESTORSIONE

la sottrazione di un bene mobile altrui a chi lo detiene mediante la violenza o la minaccia dirette sia alla persona stessa che verso altre persone.

Si intendono escluse le attività criminali volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione o riconducibili al reato di usura.

SCASSO

forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

SCIPPO

il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

VETRO ANTIFONDAMENTO

vetri stratificati, costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 millimetri, o anche quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

RELATIVE ALLA GARANZIA ROTTURA LASTRE**LASTRE**

lastre di vetro in genere, mezzocristallo, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, lastre antifondamento, sia fisse che movibili su cardini, cerniere e guide, iscrizioni; cabine doccia sia fisse che scorrevoli poste nelle stanze da bagno; marmo stabilmente installato o facente parte integrante di mobili; decorazioni, targhe od iscrizioni, installate all'interno o all'esterno dell'abitazione assicurata (purché nell'ambito del fabbricato descritto in polizza); nonché specchi fissati o appesi alle pareti o facenti parte integrante di mobili; lampadari fissati o appesi al soffitto od alle pareti.

RELATIVE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE**AFFITTACAMERE**

strutture ricettive non professionali, conformi alle normative nazionali e locali in materia, com-

poste da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile collegati funzionalmente tra loro, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

ANIMALE DOMESTICO

tutti gli animali che vivono stabilmente con l'uomo, il quale li nutre e li protegge. Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali:

- proibiti a norma di legge (D.M. 19/04/96);
- utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite.

BED & BREAKFAST

servizio di alloggio con colazione svolto in case private, conforme alle normative nazionali e locali vigenti in materia, dove i proprietari mettono a disposizione dei clienti alcuni locali dell'abitazione che si trovano nell'ubicazione indicata in polizza.

COSE

sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

DRONE GIOCATTOLO

dispositivo aereo a pilotaggio remoto che secondo la normativa vigente presenta entrambi i seguenti requisiti:

- impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi;
- dichiarato idoneo all'utilizzo da parte di minori di 14 anni.

NUCLEO FAMILIARE (valida per i Settori: D – Responsabilità Civile, E - Tutela Legale, H – Pacchetto Bike)

l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con il Contraente/Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in polizza, come risultante dal certificato di Stato di famiglia.

STATO DI FAMIGLIA (valida per i Settori: D – Responsabilità Civile, E - Tutela Legale, H – Pacchetto Bike)

Certificato concernente le persone iscritte nella "scheda di famiglia", cioè l'insieme delle persone abitanti nello stesso alloggio e che sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o anche da vincoli affettivi (questi ultimi "provati" proprio dalla coabitazione).

RELATIVE ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE

MASSIMALE

la somma che rappresenta il limite massimo contrattualmente previsto per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo.

SINISTRO O CASO ASSICURATIVO

il verificarsi dell'evento dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l'assicurazione.

UNICO CASO ASSICURATIVO

l'evento dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

RELATIVE ALLA GARANZIE INFORTUNI**ASSICURATO (valida per il settore F - Infortuni cumulativa dei figli/Assicurazione scolastica)**

tutti i figli conviventi con il Contraente di età inferiore ad anni 24 (valida per il settore F - Infortuni cumulativa dei figli/Assicurazione scolastica).

FRANCHIGIA (valida per i Settori: F - Infortuni cumulativa dei figli/Assicurazione scolastica, H – Pacchetto Bike)

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in punti percentuali di Invalidità, in giorni o in cifra fissa.

INFORTUNIO (valida per i Settori: B – Furto, F - Infortuni cumulativa dei figli/Assicurazione scolastica, H – Pacchetto Bike)

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INTERVENTO CHIRURGICO (valida per i Settori: F - Infortuni cumulativa dei figli/Assicurazione scolastica, H – Pacchetto Bike)

Atto medico perseguito attraverso la cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. Agli effetti assicurativi si intendono equiparati ad intervento chirurgico anche: riduzione incruenta di fratture e lussazioni, diatermocoagulazione, crioterapia, litotrissia, biopsia, endoscopia con biopsia, gessatura, sutura.

INVALIDITÀ PERMANENTE (valida per i Settori: F - Infortuni cumulativa dei figli/Assicurazione scolastica, H – Pacchetto Bike)

Perdita definitiva, totale o parziale, della capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata.

ISTITUTO DI CURA (valida per i Settori: F - Infortuni cumulativa dei figli/Assicurazione scolastica, H – Pacchetto Bike)

istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, day hospital (pubblico o privato) e day surgery regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, estetiche, fitoterapiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorno, le strutture per anziani.

RICOVERO (valida per i Settori: F - Infortuni cumulativa dei figli/Assicurazione scolastica, H – Pacchetto Bike)

la degenza anche diurna (day hospital e/o day surgery) in istituto di cura, pubblico o privato, regolarmente autorizzato alla erogazione dell'assistenza ospedaliera.

RELATIVE ALLA GARANZIA ASSISTENZA

ASSICURATO (definizione valida esclusivamente per il settore G - Assistenza alla persona)

tutte le persone conviventi con il Contraente di età inferiore ad anni 24.

RELATIVE ALLE GARANZIE DEL SETTORE H – PACCHETTO BIKE

ASSICURATO (definizione valida esclusivamente per il settore H – Pacchetto Bike)

Il Contraente che conduce il veicolo, nonché l'insieme delle persone componenti il Nucleo Familiare del Contraente/Assicurato come risultante dallo stato di famiglia. Con riferimento a bambini di età non superiore a 8 anni è garantito il loro trasporto sul veicolo assicurato se regolarmente trasportati su appositi seggiolini omologati e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

DOMICILIO

il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi

GUASTO

il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

INCIDENTE

qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento o uscita di strada.

VEICOLO

la bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì comprese le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Ai fini della presente polizza non rientrano nella definizione di veicolo/velocipede i risciò, i tandem, i monopattini, skateboard, hoverboard, monoruota elettrica.

VIAGGIO

qualsunque spostamento dell'Assicurato che preveda l'utilizzo del Veicolo come sopra definito.

RELATIVE ALLE GARANZIE DEL SETTORE I – PACCHETTO PET**ANIMALE DOMESTICO**

si intende il cane o il gatto muniti di libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip o tatuaggio, i cui dati siano riportati in Polizza, di proprietà del Contraente/Assicurato.

INFORTUNIO

l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche all'animale domestico obiettivamente constatabili.

MALATTIA

ogni alterazione dello stato di salute dell'animale domestico non dipendente da infortunio.

VIAGGIO (definizione valida esclusivamente per l'Assicurazione Assistenza)

lo spostamento a scopo turistico dell'Assicurato che preveda un allontanamento di oltre 100 km dal luogo della sua residenza.

VIAGGIO (definizione valida esclusivamente per l'Assicurazione Rimborso Spese)

lo spostamento a scopo turistico dell'Assicurato che preveda un allontanamento di oltre 100 km dal luogo della sua residenza e che comporti il soggiorno documentabile in una struttura ricettiva.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, eccetto quanto previsto dall'art. 4 – Clausola di buona fede.

ART. 2

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell'aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 3

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 4

CLAUSOLA DI BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 5

ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio eccezion fatta per quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e per quelle di cui è in possesso in modo automatico, quali garanzie accessorie di altri servizi.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Se il Contraente omette dolosamente le comunicazioni di cui sopra, la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

ART. 6

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 C.C., dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le

successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

Il pagamento del premio, solo in caso di frazionamento mensile, può avvenire anche mediante addebito diretto "SDD" sul conto corrente del Contraente. Il Contraente dovrà, in fase di stipula, compilare e sottoscrivere il relativo mandato di addebito diretto sul conto corrente ("mandato SDD") fornito dalla Società così come, in caso di modifica del conto corrente, dovrà darne avviso e compilarne uno nuovo per garantire la continuità dei versamenti. Le richieste di variazione o modifica del mandato SDD dovranno essere effettuate presso il proprio intermediario di riferimento. La Società si impegna a recepire tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Nel caso in cui sia stato convenuto il pagamento con periodicità mensile mediante addebito diretto "SDD", resta convenuto che:

- le prime tre mensilità sono corrisposte in Agenzia all'atto della sottoscrizione;
- l' SDD sarà attivato dalla 4° mensilità.

Si precisa che per ciascuna mensilità da corrispondere con "mandato SDD" saranno esperiti al più due tentativi di addebito, in caso di mancato buon fine anche del secondo tentativo la copertura resta sospesa dalla ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza insoluta e l'addebito SDD è sospeso. Il Contraente dovrà, quindi, recarsi in Agenzia per il pagamento delle rate insolute, la riattivazione della copertura assicurativa e del pagamento premi per le successive rate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 C.C.

Qualora nei 6 mesi dalla scadenza della prima mensilità omessa il Contraente adempia al suo obbligo di pagamento presso l'Agenzia di tutte le mensilità scadute e non pagate, l'assicurazione riprende effetto nei termini sopra previsti. Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento il contratto è risolto di diritto.

Fatta eccezione per l'ipotesi in cui sia stato convenuto il pagamento con SDD, il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e, quali che siano le modalità di pagamento convenute, è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

ART. 7

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dal Contraente e dalla Società.

ART. 8

PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 9

ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

I diritti derivanti dalla polizza, invece, spettano all'Assicurato e il Contraente non potrà farli valere se non con espresso consenso dell'Assicurato stesso.

ART. 10

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali, relativi all'assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

ART. 11

ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI

La Convenzione di cui al testo che segue è valida ed operante esclusivamente quando nella Polizza (mod. 220400) risulta specificato il numero indice iniziale, in mancanza del quale il testo che segue deve intendersi nullo e privo di qualsiasi effetto.

Tutte le garanzie previste dalla presente polizza (fatta eccezione per quelle dei Settori E – Tutela legale, G – Assistenza, H – Pacchetto Bike ed I – Pacchetto Pet, nonché quelle inerenti polizze che prevedono la rateazione mensile) sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT).

Pertanto i valori di base e gli altri importi figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell'indice di scadenza in rapporto all'indice iniziale qui di seguito definiti. L'indice iniziale, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 220400), è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipula dell'assicurazione.

L'indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello della data della quietanza.

Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell'indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall'ISTAT simile a quello dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta. In caso di disaccordo del Contraente, le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo ed il premio della polizza rimarranno quelli risultanti dall'ultima variazione effettuata e ciascuna delle Parti avrà facoltà di rescindere il contratto dalla successiva ricorrenza annuale, con preavviso di 60 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

Gli aumenti e le riduzioni delle somme assicurate, dei massimali o dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) – se espressi in cifra assoluta – e del premio, seguono l'andamento dell'indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva. Nei 30 giorni del termine di rispetto stabilito dall'art. 6 – Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie verrà considerato in vigore l'indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata.

Le Parti hanno facoltà in qualsiasi momento di rinunciare all'applicazione della presente convenzione mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio della polizza rimarranno quelli risultanti dall'ultima variazione effettuata.

ART. 12

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

SETTORE A - INCENDIO

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 13

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Danni al fabbricato e/o al contenuto della casa

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a. **incendio**;
- b. **fulmine**;
- c. **scoppio o esplosione** non causati da ordigni esplosivi, anche se avvenuti all'esterno del fabbricato;
- d. **implosione**;
- e. **rovina di ascensori, montacarichi e simili**, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- f. **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- g. **urto di veicoli stradali o di natanti** non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio;
- h. **caduta di aeromobili e satelliti**, loro parti o cose da essi trasportate;
- i. **caduta corpi celesti**;
- j. **onda sonora** determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- k. **furto di infissi, pluviali e grondaie**, nonché guasti arrecati agli stessi e al fabbricato da parte dei ladri. La garanzia è operante anche se prestata la garanzia Furto e con un limite di indennizzo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;

Per i danni al contenuto, limitatamente alle categorie sotto indicate, l'assicurazione è prestata con i seguenti limiti:

- per i valori: 5% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00;
- per il denaro: 5% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00;
- per i preziosi ed oggetti pregiati: euro 15.000,00 per singolo oggetto;
- per raccolte e collezioni: euro 30.000,00 per singola raccolta e/o collezione.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra ovvero a quelli garantiti dalle garanzie facoltative A, B, C, D, E qualora operanti:

- l. i **danni consequenziali**, ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- m. i **guasti** causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio (garanzia prestata a primo rischio assoluto);
- n. **le spese di demolizione e sgombero, trattamento e smaltimento** dei residui del sinistro e **loro trasporto alla più vicina discarica autorizzata per legge**. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo pari al 10% della somma liquidabile ai termini di polizza e con un massimo di euro 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;

- o. le spese di rimozione, eventuale deposito presso terzi e ricollocamento** delle attrezzature ed arredamento, indispensabili per eseguire le riparazioni delle parti danneggiate del fabbricato. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo pari al 10% della somma liquidabile ai termini di polizza e con un massimo di euro 16.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- p. i danni derivanti dal **mancato godimento dei locali**, se assicurati, in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l'Assicurato locatario debba corrispondere al locatore per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno; nel caso in cui l'Assicurato occupi locali di sua proprietà, i danni di mancato godimento dei medesimi sono compresi in garanzia per l'importo del canone di locazione presumibile ad essi relativo, fermo restando il limite di un anno di cui sopra. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo di euro 6.000,00 per sinistro;
- q. i danni derivanti dalla **perdita delle pigioni** del fabbricato assicurato locato a terzi, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo di euro 6.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- r. le spese di **rimpiaggio combustibile** (nafta, gasolio, kerosene), in caso di spargimento di tali liquidi a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento (comprese le cisterne di contenimento) al servizio del fabbricato o parte di esso. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo di euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- s. le **spese di pensione e custodia per cani e gatti** in caso di mancato godimento dei locali assicurati di cui al presente articolo, lett p). La Società effettua il rimborso agli aventi diritto su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- t. le **perdite indirette**, che verranno forfettariamente indennizzate con un importo supplementare a quanto liquidato a termini di polizza. La garanzia, in deroga all'art. 55, è prestata in aumento alle somme assicurate con un limite di indennizzo pari al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza;
- u. le **spese di urbanizzazione ed onorari di riprogettazione** necessarie per la ricostruzione del fabbricato, anche se tali modifiche sono imposte con provvedimento dall'Autorità. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo di euro 6.000,00 per sinistro;
- v. i danni provocati alle cose assicurate dalla **caduta di antenne, o parti di esse**, dovuta a cause accidentali.

La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio o implosione:

- w. a **indumenti ed oggetti personali, preziosi e valori** quando questi siano portati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto (questa garanzia è operante soltanto nel caso in cui venga assicurata la partita CONTENUTO della dimora abituale). La garanzia è prestata con il limite del 10% per la somma assicurata per il CONTENUTO per sinistro e anno assicurativo;
- x. ai **locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto**, nei casi di responsabilità dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi (questa garanzia è operante nel caso in cui venga assicurata la dimora abituale alla partita FABBRICATO). La garanzia è prestata con il limite di cinque volte la somma assicurata per la partita FABBRICATO, così come risultante in polizza (mod. 220400), con il massimo di euro 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo;

- y. al **contenuto dei locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto**, nei casi di responsabilità dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi (questa garanzia è operante nel caso in cui venga assicurata la partita CONTENUTO della dimora abituale). La garanzia è prestata con il limite di cinque volte la somma assicurata per la partita CONTENUTO, così come risultante in polizza (mod. 220400), con il massimo di euro 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

Danni alle provviste in refrigerazione

La Società indennizza altresì i danni causati da mancato freddo subito dalle provviste in refrigerazione custodite in frigoriferi o congelatori assicurati alla partita CONTENUTO a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero; conseguenti:
- ad eventi garantiti nel presente SETTORE A - INCENDIO;
- oppure
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero.

La garanzia "**Danni alle provviste in refrigerazione**" è prestata con il limite di euro 200,00 per sinistro e per anno assicurativo. Qualora il sinistro si verifichi in una dimora saltuaria, la garanzia è prestata solo limitatamente al periodo di abitazione della stessa da parte del Contraente/Assicurato.

Bonus Cliente Groupama

La società, limitatamente ai sinistri causati da Incendio, Esplosione e Scoppio indennizzabili a termini della presente polizza, che abbiano interessato anche un'autovettura di proprietà del Contraente / Assicurato e/o di un componente del Nucleo familiare, pagherà, a parziale deroga di quanto previsto nella definizione di "Arredamento", un'indennità aggiuntiva massima di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

La garanzia è prestata a condizione che:

- l'autovettura risulti, al momento del sinistro, assicurata con polizza Rc Auto di Groupama Assicurazioni;
- l'autovettura risulti, al momento del sinistro, custodita in autorimessa facente parte del fabbricato assicurato ovvero del maggior immobile di cui tale fabbricato forma eventualmente parte;
- i danni all'autovettura risultino irreparabili.

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se **determinati** da:

- **dolo o colpa grave** delle persone di cui l'Assicurato e/o il Contraente debba rispondere a norma di legge;
- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

Relativamente alle garanzie del presente Settore, con l'esclusione di quella di cui ai comma x) e y) suindicato, valgono le seguenti pattuizioni speciali:

- **indennizzo del valore a nuovo per le partite fabbricato e contenuto** (art. 51 lett. A – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- **parziale deroga alla regola proporzionale** (art. 52– Assicurazione parziale);
- **anticipo sull'indennizzo** (art. 58. – Anticipo sull'indennizzo);
- **onorari e spese del perito** (art. 59 – Onorari e spese del perito).

ART. 14**AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITÀ NATALIZIE E PER MATRIMONIO**

Se l'abitazione relativa all'ubicazione indicata in polizza costituisce dimora abituale del Contraente/Assicurato, la somma indicata in polizza per il contenuto è maggiorata del 10% per il periodo di tempo che va:

- dalle ore 24 del 20 dicembre alle ore 24 del successivo 7 gennaio;
- dalle ore 24 del trentesimo giorno precedente la data di matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di stato di famiglia fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data.

ART. 15**ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni causati da:

- a. atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; atti di terrorismo o sabotaggio;
- b. incendio, scoppio, implosione, esplosione, emanazioni di calore, radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. dolo dell'Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, qualora il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica;
- d. terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- e. smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f. scoppio verificatosi in una macchina o in un impianto se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g. fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h. ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali;

Sono, inoltre, esclusi i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da perdita, alterazione, riduzione della funzionalità, disponibilità o funzionamento di sistemi informatici, hardware, programmi, software, dati, microchip, circuiti integrati o simili dispositivi informatici o non, causati da attacco informatico.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 16

GARANZIA FACOLTATIVA "A" - EVENTI SOCIOPOLITICI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220400)

La Società, a parziale deroga dell'art. 15 lett. a) – Esclusioni, indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, implosione, scoppio anche a mezzo di ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio, furto;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà assicurata, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Ferme restando le esclusioni di cui all' art. 15 lett a) – Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni:

- di frana;
- di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia di euro 200,00 per sinistro.

ART. 17

GARANZIA FACOLTATIVA "B" - FENOMENO ELETTRICO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220400)

La Società, a parziale deroga dell'art. 15 lett g) – Esclusioni, indennizza, in relazione alle garanzie rese operanti Fabbricato e/o Contenuto, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ad apparecchi mobili elettrici e/o elettronici, audio ed audiovisivi, personal computer, nonché pannelli solari e impianti fotovoltaici, impianti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 15 lett g) – Esclusioni in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni:

- a. a lampade elettriche, a resistenze elettriche scoperte;
- b. causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d. dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione della franchigia di euro 300,00 per sinistro.

ART. 18

GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA - AUMENTO FENOMENO ELETTRICO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia stata indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod. 220400)

Con riferimento alla garanzia di cui all'art. 17 - Fenomeno Elettrico, ferme restando le esclusioni ivi previste, il limite di indennizzo si intende elevato dell'importo indicato in Polizza mod. (220400).

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia facoltativa "B" Fenomeno elettrico, sia la GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA - Aumento fenomeno elettrico, la franchigia in esse prevista si applica una sola volta.

ART. 19

GARANZIA FACOLTATIVA "C" - ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA, GELO - RICERCA DEL GUASTO ACQUA CONDOTTA E GAS - ALLAGAMENTO - MAGGIOR CONSUMO DI ACQUA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220400)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

1. spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato, nonché di apparecchiature idrosanitarie (lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi mobili;
2. rottura di tubi interrati (esclusi impianti di irrigazione) anche se non ci sia stato danno materiale e diretto alle cose assicurate;
3. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato;
4. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
5. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato per effetto di gelo;
6. allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua determinati da precipitazioni atmosferiche.
7. l'assicurazione comprende, altresì, con riferimento all'abitazione indicata in polizza (mod. 220400) ed adibita a dimora abituale, il costo del maggior consumo di acqua derivante da perdita occulta purché conseguente ad un sinistro indennizzabile ai sensi dei punti 1. e 2 che precedono. Ai fini della presente garanzia, la Società rimborserà la sola differenza eccedente il 50% della media delle bollette pagate nell'anno precedente nel medesimo periodo. Non è rimborsabile la maggior eccedenza di consumo notificata dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza medesima.

La Società indennizza altresì:

8. le spese, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi dei punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono ovvero di sinistro risarcibile ai sensi della garanzia di RCT se prestata, sostenute per la ricerca del guasto e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato;
9. le spese, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda erogatrice e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, sostenute per:
 - ricercare guasti, riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi, che hanno dato ori-

- gine alla dispersione di gas, facenti parte del fabbricato;
- demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente.

L'estensione di garanzia di cui ai punti 8. e 9. deve intendersi operante solo qualora risulti assicurata la partita FABBRICATO.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 15 - Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni causati da:

- a. umidità, stilloidio;
- b. spargimento di acqua causato da tubazioni interrato relativamente al solo punto 5. sopra indicato;
- c. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato per effetto di gelo, allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro;
- d. relativamente al punto 6. sopra indicato:
 - a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione;
 - avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
 - ai locali interrati o seminterrati e al loro contenuto;
- e. relativamente al punto 7. sopra indicato:
 - rottura di pluviali, grondaie, di apparecchiature idrosanitarie (lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi mobili.

Sono in ogni caso escluse le spese per migliorie del fabbricato.

Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia di euro 250,00 e con i seguenti limiti di indennizzo:

- euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente alla garanzia "Ricerca del guasto acqua condotta e gas";
- euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente ai danni causati da rottura di tubi interrati così come previsto al punto 2 che precede;
- euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente ai danni causati da "allagamento" così come previsto al punto 6 che precede;
- euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente al costo del "maggior consumo di acqua" così come previsto al punto 7 che precede.

Qualora i danni da acqua derivino da un'unica causa la franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso lettera a) dell'art. 64.1 e ultimo capoverso lettera o) dell'art. 64.2 del Settore D) - Responsabilità Civile).

ART. 20

GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA - AUMENTO SPESE RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod 220400)

Con riferimento alla garanzia di cui all'art. 19 - Acqua Condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo - Ricerca del guasto acqua condotta e Gas – Allagamento - Maggior consumo di acqua, di cui ai punti 8 e 9, e ferme restando le esclusioni ivi previste, il

limite di indennizzo si intende elevato dell'importo indicato in Polizza (mod 220400), qualora sia opzionata tale scelta.

La presente Garanzia Facoltativa, non è operante per i danni di cui al punto 2. del precedente art. 19.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione della franchigia di euro 250,00.

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la GARANZIA FACOLTATIVA "C" - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, Rigurgito della rete fognaria, Gelo - Ricerca del guasto acqua condotta e gas – Allagamento - Maggior consumo di acqua, che la GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA – Aumento ricerca e riparazione del guasto – la franchigia in esse prevista si applica una sola volta.

ART. 21

GARANZIA FACOLTATIVA "D" - EVENTI ATMOSFERICI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220400)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

1. uragano, bufera, tempesta;
2. vento e cose da esso trascinate;
3. tromba d'aria;
4. grandine;
5. grandine su fragili;

quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non, nonché i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del fabbricato ed al suo contenuto, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

La Società, inoltre, indennizza i danni provocati dagli eventi espressamente sovra elencati alle cose assicurate dalla caduta di tegole, camini e alberi, solo se opportunamente e diligentemente curati e mantenuti.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 15 – Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura e rigurgito sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico neve;
- umidità, stillo, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- cavi aerei, insegne, tende, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi, impianti fotovoltaici, pannelli solari (sia che siano installati sul tetto che a terra) ed altri impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati, tettoie e quanto in essi contenuto aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro - (salvo che si tratti di porticati formati dal prolungamento della soletta o della

copertura del fabbricato stesso o di tettoie e porticati, la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati - fermo restando l'esclusione del contenuto sottostante);

- capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, pensiline, box e baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato:

- previa detrazione della franchigia di euro 350,00 per sinistro;
- limitatamente al punto 5., la garanzia è prestata con il limite di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 22

GARANZIA FACOLTATIVA "E" CROLLO STRUTTURALE - SOVRACCARICO NEVE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220400)

A. La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti dell'abitazione assicurata, fatto salvo, a parziale deroga dell'art.58 – Rinuncia alla rivalsa, il diritto della Società di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa di costruzione e/o il costruttore per i danni di cui i medesimi debbano rispondere per legge.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 15 non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni:

- a. a fabbricati abusivi
- b. da o conseguenti a inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine, movimenti di terra in genere;
- c. da rottura delle pavimentazioni, fondazioni, pareti, tetti, solai e soffitti determinati dal normale assestamento;
- d. di crepe, fessurazioni e lesioni;
- e. da sovraccarico neve.

Sono esclusi, inoltre, i danni ai fabbricati in corso di costruzione o in fase di modifica e/o ristrutturazione.

La presente garanzia è prestata con il limite del 30% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di euro 75.000,00, previa applicazione del 10% di scoperto per ogni sinistro.

B. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento al fabbricato e/o al contenuto, fermo quanto disposto nella GARANZIA FACOLTATIVA "D" – Eventi Atmosferici di cui all'art. 21 e ad integrazione della stessa.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 15 - Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni causati:

- a. da valanghe e slavine;
- b. da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- c. ai fabbricati non conformi al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali e al loro contenuto;

- d. ai fabbricati in corso di costruzione e/o rifacimento e al loro contenuto (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
- e. ai fabbricati, tettoie e quanto in essi contenuto aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro – (salvo che si tratti di porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del fabbricato stesso o di tettoie e porticati, la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati - fermo restando l'esclusione del contenuto sottostante);
- f. a lucernari, verande, vetrate e serramenti in genere, alle antenne, ai camini, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve sul tetto;
- g. capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, pensiline, box e baracche in legno o plastica e a quanto in essi contenuto.

La presente garanzia è prestata con il limite del 40% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione del 10% di scoperto per ogni sinistro.

ART. 23

CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Le caratteristiche del rischio sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate solo se richiamate in Polizza (mod. 220400) le seguenti dichiarazioni:

D01: L'abitazione assicurata è dotata di rilevatore automatico di gas metano/gpl, installato a norme UNI, con chiusura automatica del contatore o della bombola.

D02: Nell'ambito dei locali adibiti ad abitazione sono presenti bombole di gas con capacità complessiva superiore a 10 Kg.

ART. 24

GARANZIA FACOLTATIVA "F" – TERREMOTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod 220400)

La Società, a parziale deroga dell'art. 15 lett. d) - Esclusioni, alle condizioni di seguito riportate indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - causati da terremoto.

Ferme restando le esclusioni previste all'art. 15 - Esclusioni, la Società non risponde dei danni causati:

- a. da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, alluvioni, maremoti anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b. da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c. da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- d. indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- e. a fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- f. a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento.

Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia i fabbricati, considerati abusivi ai sensi delle vigenti

norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza (mod 220400).

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, secondo la forma richiamata in Polizza (mod 220400), come segue:

- BASE, con il limite per sinistro ed anno assicurativo, del 30% della somma assicurata alla partita Fabbricato, con il massimo di euro 20.000,00.
- ESTESA, con il limite per sinistro ed anno assicurativo, del 100% della somma assicurata alla partita Fabbricato. In tal caso il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% della somma assicurata alla partita Fabbricato.

Bonus Cliente Groupama

La società, rimborsa, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della garanzia prestata nella forma ESTESA, e ferma la somma assicurata:

- le spese di demolizione e sgombero, trattamento e smaltimento dei residui del sinistro e loro trasporto alla più vicina discarica autorizzata per legge con un limite del 10% della somma liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 20.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- le spese relative ad un alloggio alternativo nel caso in cui il fabbricato, adibito a dimora abituale, sia dichiarato inagibile dalla autorità competenti, con un limite del 5% della somma liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia è prestata a condizione che il Contraente sia proprietario di un'autovettura che risulti, al momento del sinistro, assicurata con polizza Rc Auto di Groupama Assicurazioni.

ART. 25

GARANZIA FACOLTATIVA "G" – INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 200400)

La Società, a parziale deroga dell'Art. 15 – Esclusioni, lettera d), indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato causati da:

- fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua determinati da precipitazioni atmosferiche.

La Società non indennizza i danni:

- a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- ai locali interrati o seminterrati.

La garanzia è prestata:

- previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di Euro 10.000,00;

- con il limite del 30% per sinistro e per anno assicurativo della somma assicurata alla partita Fabbricato;
- limitatamente ai danni causati da allagamento, previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di Euro 1.500,00 ed il massimo indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 7.500,00.

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ART. 26

RICORSO TERZI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod. 220400)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 13 – Oggetto dell'assicurazione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino a concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure giuridiche civili e/o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il previo ed espresso consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La garanzia non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

Non sono considerati terzi rispetto all'Assicurato:

- il coniuge;
- il convivente di fatto;
- i genitori dell'Assicurato, se con lui conviventi;
- i figli dell'Assicurato, se con lui conviventi;
- ogni altro parente e/o affine, se convivente con l'Assicurato;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Per i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo il limite massimo di indennizzo non potrà superare euro 50.000,00.

ART. 27**RISCHIO LOCATIVO**

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod. 220400)

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza (vedere articolo 51 lettera E). Fermo quanto previsto all'art. 54, qualora la garanzia sia prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata, non troverà applicazione la regola proporzionale sovra menzionata.

ART. 28**FORMULA MUTUO**

Qualora sia stata prescelta la presente formula assicurativa "**Mutuo**" si precisa che:

- a parziale deroga dell'art. 8, la polizza gravata da vincolo a favore dell'Istituto di Credito mutuario non potrà essere disdetta dall'Assicurato eccetto che dietro presentazione di certificato o documento equivalente, emesso dal medesimo Ente vincolatario, attestante l'estinzione del vincolo;
- in presenza di premio unico anticipato, la Società si impegna, in presenza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima dell'estinzione anticipata o del trasferimento del mutuo e corredata da documentazione attestante l'estinzione o il trasferimento, a restituire al Contraente/Assicurato la parte di premio imponibile residuo. La parte di premio imponibile residuo è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura indicata in Polizza (mod. 220400).
In alternativa alla restituzione della parte di premio imponibile residuo rispetto alla scadenza originaria, la Società, su richiesta del Contraente/Assicurato, si impegna a fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato;
- non sono sottoscrivibili altre garanzie con la medesima polizza, neppure se relative ad altri Settori. Restano pertanto non operanti tutte le condizioni di cui agli articoli dal 13 al 27.

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi:

- a. **incendio**;
- b. **fulmine**;
- c. **scoppio o esplosione** non causati da ordigni esplosivi, anche se avvenuti all'esterno del fabbricato;
- d. **implosione**;
- e. **rovina di ascensori, montacarichi e simili**, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- f. **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli Enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- g. **urto** di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio;
- h. **caduta di aeromobili e satelliti**, loro parti o cose da essi trasportate;
- i. **caduta corpi celesti**;
- j. **onda sonora** determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:

- k. i **danni consequenziali**, ovvero quelli causati alle cose assicurate da **sviluppo di fumi, gas, vapori**, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- l. **guasti** causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio (garanzia prestata a "primo rischio assoluto").

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni **causati da**:

- a. atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio;
- b. incendio, scoppio, implosione, esplosione o da emanazioni di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. dolo dell'Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, qualora il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica;
- d. terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- e. smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f. fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Sono, inoltre, esclusi i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da perdita, alterazione, riduzione della funzionalità, disponibilità o funzionamento di sistemi informatici, hardware, programmi, software, dati, microchip, circuiti integrati o simili dispositivi informatici o non, causati da attacco informatico.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

SETTORE A - INCENDIO

GARANZIA	DOVE
Incendio	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
SETTORE A – INCENDIO

GARANZIE		SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Furto di infissi, pluviali e grondaie e guasti arrecati agli stessi e al fabbricato da parte dei ladri (art. 13 lett. k)				euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni al contenuto (art. 13)	Valori			5% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00
	Denaro			5% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00
	Preziosi ed oggetti pregiati			euro 15.000,00 per singolo oggetto
	Raccolte e collezioni			euro 30.000,00 per singola raccolta e/o collezione
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento (art. 13 lett. n)				10% dell'indennizzo con il massimo di euro 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Spese di rimozione e ricollocamento (art. 13 lett. o)				10% dell'indennizzo con il massimo di euro 16.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni derivanti dal mancato godimento dei locali (art. 13 lett. p)				euro 6.000,00 per sinistro
Perdita delle pigioni (art. 13 lett. q)				euro 6.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Spese di rimpiazzo combustibile (art. 13 lett. r)				euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Spese di pensione e custodia per cani e gatti (art. 13 lett. s)				euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Perdite indirette (art. 13 lett. t)				10% dell'indennizzo
Spese di urbanizzazione ed onorari di riprogettazione (art. 13 lett. u)				euro 6.000,00 per sinistro
Danni a indumenti ed oggetti personali, preziosi e valori (art. 13 lett. w)				10% della somma assicurata per il Contenuto per sinistro e per anno assicurativo
Danni ai locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto (art. 13 lett. x)				cinque volte la somma assicurata per la partita Fabbricato, con il massimo di euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni al contenuto dei locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto (art. 13 lett. y)				cinque volte la somma assicurata per la partita Contenuto, con il massimo di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Danni alle provviste in refrigerazione (art. 13)				euro 200,00 per sinistro e per anno assicurativo
Garanzie facoltative				
"A" - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici (art. 16)			euro 200,00	
"B" - Fenomeno elettrico (art.17)			euro 300,00	euro 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

"C" - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo e spese di ricerca e/o riparazione del guasto (art. 19) Danni causati da rottura di tubi interrati: euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo Danni causati da allagamento: euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo Costi del maggior consumo di acqua: euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo			euro 250,00	Spese di ricerca del guasto acqua condotta e gas: euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
"D" - Eventi atmosferici (art. 21)			euro 350,00	Limitatamente alle ipotesi di grandine su fragili: euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
"E" - Crollo strutturale - Sovraccarico neve (art. 22)	A - Danni da crollo strutturale	10%	euro 500,00	30% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di euro 75.000,00
	B - Danni da sovraccarico neve			40% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo
"F" - Terremoto (art. 24)	Forma base			30% della somma assicurata alla partita Fabbricato per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di euro 20.000,00
	Forma estesa	10% della somma assicurata alla partita Fabbricato		
	Forma estesa - bonus cliente Groupama	Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro		
Spese relative ad un alloggio alternativo nel caso in cui il fabbricato, adibito a dimora abituale, sia dichiarato inagibile				Ferma la somma assicurata: 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
"G" - Inondazione, alluvione e allagamento (art. 25) Danni da allagamento 10% con il minimo di euro 1.500,00	Danni da inondazione e alluvione	10% con il minimo di euro 10.000,00		30% della somma assicurata alla partita Fabbricato per sinistro e per anno assicurativo
	Danni da allagamento	10% con il minimo di euro 1.500,00		Euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Garanzie facoltative a partita separata				
Aumento fenomeno elettrico (art. 18)			franchigia prevista dalla condizione "B" - Fenomeno elettrico (art. 17)	limite indicato in Polizza
Aumento spese ricerca e riparazione del guasto (art. 20)			euro 250,00	limite indicato in Polizza

Ricorso terzi (art. 27)	Per i danni derivanti da interruzioni/sospensioni dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o servizi			20% del massimale stesso
	Per i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo			euro 50.000,00
Norme relative al settore incendio				
Anticipo sull'indennizzo (art. 58)				50% dell'importo risultante con il minimo di euro 25.000,00 ed il massimo di euro 250.000,00
Onorari e spese del perito (art. 59)				5% della somma indennizzabile entro la somma di euro 6.000,00

SETTORE B - FURTO

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

LE GARANZIE DI CUI AL PRESENTE SETTORE SONO PRESTATE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO ED A VALORE A NUOVO, SALVO I PANNELLI SOLARI E GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CHE SONO PRESTATI A VALORE INTERO.

ART. 29

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, relativamente alle **abitazioni adibite a DIMORA ABITUALE o a quelle adibite a DIMORA SALTUARIA**, indennizza i danni materiali e diretti derivati da sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

1. **furto**, a condizione che l'autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
 - a. violandone le difese esterne mediante rottura o scasso;
 - b. violandone le difese esterne mediante uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - c. violandone le difese esterne mediante uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato o ai familiari conviventi o eventuali ospiti. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o sottrazione all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo. In presenza della denuncia di cui sopra l'assicurazione copre le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali o equivalenti per qualità, nonché per l'intervento d'emergenza per consentire l'accesso all'abitazione anche se attuato con scasso;
 - d. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - e. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Sono parificati ai danni da furto i **guasti causati dai ladri** alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

2. **rapina, estorsione** avvenuti nei locali contenenti le cose assicurate, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

La garanzia verrà prestata fino alla concorrenza della somma assicurata "Contenuto", così come indicata in polizza, con i seguenti limiti:

- per preziosi e raccolte e collezioni: 40% della somma assicurata con il massimo di euro 15.000,00;
- per valori e il denaro ovunque posti: 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 per i valori e di euro 2.000,00 per il denaro;
- per gli oggetti pregiati: 50% della somma assicurata con il massimo di euro 15.000,00 per singolo oggetto;
- per mobili, arredamento, indumenti, provviste, attrezzi e dotazioni comuni esclusivamente contenuti in cantine, autorimesse private o locali di ripostiglio non comunicanti con l'abitazione assicurata: 10% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000,00 per singolo oggetto;

L'assicurazione comprende altresì:

3. **danni materiali e diretti** alle cose assicurate commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, compresi gli **atti vandalici**;
4. i **guasti cagionati dai ladri**, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, senza applicare gli eventuali scoperti previsti in polizza. La garanzia è prestata con un limite del 30% della somma "Contenuto" così come indicata in polizza. Il **furto di infissi, pluviali e grondaie** viene equiparato ai guasti cagionati dai ladri. La garanzia è prestata con un limite di euro 1.500,00 per sinistro e anno assicurativo ed è operante in aggiunta a quanto eventualmente previsto nel Settore Incendio.
5. i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di **furto del contenuto di cassette di sicurezza, presso banche o istituti di credito**, locate all'Assicurato. La presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto dalla polizza assicurativa prestata dalla banca o dall'istituto di credito, con il limite del 50% della somma assicurata "Contenuto" così come indicata in polizza.
6. le perdite subite da **uso fraudolento di carte di credito**, escluso il prelievo automatico e funzioni POS, sottratte al titolare a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del presente settore. La garanzia è prestata con un limite del 20% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000,00 per sinistro e anno assicurativo;
7. le spese sostenute per il rifacimento dei documenti sottratti, purché conseguenti a un sinistro indennizzabile ai sensi dei sopraindicati punti 1. e 2. La presente garanzia è prestata con un limite di euro 500,00 per sinistro;
8. le spese sostenute per l'avvenuta sostituzione di serrature **a seguito di smarrimento o sottrazione di chiavi vere**, purché conseguenti al sinistro indennizzabile ai sensi dei sopraindicati punti 1 e 2. La presente garanzia è prestata con un limite di euro 500,00 per sinistro;
9. le spese documentate ed effettivamente sostenute, entro e non oltre 60 giorni dalla data del sinistro, allo scopo di **installare o migliorare gli impianti di prevenzione o di allarme, nonché rafforzare i mezzi di chiusura contenenti le cose assicurate**. La presente garanzia è prestata con un limite di euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora l'**abitazione assicurata sia adibita a DIMORA ABITUALE**, l'assicurazione comprende:

10. **il furto e la rapina di indumenti ed oggetti personali, preziosi, valori e denaro**, quando questi siano portati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in **locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto**. La presente garanzia è prestata con un limite del 10% della somma assicurata "Contenuto" così come indicata in polizza e fermi restando i sottolimiti di indennizzo previsti per le garanzie di cui ai punti 1. e 2.
11. lo **scippo, la rapina, il furto con destrezza** sull'Assicurato e/o sui suoi familiari conviventi, avvenuti al di fuori dei locali dell'abitazione assicurata e nel mondo intero. La presente garanzia non vale per preziosi, valori e denaro che attengano ad attività professionali esercitate, per conto proprio o di terzi, dalla persona derubata. In tali casi, la Società rimborsa altresì le spese per l'avvenuta sostituzione di serrature, rifacimento di documenti, spese di cura a seguito di infortuni, spese di riparazione indumenti personali.

La presente garanzia sarà prestata con un limite del 30% della somma "Contenuto" così come indicata in polizza, con i seguenti limiti:

- euro 7.500,00 per i preziosi;
- euro 3.000,00 ovvero fino alla concorrenza della somma indicata in polizza per il "Conte-

- nuto", qualora quest'ultima risultasse inferiore, per i valori;
- euro 15.000,00 per singolo oggetto per le pellicce;
 - euro 600,00 per il denaro;
 - euro 500,00 per le spese sostenute per l'avvenuta sostituzione di serrature a seguito di smarrimento o sottrazione di chiavi vere, purché conseguenti al sinistro indennizzabile ai sensi del presente punto 11;
 - euro 500,00 per le spese sostenute per il rifacimento di documenti sottratti, purché conseguenti al sinistro indennizzabile ai sensi del presente punto 11;
 - euro 500,00 per le spese di cura a seguito di infortunio, purché conseguenti al sinistro indennizzabile ai sensi del presente punto 11;
 - euro 500,00 per le spese di riparazione indumenti personali, purché conseguenti al sinistro indennizzabile ai sensi del presente punto 11.

Relativamente a preziosi, pellicce, gioielli, denaro e valori in caso di sinistro, ad esclusione della rapina, verrà applicato uno scoperto del 20%.

Bonus Clienti Groupama

L'assicurazione comprende altresì:

1. in caso di evento furto indennizzabile in base al presente settore di garanzia che abbia comportato un danno al contenuto dell'abitazione assicurata, adibita a dimora abituale, non inferiore ad euro 1.000,00, la Società indennizza, se non altrimenti indennizzabili, le eventuali spese sostenute per il riassetto dei locali e del loro contenuto.
2. la presente garanzia, in deroga all'art. 54, è prestata in aumento alle somme assicurate con un limite d'indennizzo di euro 250,00 per sinistro e anno assicurativo.

La garanzia è prestata a condizione che il Contraente / Assicurato sia proprietario di un'autovettura che risulti, al momento del sinistro, assicurata con polizza RC Auto di Groupama Assicurazioni.

ART. 30

AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITÀ NATALIZIE E PER MATRIMONIO

Se l'abitazione relativa all'ubicazione indicata in polizza costituisce dimora abituale del Contraente/Assicurato, la somma indicata in polizza per il contenuto è maggiorata del 10% per il periodo di tempo che va:

- dalle ore 24 del 20 dicembre alle ore 24 del successivo 7 gennaio;
- dalle ore 24 del trentesimo giorno precedente la data di matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di stato di famiglia fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data.

ART. 31

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

- c. agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d. commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- e. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.
- f. derivanti, direttamente o indirettamente, da perdita, alterazione, riduzione della funzionalità, disponibilità o funzionamento di sistemi informatici, hardware, programmi, software, dati, microchip, circuiti integrati o simili dispositivi informatici o non, causati da attacco informatico.

Limitatamente alle abitazioni adibite a dimora abituale:

- g. avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi.
Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del ventesimo giorno.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ART. 32

PREZIOSI, PREGIATI, VALORI E DENARO IN CASSAFORTE/CASSAFORTE A MURO

(in aumento e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 30 - Oggetto dell'Assicurazione)

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod 220400)

La garanzia è prestata per il furto, la rapina e l'estorsione dei preziosi, pregiati, valori e denaro riposti in cassaforte.

In caso di furto la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui al punto 1. dell'art. 29 - Oggetto dell'Assicurazione, abbia violato la cassaforte in uno dei modi previsti al punto 1. lett. a), b), e c) dell'art. 29 - Oggetto dell'Assicurazione.

ART. 33

PANNELLI SOLARI ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220400) sia indicata la relativa somma assicurata.

A parziale deroga di quanto previsto nella definizione di "Contenuto" la Società indennizza i danni materiali e diretti da furto ai "Pannelli Solari e Fotovoltaici / Impianti Fotovoltaici", regolarmente montati ed in uso presso l'abitazione assicurata.

Questa garanzia è prestata a valore intero previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scopperto del 20%.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 34

GARANZIA FACOLTATIVA "H" – PACCHETTO "SENZA LIMITI"

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 200400)

- **Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro:** A deroga di quanto previsto nell'art. 60 - **Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro**, le somme assicurate alle singole partite e i relativi limiti di indennizzo, in caso di sinistro, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Si conviene che dette somme e limiti verranno automaticamente reintegrati nei valori originari. L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri relativi allo stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.
- **Danni indiretti:** l'indennità aggiuntiva (a percentuale) a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione o all'intralcio temporanei, parziali o totali dell'attività, provocati da sinistro risarcibile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata con un limite di indennizzo del 10% del danno liquidabile con il massimo di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 35

GARANZIA FACOLTATIVA "I" - PACCHETTO "ALTA FEDELTA'"

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 200400)

- **Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti dell'Assicurato**, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi ed egli stesso non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- **Truffa tra le mura domestiche:** la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione di denaro e preziosi causato da truffa tra le mura domestiche a danno di tutti i componenti del nucleo familiare di età inferiore a 16 anni o superiore a 60 anni (in seguito, nella presente clausola, denominati Assicurati). La presente garanzia è prestata con il massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Ai fini della validità della presente garanzia per truffa tra le mura domestiche si intende il furto di denaro e di preziosi, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso all'abitazione assicurata consentito dagli Assicurati carpando la loro buona fede. Non sono comunque compresi gli eventi che non comportino una sottrazione di denaro contante e/o preziosi contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggirio. La garanzia opera solo per abitazioni adibite a dimora abituale.

ART. 36

DIFESA ESTERNE

Relativamente ai danni da furto, l'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle

inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Avvertenze

- a) Qualora in caso di furto dovesse risultare che le difese esterne violate presentino caratteristiche non conformi a quelle sopra indicate, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto del 20%.
- b) nessun indennizzo è dovuto dalla Società qualora non sia in atto alcun mezzo di protezione e chiusura della apertura (situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno), attraverso la quale si è introdotto, nell'abitazione assicurata, l'autore del furto. Tuttavia, nel caso in cui all'interno dell'abitazione medesima vi sia la presenza di persone, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto del 20%. Detto scoperto non si cumula con quello previsto al precedente paragrafo a).

Tutte le condizioni stabilite nel presente articolo sono operative anche nei riguardi della garanzia prevista all'art. 29 punto 10. per i locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto.

ART. 37

CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Le caratteristiche sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate solo se richiamate in Polizza (mod. 220400).

D03: L'art. 36 – Difese Esterne si intende abrogato e sostituito dal seguente art. 39 – Difese Esterne particolari soltanto se è stato richiamato il presente punto D03 in Polizza (mod. 220400) relativo alle caratteristiche del rischio.

D04: Nell'abitazione assicurata è presente impianto di allarme antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell'Ordine.

ART. 38

IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

(Valido solo se richiamate le condizioni relative alle caratteristiche del rischio D04)

Qualora l'impianto di allarme antifurto non abbia le caratteristiche dichiarate o non sia stato regolarmente attivato, si precisa che, in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, verrà applicato lo scoperto del 20%. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell'introduzione dei ladri nei locali.

ART. 39

DIFESE ESTERNE PARTICOLARI

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di mm 15 o di acciaio dello spessore minimo di mm 8/10, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;

- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di mm 15, ancorate nel muro, con

luci, se rettangolari, aventi lati di misura non superiore a cm 50 e cm 18 oppure, se non rettangolari, di forma inscritibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di cm 2400.

Avvertenze

- a) Qualora in caso di furto dovesse risultare che le difese esterne violate presentino caratteristiche non conformi a quelle sopra indicate, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto del 20%.
- b) nessun indennizzo è dovuto dalla Società qualora non sia in atto alcun mezzo di protezione e chiusura della apertura (situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno), attraverso la quale si è introdotto, nell'abitazione assicurata, l'autore del furto. Tuttavia, nel caso in cui all'interno dell'abitazione medesima vi sia la presenza di persone, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto del 20%. Detto scoperto non si cumula con quello previsto al precedente paragrafo a).

Tutte le condizioni stabilite nel presente articolo sono operative anche nei riguardi della garanzia prevista all'art. 29 punto 10. per i locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto.

ART. 40

ABITAZIONI ADIBITE A DIMORA SALTUARIA

La garanzia vale per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20%.

ART. 41

CONCOMITANZA DI PIÙ SCOPERTI

Nel caso di concomitanza di più scoperti, salvo quanto diversamente previsto negli artt. 36 e 39, verrà applicato uno scoperto del 30%.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

SETTORE B FURTO

GARANZIA	DOVE
Furto	Italia Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
SETTORE B – FURTO

GARANZIE		SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Furto, rapina o estorsione (art. 29 punto 1-2)	Preziosi e raccolte/collezioni			40% della somma assicurata con il massimo di euro 15.000,00
	Valori (ovunque posti)			10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00
	Denaro (ovunque posto)			10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.000,00
	Oggetti pregiati			50% della somma assicurata con il massimo di euro 15.000,00 per singolo oggetto
	Mobiliario, arredamento, provviste attrezzi e dotazioni comuni contenuti in cantine, autorimesse private o locali di ripostiglio non comunicanti con l'abitazione assicurata			10% con il massimo di euro 1.000,00 per singolo oggetto
Guasti cagionati da ladri (art. 29 punto 4)				30% della somma "Contenuto" - limitatamente al furto di infissi, pluviali e grondaie: euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Furto del contenuto di cassette di sicurezza, presso banche o istituti di credito (art. 29 punto 5)				In eccedenze alla polizza assicurativa prestata dalla banca/istituto di credito nel limite del 50% della somma assicurata sopra il Contenuto
Uso fraudolento di carte di credito (art. 29 punto 6)				20% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Spese per il rifacimento dei documenti sottratti (art. 29 punto 7)				euro 500,00 per sinistro
Spese sostenute per la sostituzione di serrature a seguito di smarrimento o sottrazione di chiavi vere (art. 29 punto 8)				euro 500,00 per sinistro
Spese documentate ed effettivamente sostenute per installare o migliorare gli impianti di prevenzione/allarme o per rafforzare i mezzi di chiusura contenenti le cose assicurate (art. 29 punto 9)				euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Furto, rapina di indumenti ed oggetti personali, preziosi, valori e denaro in locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto (art. 29 punto 10)				10% della somma assicurata "Contenuto" (salvo i sottolimiti previsti per le garanzie al punto 1-2)
Scippo, rapina, furto con destrezza (art. 29 punto 11)	Preziosi	20% (escluso il caso di rapina)		30% della somma Contenuto con il limite di euro 7.500,00
	Valori			30% della somma Contenuto con il limite di euro 3.000,00
	Pellicce			30% della somma Contenuto con il limite di euro 15.000,00 per singolo oggetto
	Denaro			30% della somma Contenuto con il limite di euro 600,00
	Spese sostenute per l'avvenuta sostituzione di serrature a seguito di smarrimento o sottrazione di chiavi vere			30% della somma Contenuto con il limite di euro 500,00
	Spese per il rifacimento di documenti sottratti			
	Spese a seguito di infortunio			
	Spese di riparazione di indumenti personali			

Bonus clienti Groupama (art. 29)	Spese per il riassetto dei locali e del loro contenuto			euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo
Garanzie facoltative a partita separata				
Pannelli solari ed impianti fotovoltaici (art. 33)		20%		
Garanzie facoltative				
"H" - Pacchetto "senza limiti" (art.34)	Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro			Somme e limiti automaticamente reintegrati nei valori originali entro il limite, per anno assicurativo, della somma inizialmente assicurata
	Danni indiretti			10% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
"I" - Pacchetto "alta fedeltà" (art. 35)				Limitatamente alla truffa tra le mura domestiche: euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Difese esterne (art. 36)	In caso di difese esterne non conformi (lett. a)	20%		
	In caso di assenza di mezzi di protezione o chiusura, purché in presenza di persone (lett. b)			
Impianto di allarme antifurto (art. 38)	limitatamente al caso in cui non sia attivato oppure non abbia le caratteristiche dichiarate	20%		
Difese esterne particolari (art. 39)	In caso di difese esterne non conformi (lett. a)	20%		
	In caso di assenza di mezzi di protezione o chiusura, purché in presenza di persone (lett. b)			
Abitazioni adibite a dimora saltuaria (art.40)		20%		
Concomitanza di più scoperti (art. 41)		30%		

SETTORE C - ROTTURA LASTRE**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 42****OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza le spese necessarie per rimpiazzare le lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi:

- per cause accidentali;
- in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati;
- in conseguenza di atti vandalici o dolosi;
- in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio, la presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà assicurata;
- in conseguenza di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non.

Le garanzie di cui al presente articolo sono prestate a primo rischio assoluto.

In caso di sinistro che risulti indennizzabile anche in base alle garanzie di cui ai Settori A – INCENDIO e/o B - FURTO, se prestate, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta da dette garanzie.

Relativamente alle garanzie del presente settore vale la seguente pattuizione speciale:

rinuncia alla rivalsa (art. 57) - Rinuncia alla rivalsa.

ART. 43**ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c. causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;

sono inoltre esclusi i danni:

- e. a lastre e lucernari aventi valore artistico;
- f. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
- g. causati da vizio di costruzione o da difetto di fabbricazione;
- h. di rigatura, segnatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

NORME COMUNI AI SETTORI

A – INCENDIO, B – FURTO, C – ROTTURA LASTRE

ART. 44

TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 45

ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

NORME COMUNI AI SETTORI A – INCENDIO, B – FURTO

ART. 46

TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso alla Società indicando la nuova ubicazione del rischio.

In tal caso la garanzia continuerà ad operare sia sulla vecchia, sia sulla nuova ubicazione fino al quindicesimo giorno successivo alla data di inizio trasloco o, se anteriore, alla data della comunicazione, a condizione che la nuova di- mora assicurata sia ubicata entro i confini della Repubblica italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Trascorso tale termine, la garanzia dovrà intendersi operante solo sulla nuova ubicazione, salvo quanto previsto all'art. 2 - Aggravamento del rischio.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO:

SETTORI A- INCENDIO, B- FURTO, C- ROTTURA LASTRE

ART. 47

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;

- c. in caso di incendio, furto, rapina, sinistro presumibilmente doloso e comunque ove previsto per legge, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
- d. denunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- e. conservare e custodire tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f. fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione dei danni e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del relativo valore, mettendo comunque a disposizione, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche

L'inadempimento di uno degli obblighi previsti alle lettere a), b), c), d), e del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo anche ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 48

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 49

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, salvo quanto previsto per il SETTORE A - INCENDIO all'art. 59 - Onorari e spese del perito.

ART. 50**MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 47 - Obblighi in caso di sinistro;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il loro valore secondo i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 51 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- d. procedere alla stima ed alla liquidazione dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella polizza (mod. 220400).

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto alla lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

In ogni caso la Società e il Contraente possono intraprendere ogni azione inerente l'indennizzabilità del danno.

ART. 51**VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO****A. Fabbricato e Contenuto**

(esclusi "locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto e relativo contenuto", "rischio locativo", "titoli di credito - valori" ed eccetto quanto previsto dall'art. 56 - "Valore a nuovo primo anno").

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte - avevano al momento del sinistro, è ottenuta seguendo i seguenti criteri:

1. **FABBRICATO** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
2. **CONTENUTO** - si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

L'ammontare del danno si determina:

- 1.1. per il **FABBRICATO** stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- 2.1. per il **CONTENUTO, con esclusione di mobilio, arredi e utensili per uso di casa o personale elettrici o non, apparecchi audio ed audiovisivi, home computers e personal computers, apparecchi telefonici**, stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui.

Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene facente parte del contenuto (eccezion fatta per quanto espressamente escluso al 2.1.) un importo superiore al triplo del relativo valore determinato applicando alla stima del punto 2. che precede un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

B. Mobilio, arredi e utensili per uso di casa o personale non elettrici

Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro viene determinato applicando la stima effettuata come al paragrafo A punto 2. che precede.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo del mobilio, arredi e utensili per uso di casa o personale non elettrici e deducendo poi da tale risultato il valore a nuovo delle cose di questo medesimo genere illese ed il valore residuo di quelle solo danneggiate.

C. Utensili per uso di casa o personale elettrici, apparecchi audio ed audiovisivi, home computers e personal computers, apparecchi telefonici

Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro viene determinato applicando la stima effettuata come al paragrafo A punto 2. che precede.

L'ammontare del danno si determina stimando:

- per le cose per le quali non siano trascorsi più di quattro anni dall'acquisto, la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo di **utensili per uso di casa o personale elettrici, apparecchi audio ed audiovisivi, home computers e personal computers, apparecchi telefonici** e deducendo poi da tale risultato il valore a nuovo delle cose di questo medesimo genere illese ed il valore residuo di quelle solo danneggiate.
- per le altre, la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui.

Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene un importo superiore al triplo del relativo valore determinato applicando alla stima che precede un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

Resta altresì convenuto che, per i punti A. B. e C., che precedono il pagamento dell'intero indennizzo e/o del rimpiazzo o ripristino avrà luogo solo dopo la ricostruzione o riparazione del fabbricato e/o del rimpiazzo o ripristino del contenuto danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente.

La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per l'assicuratore) da realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore; qualora le opere o il rimpiazzo del contenuto non vengano realizzate nei termini di 12 mesi di cui sopra, la Società limita l'indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro.

D. Locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto e relativo contenuto (Settore A - Incendio)

Il valore delle mura dei locali al momento del sinistro viene determinato come previsto al successivo paragrafo E. Il valore del contenuto al momento del sinistro viene determinato applicando alla stima effettuata come al paragrafo A., punto 2., il deprezzamento di cui al punto A. 2.1.

L'ammontare del danno si determina applicando il suddetto deprezzamento alla spesa neces-

saria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

E. Rischio locativo (Settore A - Incendio)

Il valore del fabbricato al momento del sinistro viene determinato applicando la stima effettuata come al paragrafo A. punto 1.

F. Titoli di credito (valori) (Settore A - Incendio e B - Furto)

Il Contraente o l'Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società rimborserà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:

1. l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
2. il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
3. la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
4. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valore, la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti, danneggiati o sottratti possano essere duplicati, l'indennizzo verrà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

ART. 52

ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte sulla base di quanto stabilito all'art. 51 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del sinistro di oltre il 20% la relativa somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Il presente disposto non è operante:

- in caso di sinistro indennizzabile a termini del Settore A - Incendio che abbia colpito il Fabbricato e/o il Contenuto e qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale o inferiore ad Euro 1.000,00;
- per le garanzie prestate a primo rischio assoluto.

ART. 53

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Fermo quanto stabilito all'art. 5, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato è altresì tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 54**LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 55**PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dagli artt. 15 lett. c) – Esclusioni, 31 lett. c) e d) – Esclusioni, 43 lett. c) – Esclusioni.

ART. 56**VALORE A NUOVO PRIMO ANNO**

Relativamente al Settore Furto e a parziale deroga dell'art. 51 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", in presenza di idonea documentazione valida ai fini fiscali riportante la data d'acquisto e l'importo pagato, relativamente alle cose acquistate a nuovo per le quali non sia trascorso più di 1 anno dall'acquisto stesso, l'attribuzione del valore è ottenuta stimando il valore a nuovo, intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità, con il limite massimo dell'importo riportato nella relativa documentazione. Sono escluse totalmente dall'assicurazione valore a nuovo le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro.

NORME RELATIVE AL SETTORE A – INCENDIO**ART. 57****RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del sinistro, purchè l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il medesimo.

ART. 58**ANTICIPO SULL'INDENNIZZO**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, e comunque in una somma non maggiore di euro 250.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in una somma pari almeno a euro 25.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra, dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 60 giorni dal pagamento dell'indennità, determinata come sopra, l'Assicurato potrà ottenere un ulteriore anticipo (uno solo) sul pagamento spettantegli. Tale ulteriore anticipo sarà determinato tenendo conto dello stato dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.

ART. 59**ONORARI E SPESE DEL PERITO**

In caso di danno indennizzabile a termini della garanzia Incendio, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 49 - Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente o dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fermo quanto previsto dall'art. 54 - Limite massimo dell'indennizzo.

La presente garanzia è prestata con un limite del 5% della somma indennizzabile e comunque non oltre la somma di euro 6.000,00.

NORME RELATIVE AL SETTORE B - FURTO**ART. 60****RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO**

In caso di sinistro la somma assicurata ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio, eccetto quanto previsto dall'art. 34 - GARANZIA FACOLTATIVA "H" - Pacchetto "Senza Limiti" limitatamente a reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro.

ART. 61**RECUPERO DELLE COSE RUBATE**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

NORME RELATIVE AL SETTORE C - ROTTURA LASTRE**ART. 62****RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del sinistro, purchè l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il medesimo.

SETTORE D - RESPONSABILITÀ CIVILE COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 63

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione:

1. alla proprietà e alla conduzione del fabbricato e relative pertinenze cui è riferita l'assicurazione.

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220400) sia indicato il relativo massimale

Sono inoltre compresi i danni:

- a. a cose, prodotti da spargimento d'acqua, da rigurgiti di fognature, purché conseguenti a rotture accidentali di:
 - tubazioni o condutture;
 - impianti tecnici (idrici, igienici e termici).

La presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di euro 250,00. Per i danni d'acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati. (cfr. ultimo capoverso art. 19 del Settore A - INCENDIO).

- b. cagionati da caduta di antenne televisive centralizzate, pannelli solari ed impianti fotovoltaici;
- c. verificatisi negli spazi di proprietà dell'Assicurato, adiacenti e pertinenti al fabbricato stesso, compresi i danni da caduta accidentale degli alberi e loro parti, e quelli derivanti da non tempestivo sgombero di neve e di ghiaccio dai detti spazi e da tetti, balconi e terrazze;
- d. derivanti all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione che interessino il fabbricato di sua proprietà e dei familiari con lui conviventi;
- e. derivanti all'Assicurato in qualità di proprietario dell'abitazione concessa in locazione o in comodato d'uso.

La garanzia opera per i fatti riguardanti la conduzione dell'abitazione e/o l'uso del contenuto, la cui responsabilità civile ricade a qualunque titolo sul locatore, per:

- danni causati a terzi dai conduttori dell'abitazione;
 - morte e lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art.583 del Codice Penale, subite dai conduttori dell'abitazione.
- f. danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata entro il limite del 20% del massimale, così come indicato in polizza, per sinistro e per anno assicurativo;
 - g. conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel

sottosuolo suscettibile di sfruttamento. La presente garanzia è prestata con il limite massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

e/o

2. a fatti della vita privata con garanzia estesa al mondo intero con esclusione dei rischi inerenti l'attività professionale

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod.220400) sia indicato il relativo massimale

A maggior chiarimento si precisa che sono compresi i danni derivanti da:

- a. proprietà, guida ed uso di biciclette, comprese quelle a pedalata assistita, skateboard elettrico, hoverboard, monoruota elettrica, golfcar, veicoli non a motore, giocattoli a motore elettrico e i droni giocattolo;
- b. proprietà, guida ed uso di carrozzelle a motore elettrico da parte di portatori di handicap;
- c. responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori, sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o il trasporto di persone, messi in moto o in circolazione all'insaputa dell'Assicurato. Limitatamente a questo punto, l'assicurazione è prestata entro il limite del 50% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo;
- d. normale attività del tempo libero (bricolage, pesca, giardinaggio, campeggio, hobbistica, modellismo, partecipazione ad attività scolastiche);
- e. esercizio di attività sportive in qualità di dilettante, compresa nautica a remi ed a vela, purché l'imbarcazione sia di lunghezza inferiore a mt 6.50;
- f. proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- g. proprietà e possesso di animali domestici, esclusi cani;
- h. uso di cavalli e di altri animali da sella, nonché dalla proprietà degli stessi;
- i. consumo di cibi e bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione o avvelenamento;
- j. infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute per effetto di acqua, detersivi o cera sui pavimenti;
- k. giochi dei bambini;
- l. attività di volontariato prestate anche presso le associazioni, ma non come iscritti alle stesse;
- m. conduzione della dimora abituale e saltuaria, compresi:
 - uso di apparecchi domestici;
 - caduta di antenne non centralizzate installate sul tetto o balconi;
 - caduta di antenne centralizzate installate sul tetto (questa garanzia è limitata alla sola responsabilità dell'Assicurato per la parte di fabbricato di sua proprietà e per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune);
 - caduta all'esterno di oggetti;
 - impianti sportivi, giochi e piscine;
 - mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti, ferma l'esclusione delle cose di loro proprietà o in uso. La garanzia del presente Settore vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato e/o alle persone componenti il suo nucleo familiare da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere;
 - spargimento d'acqua. La presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di euro 250,00. Per i danni d'acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero

dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso art. 19 - Settore A - INCENDIO).

- n. danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata entro il limite del 20% del massimale, così come indicato in polizza, per sinistro e per anno assicurativo;
- o. violazione della normativa sulla Privacy di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., i danni di immagine, i danni alla vita di relazione e i danni alla reputazione causati da figli minori dell'Assicurato – sempreché con lo stesso conviventi e come tali risultanti dal Certificato di Stato di Famiglia – determinati da comportamenti afferenti alla pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto dalla legge al riguardo, e nel caso di minori senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti ad essi per legge equiparati.
La garanzia opera sempreché siano state rispettate le norme regolamentari per l'iscrizione al social network e alle piattaforme internet sopramenzionate.
La garanzia opera con il limite del 20% del massimale con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione di una franchigia di euro 500,00 per sinistro. La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, di Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- p. conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. La presente garanzia è prestata con il limite massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora siano prestate contemporaneamente le garanzie ai presenti punti 1. e 2., la garanzia è estesa anche alla proprietà della dimora abituale e/o saltuaria non indicata nella Polizza (mod. 220440), purché ubicate nel territorio italiano.

Bonus Clienti Groupama

A parziale deroga dell'art 68) lett c) - Esclusioni, la garanzia comprende i danni corporali provocati dal Contraente / Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare, in qualità di trasportati su veicoli e/o natanti di proprietà altrui, inclusi i terzi trasportati sui veicoli e/o natanti stessi. Sono esclusi in ogni caso i danni materiali al veicolo e/o natante sui quali gli Assicurati sono trasportati.

L'assicurazione è prestata entro il limite del 50% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia è prestata a condizione che il Contraente sia proprietario di un'autovettura che risulti, al momento del sinistro, assicurata con polizza Rc Auto di Groupama Assicurazioni;

Le garanzie del presente Settore sono prestate fino a concorrenza, per ciascun sinistro, del massimale convenuto, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà.

3. la garanzia per fatti della vita privata è estesa inoltre ai figli del Contraente (purché di età non superiore a 28 anni) non facenti parte del nucleo familiare, poiché residenti altrove per motivi di studio, ai figli minori affidati all'altro coniuge e ai minori in affidamento familiare per il periodo dell'affidamento stesso.

ART. 64**RESPONSABILITÀ ADDETTI DOMESTICI, BADANTI, COLLABORATORI FAMILIARI IN GENERE**

La Società, oltre a quanto previsto all'art. 63 punto 2. - Oggetto dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.), si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare anche per:

- a. i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- b. i danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici.

Sono parificati agli addetti ai servizi domestici gli incaricati della sorveglianza dei figli minori, i badanti ed i collaboratori familiari in genere.

ART. 65**PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati terzi, ai fini dell'assicurazione prestata con il presente Settore di garanzie:

- a)
 - il coniuge
 - il convivente di fatto
 - le persone iscritte nello stato di famiglia del Contraente
 - i genitori
 - i figli dell'Assicurato
 - nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) limitatamente ai danni da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato stesso, sono considerati terzi i figli e i genitori dell'Assicurato, purchè con lui non conviventi.

ART. 66**ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a. provocati da umidità, stilloidico, insalubrità dei locali;
- b. derivanti dalla rottura di tubazioni, condutture e/o impianti tecnici interrati;
- c. derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore ed aeromobili su strade private e su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, ovvero di natanti durante la navigazione o la giacenza in acqua, salvo quanto previsto all'art. 63 punto 2. lett. a) e c) - Oggetto dell'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);
- d. derivanti da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e. da esercizio da parte dell'Assicurato o di terzi di industrie, commerci, arti e professioni;
- f. da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g. a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate o scaricate;
- h. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i. derivanti dall'esercizio della caccia compreso l'uso di cani;

- j. derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante o pugilato o sports aerei in genere;
- k. derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma e misura l'asbesto;
- l. subiti dalle cose assicurate ed indennizzabili in base alle garanzie di cui al SETTORE A - INCENDIO;
- m. derivanti da cani;
- n. derivanti dall'esercizio dell'attività di Bed&Breakfast/Affittacamere, nonché dalla responsabilità verso i clienti fruitori di detti servizi;
- o. causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
 - la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
 - le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
 - l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 67

FABBRICATI IN CONDOMINIO, LIMITATAMENTE ALLA GARANZIA PER LA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 68

GARANZIA FACOLTATIVA "M" – ESERCIZIO DI BED & BREAKFAST/AFFITTACAMERE - RESPONSABILITÀ CIVILE PER COSE PORTATE DAI CLIENTI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 200400)

In deroga al disposto dell'art. 66 lett. n) – Esclusioni, la garanzia si estende all'esercizio dell'attività indicata in polizza (mod. 220400) e alla responsabilità verso i clienti fruitori del servizio. A parziale deroga dell'art. 66 lett. f) e g) – Esclusioni, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli art.1783,1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento (anche se conseguenti ad incendio) delle cose portate nel bed & breakfast/affittacamere dai Clienti stessi, consegnate o non consegnate all'Assicurato. Sono da intendersi "non consegnate" anche le cose riposte dai clienti in mezzi di custodia collocate nelle singole camere. La garanzia è prestata nell'ambito del massimale R.C.T. indicato in polizza (mod. 220400), con il limite per ogni cliente danneggiato di euro 1.000,00 e con il limite, per sinistro e per anno assicurativo di euro 2.000,00. quale che sia il numero di clienti danneggiati. Agli effetti dell'applicazione del limite di risarcimento che precede, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente. Relativamente ai preziosi e valori portati dai clienti e non consegnati in custodia all'Assicurato o che lo stesso abbia rifiutato di ricevere in custodia, la garanzia è limitata ad un importo pari al 40% del limite per ogni cliente danneggiato ed è prestata con l'applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ogni sinistro con il minimo di euro 150,00.

Sono esclusi dalla garanzia:

- i preziosi e i valori consegnati all'esercente del bed & breakfast/affittacamere;
- veicoli dei clienti;
- i danni cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

L'assicurazione vale purché l'attività sia regolarmente denunciata e venga svolta nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza (mod. 220400) sulla base della normativa regionale vigente.

ART. 69

GARANZIA FACOLTATIVA "N" - PROPRIETÀ ED USO DI CANI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 200400)

In deroga al disposto dell'art. 63 punto 2 lett. g) – Oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e dell'art. 66 lett. m) - Esclusioni, la Società indennizza i danni derivanti da proprietà ed uso di cani anche da guardia. La garanzia è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l'animale, a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato. Fatta eccezione per i danni cagionati da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti, la presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di euro 100,00 per sinistro. Relativamente ai "cani pericolosi", appartenenti cioè alle seguenti razze o incroci: - American Bulldog, American Staffordshire terrier, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia Centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pit bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Toroniak, Tosa, la garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia di euro 300,00 per sinistro. In caso di coesistenza di altra assicurazione RC la polizza opererà a secondo rischio.

ART. 70**GARANZIA FACOLTATIVA "O" - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CACCIATORE**

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui, in Polizza (mod.220400) sia indicato il relativo massimale

In deroga al disposto dell'art. 66 lett. i) – Esclusioni, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, così come identificato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità delle disposizioni di legge.

Sono compresi in garanzia i danni provocati dai cani impiegati dall'Assicurato durante l'esercizio della caccia. L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità del Contraente indicato in Polizza (mod. 220400).

La garanzia non è operante:

- a. se l'Assicurato non sia in possesso dei requisiti di età e di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria previsti per legge;
- b. se l'Assicurato non sia in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- c. se l'attività venatoria venga svolta con mezzi non consentiti dalla legge, nonché in luoghi ed in periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- d. per danni da incendio;
- e. per danni anche da furto a cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- f. per danni inerenti alla proprietà ed all'uso di mezzi di trasporto o di locomozione in genere;
- g. derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE**SETTORE D – RESPONSABILITÀ CIVILE**

GARANZIA	DOVE
Responsabilità civile	Mondo intero

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO**SETTORE D – RESPONSABILITÀ CIVILE**

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
R.C.T. per fatto accidentale in relazione alla proprietà e alla conduzione del fabbricato e relative pertinenze cui è riferita l'assicurazione (art. 63 punto 1)	Danni a cose prodotti da spargimento di acqua o rigurgiti di fognature (lett. a)	euro 250,00	
	Danni da interruzione/ sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o servizi (lett. f)		20% del massimale per sinistro e per anno assicurativo
	Danni conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento (lett. g)		euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

R.C.T vita privata (art. 63 punto 2)	Danni derivanti da spargimento di acqua (lett. m):		euro 250,00	
	Danni da violazione della normativa sulla Privacy, i danni di immagine, i danni alla vita di relazione e i danni alla reputazione causati da figli minori dell'Assicurato		Euro 500,00	20% del massimale con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento			euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Danni da interruzione/ sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o servizi (lett. n)			20% del massimale per sinistro e per anno assicurativo
R.C.T vita privata (art. 63 punto 2) Bonus clienti Groupama	Danni corporali provocati dal Contraente / Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare, in qualità di trasportati su veicoli e/o natanti di proprietà altrui			50% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo
Garanzie facoltative				
"M" - Esercizio di bed & breakfast/ affittacamere - Responsabilità civile per cose portate dai clienti (art.68)				Entro il massimale R.C.T. con il limite di euro 1.000,00 per singolo danneggiato e con il limite, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 2.000,00
	Preziosi e valori non consegnati o che l'Assicurato abbia rifiutato di ricevere in custodia	10% di ogni sinistro con il minimo di euro 150,00		40% del limite per ogni cliente danneggiato
"N" - Proprietà ed uso di cani (art. 69)			euro 100,00 (esclusi i cani da accompagnamento non vedenti)	
	Limitatamente ai Cani pericolosi		euro 300,00	

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**SETTORE D – RESPONSABILITÀ CIVILE****ART. 71****OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. La denuncia deve in specifico contenere oltre alla narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, i cognomi e nomi e gli indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, nonché la data e le cause del sinistro. Inoltre il Contraente o l'Assicurato deve poi far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi all'acquisizione degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole.

ART. 72**GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI**

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, sia penale, sia amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato per il pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Fermo quanto precede, in caso di definizione transattiva o giudiziale del sinistro, la Società tuttavia si impegna a continuare la gestione in sede giudiziale e/o penale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta definizione.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale e amministrativa.

ART. 73**CORRESPONSABILITÀ**

La copertura assicurativa è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza (mod.220400). Detto massimale per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti tra quelli indicati nella definizione di ASSICURATO contenuta nelle DEFINIZIONI delle presenti Condizioni di Assicurazione (mod. 220399).

SETTORE E - TUTELA LEGALE**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 74****PREMESSA**

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

ART. 75**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

1. La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nel successivo **art. 83 – Prestazioni garantite** del presente Settore di garanzia. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.
2. Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.
3. Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.
4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.
5. Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.
6. L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.
7. La Società e/o ARAG non si assume il pagamento:
 - di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
 - delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

ART. 76**INSORGENZA DEL SINISTRO**

1. Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende **la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:**

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;

- la violazione o presunta violazione del contratto;
 - la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
 - il deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.
- In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
- 2.** La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:
- durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
 - trascorsi 2 (due) anni dalla data di effetto del contratto, per il deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione;
 - trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.
- 3.** Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.
- 4.** Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
- 5.** In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la prestazione viene garantita con un unico massimale per sinistro che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese di cui all'art. 75 – Oggetto dell'assicurazione.

ART. 77

TERMINI DI DENUNCIA DEL SINISTRO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA

1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società e/o ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal presente contratto.
2. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.
3. L'Assicurato deve informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
4. In mancanza, la Società e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

ART. 78

GESTIONE DEL SINISTRO

- 1) Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della

- vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.
- 2) Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad ARAG di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 79 – Libera scelta del legale per la fase giudiziale.
 - 3) In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 79-Libera scelta del legale per la fase giudiziale
 - 4) La prestazione assicurativa viene garantita anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.
 - 5) In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate da ARAG.
 - 6) ARAG non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.

ART. 79

LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LA FASE GIUDIZIALE

- 1) L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del luogo di residenza dell'Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo del domiciliatario.
- 2) L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.
- 3) La Società e/o ARAG non è responsabile dell'operato degli Avvocati.

ART. 80

DISACCORDO CON LA SOCIETÀ E CONFLITTO DI INTERESSE

- 1) In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
- 2) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

ART. 81

RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DA ARAG

- 1) Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.
- 2) In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 75 – Oggetto dell'Assicurazione, ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

ART. 82

ASSICURATI

- Le prestazioni di cui all'art. 75 – Oggetto dell'Assicurazione vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:

- il Contraente;
- il coniuge o partner convivente del Contraente;
- i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;

Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.

ART. 83

PRESTAZIONI GARANTITE

Le prestazioni vengono garantite alle persone assicurate come descritto di seguito:

- nell'ambito della vita privata
- in veste di conduttori o proprietari dell'abitazione principale e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente utilizzate.

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 75 – Oggetto dell' Assicurazione per i sinistri relativi a:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia opera anche in qualità di proprietari di animali domestici, utenti del web e utilizzatori di velocipedi.
2. Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La garanzia opera anche in qualità di proprietari di animali domestici, utenti del web e utilizzatori di velocipedi. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, ARAG anticiperà all'Assicurato le spese legali fino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.
3. Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a 200 euro e inferiore a 52.000 euro. La garanzia opera anche in qualità di proprietari di animali domestici e di velocipedi.

3.1 Sono inoltre comprese le seguenti vertenze contrattuali relative:

- all'acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);
 - alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web.
4. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network. La garanzia opera anche in qualità di proprietari di animali domestici e utilizzatori di velocipedi.
 5. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi a seguito di incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici;

6. **Spese di resistenza extracontrattuali.** La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile:

- non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza.

Qualora l'assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive.

La prestazione non opera nel caso in cui:

- l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite;
- il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.
- la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il premio o l'adeguamento del premio o perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato.

La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile.

L'operatività della presente prestazione è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, in merito alla copertura del sinistro.

La prestazione opera in deroga all'art. 75 – Oggetto dell' Assicurazione comma 7.

7. **Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali** relativamente ad immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione purché la richiesta sia avvenuta in costanza di polizza.

8. **Vertenze relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.**

9. **Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali.**

10. **Impugnazione delle delibere assembleari condominiali** degli immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.

11. **Opposizione avverso provvedimenti amministrativi:**

- in ambito vita privata per sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a euro 200,00 (duecento). La presente garanzia opera anche in qualità di proprietari di animali domestici.
- In relazione agli immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, relativamente a opere di ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. La prestazione viene fornita agli assicurati in qualità di committente dei lavori in caso di sanzioni amministrative non pecuniarie o pecuniarie purché di importo determinato in misura superiore a euro 200,00 (duecento).

12. Atti di volontaria giurisdizione:**12.1 Ricorso al Tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio.**

La prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi. L'eventuale successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che:

- a) la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un sinistro gestito da ARAG;
- b) vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio;

Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti e pertanto il massimale di polizza per sinistro resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio;

La presente prestazione non opera laddove la polizza sia per Contraente "Single".

12.2. Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto.

12.3 Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto.

ART. 84**ESCLUSIONI**

Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

- a) al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) alla materia fiscale o amministrativa;
- c) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, o relativi a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci;
- g) al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- h) a vertenze derivanti dalla circolazione, dalla proprietà o dalla guida di veicoli, anche qualora viaggino su tracciato veicolato o su funi metalliche, di aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi da diporto e di natanti da diporto (ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.171/2005). Le prestazioni non sono valide anche per sinistri occorsi in occasione dell'uso professionale dei mezzi assicurati;
- i) a fatti dolosi delle persone;
- l) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- m) alla violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- n) a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- o) all'esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria di ostetrica o all'attività di lavoro autonomo o di impresa;
- p) per controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica,

- salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- q) ai casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
 - r) a immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione principale o secondaria dell'Assicurato;
 - s) alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, e a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
 - t) a casi di adesione a class action;
 - u) a casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale;
 - v) alla difesa penale per abuso di minori;
 - z) a vertenze con la Società.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 85

GARANZIA FACOLTATIVA P – LAVORO DIPENDENTE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 200400)

Agli Assicurati vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 75 – Oggetto dell'Assicurazione per i casi relativi alla loro attività lavorativa in veste di lavoratori dipendenti, con esclusione dell'esercizio della professione medica della professione sanitaria di ostetrica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o di altre tipologie di collaborazione. Limitatamente alla prestazione Difesa penale con esclusione degli amministratori e dipendenti di Enti Pubblici.

Le garanzie valgono per:

1. Sostenere vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. La prestazione opera, laddove previsto, anche qualora le vertenze siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR).
2. Sostenere vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali.
3. La richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
4. La difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
5. La difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la ARAG anticiperà all'Assicurato le spese legali fino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

ART. 86**GARANZIA FACOLTATIVA Q – CONTROVERSIE CON I LOCATARI**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 200400)

Gli oneri previsti all'Art. 75 – Oggetto dell'Assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestati all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'unità immobiliare indicata in polizza e locata a terzi ad uso abitativo o commerciale per:

1. La richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi ivi compresi i danni arrecati dall'inquilino, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
2. La difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
3. Le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso con esclusione dell'azione di recupero dei canoni arretrati. A parziale deroga dell'Art. 76 – Insorgenza del caso assicurativo, la presente prestazione viene garantita per i casi assicurativi insorti trascorsi 120 (centoventi) gg. dalla decorrenza della polizza. La prestazione viene garantita con il limite di euro 2.000,00 (duemila) per sinistro e con applicazione di una franchigia fissa e assoluta di euro 200,00 (duecento).

ART. 87**GARANZIA FACOLTATIVA R – BED & BREAKFAST**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 200400)

Gli oneri previsti all'Art. 75 – Oggetto dell'Assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestati all'Assicurato relativamente all'attività di accoglienza ricettiva Bed & Breakfast esercitata senza carattere di imprenditorialità (senza obbligo di apertura di Partita IVA) così come disciplinato dalle leggi regionali in vigore. Le garanzie valgono per:

1. La richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi ivi compresi i danni arrecati dall'utilizzatore dell'immobile, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
2. La difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.
3. Vertenze in materia di diritto di proprietà e altri diritti reali relativamente all'immobile oggetto dell'attività di Bed & Breakfast.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE**SETTORE E TUTELA LEGALE**

Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi; per le vertenze contrattuali in relazione alla vita privata e per la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile;
- nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali in relazione alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali, per i ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative, per le vertenze in materia previdenziale ed assistenziale, per l'impugnazione delle delibere condominiali, per gli atti di volontaria giurisdizione, per le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso, per le vertenze per il recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati e per le vertenze contrattuali in materia di lavoro dipendente.

Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all'utilizzo del web e social e media, le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein.

GARANZIA	DOVE
Difesa penale	Unione Europea
richiesta di risarcimento danni a terzi Resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extra-contrattuale avanzate da terzi Vertenze contrattuali in relazione alla vita privata e per la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile	Regno Unito Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino Principato di Monaco Svizzera Liechtenstein
Vertenze contrattuali in relazione alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali Ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative Vertenze in materia previdenziale ed assistenziale Impugnazione delle delibere condominiali Atti di volontaria giurisdizione Azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso Vertenze per il recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati Vertenze contrattuali in materia di lavoro dipendente	Repubblica Italiana Stato della Città del Vaticano repubblica di san Marino
Tutte le vertenze relative al web	Tutto il mondo purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in uno dei seguenti paesi: Unione Europea - Regno Unito - Svizzera - Liechtenstein Principato di Monaco - Stato della Città del Vaticano - Repubblica di San Marino

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO **SETTORE E – TUTELA LEGALE**

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Garanzie facoltative			
"P" - Lavoro dipendente - Anticipo delle spese legali (art. 85)			euro 5.000,00
"Q" - Controversie con i locatari (art. 86)		fissa e assoluta di euro 200,00	euro 2.000,00 per sinistro

SETTORE F - INFORTUNI CUMULATIVA DEI FIGLI/ ASSICURAZIONE SCOLASTICA COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 88

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato (vedere definizioni relative alla garanzia infortuni) subisca:

- nello svolgimento di ogni attività diversa da quella lavorativa;
- nello svolgimento delle comuni evenienze e manifestazioni della vita privata, sociale e ricreativa, del tempo libero e delle vacanze, compreso il volontariato, purchè l'assicurato non faccia parte di associazioni di volontariato;
- nello svolgimento di attività attinenti alla conduzione della casa, compresi i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione, di orticoltura e di giardinaggio;
- durante la pratica di giochi ed attività sportive a carattere puramente ricreativo; salvo quanto disposto dalla lett. f) dell'art. 89 - Esclusioni;
- durante l'uso di veicoli, natanti o imbarcazioni non a motore;
- durante la circolazione in qualità di:
 - pedone su strade pubbliche e private;
 - passeggero su tutti i mezzi pubblici e privati di locomozione terrestre, marittima, fluviale e lacustre salvo quanto disposto dalla lett. a) dell'art. 89 - Esclusioni;
 - passeggero di velivoli ed elicotteri nei termini previsti dall'art. 99 - Rischio volo;
 - conducente di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione a motore, purchè la guida non sia occasionata dallo svolgimento dell'attività lavorativa.

Sono compresi in garanzia anche:

- a. l'asfissia non di origine morbosa;
- b. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c. le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti, escluse la malaria, le malattie tropicali e quelle di cui gli insetti siano portatori necessari;
- d. l'annegamento;
- e. l'assideramento o congelamento;
- f. la folgorazione;
- g. colpi di sole o di calore;
- h. le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto disposto dall'art. 89 lett. p) – Esclusioni;
- i. gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza;
- j. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- k. gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

ART. 89

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni avvenuti durante:

- a. l'uso, anche come passeggero, di veicoli, natanti o imbarcazioni a motore:
 - in pista o in percorsi di gara;
 - in competizioni e nelle relative prove;
- b. la guida:
 - di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B;
 - di macchine agricole e operatrici;

- di natanti o imbarcazioni a motore di uso non privato;
- c. la guida di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione a motore se l'Assicurato è privo della prescritta patente di abilitazione;
- d. la guida di qualsiasi veicolo, natante o imbarcazione a motore se l'Assicurato si trovi in stato di ebbrezza;
- e. la guida o uso di mezzi di locomozione aerea, e/o subacquea, compresi deltaplani ed ultraleggeri, salvo quanto disposto dal successivo art. 99 - Rischio volo;
- f. la pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali comportanti contatto fisico, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, skeleton, rugby, football americano, kite-surfing, guidoslitta, motonautica, canyoning, rafting, arrampicata libera, salto con elastico (c.d. bungee jumping), immersione con autorespiratore, paracadutismo, parapendio o sport aerei in genere;
- g. la partecipazione a competizioni – o relativi allenamenti e prove – ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di beach volley, di hockey, di surf, windsurf, di kite-surf, di atletica leggera, di skateboard, di pattinaggio, di tennis, di podismo, salvo che esse abbiano carattere puramente ricreativo;
- h. partecipazione a imprese sportive di carattere eccezionale (ad es. spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche);
- i. il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:

- j. operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- k. assunzione di psicofarmaci per uso terapeutico con modalità o posologie diverse da quelle prescritte dal medico, ubriachezza dell'Assicurato, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e/o allucinogeni;
- l. delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, compresi gli atti di autolesionismo;
- m. movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche, salvo quanto disposto dal successivo art.104 - Rischio calamità naturali;
- n. guerra, insurrezioni e stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri, salvo quanto disposto dal successivo art. 101 - Rischio di guerra;
- o. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi "X", ecc.);

sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- p. gli infarti di ogni tipo, le lesioni sottocutanee, parziali o totali, dei tendini e le ernie di ogni natura.
- q. le conseguenze di contaminazioni chimiche e biologiche da atti di terrorismo;

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 90

PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che la Società, qualora al momento della stipula dell'assicurazione fosse stata a co-

noscenza che l'Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività H.I.V., A.I.D.S. o sindromi correlate, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, non avrebbe acconsentito a prestare l'assicurazione, si precisa che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso dell'assicurazione, l'assicurazione stessa cessa, contestualmente – indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato – a norma dell'art.1898 del Codice Civile – senza l'obbligo della Società a corrispondere l'indennizzo.

In caso di cessazione dell'assicurazione in corso, ed entro 60 giorni dall'effetto della stessa, la Società restituirà al Contraente la parte di premio netto già pagata e relativa al periodo di tempo che intercorre tra il momento della cessazione dell'assicurazione ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 91

OBBLIGHI DI DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED ONERI RELATIVI

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e fornire la documentazione richiesta. Se ritenuto necessario per la corretta definizione del sinistro, su richiesta della Società gli eredi dovranno autorizzare l'autopsia dell'Assicurato con assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi, se lo ritengono opportuno. L'Assicurato, su richiesta della Società, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati; l'Assicurato e in difetto gli eredi devono fornire ogni informazione e produrre in originale la cartella clinica completa, i certificati, le diagnosi, i referti e ogni altra documentazione medica richiesta, sciogliendo dal segreto professionale e d'ufficio i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente.

ART. 92

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

ART. 93

CONTROVERSIE

In caso di divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 95, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso.

ART. 94

INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio, anche successivamente alla scadenza della polizza.

Il grado d'invalidità permanente va accertato facendo riferimento alla sola Tabella delle menomazioni di cui all'allegato n. 1 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza. La Società rinuncia all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla precitata legge. Restano valide le franchigie previste nell'art. 95- CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE E RELATIVA FRANCHIGIA. Per la valutazione delle menomazioni visive ed auditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla tabella suddetta vengono ridotte in proporzione alla effettiva funzionalità perduta.

Per i casi non previsti nella tabella di cui sopra, l'accertamento dell'invalidità permanente è stabilito, considerando i valori ed i criteri utilizzati per i casi indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo assoluto del 100%.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra richiamate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. La percentuale di invalidità permanente verrà accertata previa presentazione del certificato di guarigione e comunque non prima che si siano stabilizzati i postumi.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato ad avvenuta stabilizzazione dei postumi muore per causa indipendente dall'infortunio denunciato e prima che l'indennizzo sia stato corrisposto la Società, su presentazione del certificato di morte dell'Assicurato, paga agli eredi secondo le norme della successione legittima o testamentaria:

- l'importo liquidato;
- oppure, in assenza di liquidazione
- l'importo offerto in misura determinata;

oppure, in assenza di offerta in misura determinata

- l'importo oggettivamente determinabile in funzione dell'invalidità permanente certificata e comprovata da certificato di guarigione e documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi ante decesso (a titolo esemplificativo: certificazione medica ASL, INPS, INAIL o similare) appositamente trasmessa dagli eredi.

ART. 95

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE E RELATIVA FRANCHIGIA

L'indennizzo per l'invalidità permanente è calcolato, sulla somma assicurata, in relazione al grado di invalidità permanente accertato, secondo quanto disposto dall'art. 94.

La liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata con le seguenti modalità:

- non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente accertata sia di grado pari o inferiore al 5%;
- nel caso in cui l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 5% della totale, l'indennizzo verrà corrisposto in base alle percentuali riportate nella seguente tabella:

% di IP accertata	% da liquidare	% di IP accertata	% da liquidare	% di IP accertata	% da liquidare	% di IP accertata	% da liquidare
6	3	18	18	30	30	42	47
7	4	19	19	31	34	43	48
8	5	20	20	32	35	44	50
9	6	21	21	33	36	45	51
10	7	22	22	34	37	46	56
11	9	23	23	35	38	47	57
12	10	24	24	36	40	48	58
13	11	25	25	37	41	49	60
14	13	26	26	38	42	50 e oltre	100
15	14	27	27	39	43		
16	15	28	28	40	45		
17	17	29	29	41	46		

ART. 96

RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA DA INFORTUNIO

In conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza e fino a concorrenza del massimale assicurato, la Società rimborsa:

A - le spese sostenute entro 365 giorni dall'infortunio:

- per gli accertamenti diagnostici, compresi gli onorari dei medici;
- per l'assistenza medica ed esami;
- per le cure odontoiatriche ed ortodontiche, escluse in ogni caso le protesi dentarie;
- per i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, le cure in genere (anche termali) con esclusione in ogni caso delle spese di natura alberghiera, fino a concorrenza di un importo non superiore al 20% del massimale assicurato;

B - le spese sostenute durante il ricovero o per intervento chirurgico senza ricovero entro 365 giorni dall'infortunio:

- per onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento;

- f. per i diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e protesici applicati durante l'intervento;
- g. rette di degenza.

La Società effettua il rimborso agli aventi diritto a cure ultimate, su presentazione degli originali e delle relative notule, distinte e ricevute fiscalmente valide, debitamente quietanzate.

La Società, a richiesta, restituisce predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Qualora l'Assicurato e/o il Contraente abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

CONDIZIONI OPERATIVE

ART. 97

SPESE DI SOCCORSO

In caso di infortunio dell'Assicurato, la Società rimborsa, le spese rese necessarie, per il suo trasporto dal luogo dell'infortunio a quello di cura (ospedale, clinica, ambulatorio) a mezzo di autoambulanza, di aereo o elicottero. La Società effettua il rimborso agli aventi diritto su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi ed a cure ultimate.

Per le spese sostenute all'estero il rimborso verrà eseguito in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

La garanzia Spese di Soccorso è prestata con il limite di indennizzo di euro 800,00 per sinistro.

ART. 98

SOMME ASSICURATE

Le somme assicurate ed i limiti d'indennizzo relativi alle singole garanzie eventualmente operanti ed indicate in Polizza (mod. 220400), rappresentano il limite massimo indennizzabile per ciascun sinistro, anno assicurativo e per l'insieme di tutti gli Assicurati, indipendentemente dal numero delle persone infortunate.

ART. 99

RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

ART. 100**RISCHIO CALAMITÀ NATURALI**

Sono compresi gli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche, verificatesi fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato, con riferimento alla sola garanzia "invalidità permanente".

La garanzia Rischio Calamità Naturali è prestata con il limite del 20% della somma assicurata per invalidità permanente con il massimo di euro 50.000,00.

ART. 101**RISCHIO DI GUERRA**

A parziale deroga dell'art. 89 lett. n), sono compresi gli infortuni derivanti da:

- a) atti di guerra anche non dichiarata;
 - b) di insurrezione popolare;
 - c) stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri,
- nel caso in cui l'Assicurato venga sorpreso da tali eventi al di fuori dell'Italia, della Repubblica di S. Marino, dello Stato della Città del Vaticano per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi di cui ai punti a), b) e c) e sia impossibilitato ad abbandonare il paese ove gli eventi stessi sono in atto.

ART. 102**ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI**

Se l'assicurazione è prestata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

ART. 103**PERDITA ANNO SCOLASTICO**

In favore di Assicurati che risultino regolarmente iscritti a scuole di istruzione primaria o secondaria, e che in conseguenza di infortunio rientrante in garanzia siano impossibilitati alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni vigenti in materia, determini la perdita dell'anno scolastico, la Società corrisponderà un indennizzo a copertura delle spese per il recupero dell'anno scolastico perso. Il pagamento dell'indennità di cui sopra viene effettuato solo dietro presentazione di specifica documentazione rilasciata dall'Autorità scolastica da cui risulti che la perdita dell'anno scolastico è avvenuta in conseguenza delle predette assenze. La garanzia Perdita Anno Scolastico è prestata con il limite di euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Bonus Clienti Groupama

Il limite della garanzia Perdita Anno Scolastico si intende elevato ad euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La presente estensione di garanzia è prestata a condizione che il Contraente/Assicurato e/o i componenti del Nucleo Familiare siano proprietari di un'autovettura che risulti, al momento del sinistro, assicurata con polizza Rc Auto di Groupama Assicurazioni.

ART. 104**RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA**

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mondo intero.

GARANZIA	DOVE
Infotuni cumulativa figli / Assicurazione scolastica	Tutto il mondo

**TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
SETTORE F – INFORTUNI CUMULATIVA FIGLI / ASSICURAZIONE SCOLASTICA**

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Invalità permanente (art. 95)		5% riassorbibile	
In caso di sinistro			
Rimborso delle spese sostenute entro 365 giorni dall'infortunio per i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi e le cure in genere (anche termali) (art. 96)			fino a concorrenza di un importo non superiore al 20% del massimale assicurato
Garanzie sempre operanti			
Spese di soccorso (art. 97)			euro 800,00 per sinistro
Rischio calamità naturali (art. 100)			20% della somma assicurata per invalidità permanente con il massimo di euro 50.000,00
Perdita anno scolastico (art. 103)			euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Bonus cliente Groupama		euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

SETTORE G – ASSISTENZA**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 105****SERVIZIO DI ASSISTENZA E OGGETTO DELLE PRESTAZIONI**

L'erogazione delle prestazioni di assistenza è stata affidata dalla Società alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance VAI S.p.A.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all'Assicurato - Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

L'assistenza opera solo qualora sia richiamata in polizza.

Per usufruire delle prestazioni, nel presente articolo, il Contraente (o l'Assicurato) deve contattare la **Struttura Organizzativa** - in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 – utilizzando i seguenti recapiti:

- Numero verde gratuito disponibile 24 ore su 24: 800.71.39.74 (dall'Italia);
- Numero telefonico raggiungibile da ogni Paese: +39.02.58.24.55.56 (dall'Italia o dall'estero)
- Numero di fax: +39.02.58.47.72.02;
- E-mail: prontassistenza.groupama@europassistance.it

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita
- nome e cognome
- numero di polizza
- indirizzo del luogo in cui si trova
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza

I recapiti della Struttura Organizzativa sono anche riportati sulla relativa Carta di Assistenza che la Società rilascia al Contraente alla stipula del contratto.

In ogni caso, la Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Il servizio di assistenza garantisce le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

La Società, per il tramite esclusivo della Struttura Organizzativa, nei casi di comprovata necessità, può erogare le seguenti garanzie:

- Assistenza all'abitazione**a. Tecnico specializzato (in Italia)**

In caso di guasto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, il più velocemente possibile, il professionista richiesto, provvedendo al:

- reperimento ed invio di un **idraulico**;
- reperimento ed invio di un **termoidraulico**;

- reperimento ed invio di un **elettricista**;
- reperimento ed invio di un **fabbro**;
- reperimento ed invio di un **operaio edile**;
- reperimento ed invio di un **vetraio**.

La presente garanzia è prestata, per i costi di uscita e manodopera, fino ad euro 150,00 per sinistro con un massimo di tre sinistri per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

b. Tecnico riparatore elettrodomestici (in Italia)

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

La presente garanzia è prestata, per i costi per l'uscita ed un'ora di manodopera, con il limite di euro 150,00 per sinistro e anno assicurativo;

c. Vigilanza (in Italia)

In caso di situazioni di emergenza (furto, tentativo di furto o atti vandalici, purché l'evento sia regolarmente denunciato alle competenti Autorità) o incendio, esplosione e danni causati dall'acqua, che compromettano la sicurezza della casa dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a proprie spese, al fine di salvaguardare il patrimonio dell'Assicurato, a predisporre per un periodo massimo di 48 ore, la vigilanza dell'abitazione dello stesso.

d. Trasferimento di mobili (in Italia)

In caso di situazioni di emergenza (furto, tentativo di furto o atti vandalici, purché l'evento sia regolarmente denunciato alle competenti Autorità) che compromettano la sicurezza della casa dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo per il quale è consentita la guida con patente B, sostenendo le relative spese di noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore, per permettergli di effettuare il trasporto degli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata.

La presente garanzia è prestata con il limite di euro 250,00 per sinistro.

e. Trasloco (in Italia)

Se l'abitazione dell'Assicurato è inabitabile nei 30 giorni successivi alla data del sinistro a seguito di eventi previsti in polizza, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia sostenendone l'onere.

Si precisa comunque che il trasloco dovrà essere effettuato entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che abbia reso inabitabile la sua abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare parte o totalità degli oggetti che ivi si trovano presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa si assumerà unicamente le spese relative al trasporto degli oggetti che si trovano al momento del trasloco, entro un raggio di Km 50 dalla residenza dell'Assicurato.

La presente garanzia è prestata con il limite di euro 500,00 per sinistro.

f. Ripristino dell'abitazione dopo il sinistro (in Italia)

Qualora, a seguito degli eventi di cui ai Settori di garanzia A, B, C, l'abitazione necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l'abitabilità dell'immobile, la Struttura Organizzativa

provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata.

g. Rientro imprevisto (garanzia valida oltre Km 100 dalla dimora abituale dell'Assicurato)

Qualora, a seguito degli eventi di cui ai Settori di garanzia A, B, C, si rendesse indispensabile il rientro immediato dell'Assicurato presso l'abitazione danneggiata, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno di prima classe od altro) con spese a carico della Società fino ad un massimo complessivo per sinistro di euro 250,00.

h. Pernottamento in albergo (la Società sarà tenuta alle prestazioni solo in caso di disponibilità di camere in albergo a meno di Km 100 dal domicilio dell'Assicurato)

In caso di situazioni di emergenza (furto, tentativo di furto o atti vandalici, purché l'evento sia regolarmente denunciato alle competenti Autorità) che compromettano la sicurezza della casa dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli assicurati tenendo a proprio carico le relative spese, compreso l'eventuale trasporto fino all'albergo a mezzo taxi, nel caso di indisponibilità dei mezzi di trasporto.

La presente garanzia è prestata con il limite di euro 250,00 per sinistro.

- Assistenza alla persona

i. Reperimento ed invio di un medico generico o pediatra (in Italia)

Qualora l'Assicurato abbia necessità di reperire d'urgenza un medico generico o pediatra, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad inviarne presso il domicilio dell'Assicurato uno convenzionato. Il costo della prestazione, a tariffe agevolate, resta a carico dell'Assicurato o del Contraente.

Qualora l'Assicurato necessiti di un medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni festivi, e non riesca a reperire il suo medico curante, la Struttura Organizzativa provvede, dopo che il proprio medico ne ha accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Struttura Organizzativa organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'Assicurato con ambulanza ad un Pronto Soccorso.

La presente prestazione deve intendersi valida esclusivamente in Italia e per un massimo di 2 volte per anno assicurativo.

j. Invio di un'ambulanza (in Italia)

Qualora, in seguito ad un primo contatto telefonico, la Struttura Organizzativa giudicasse indispensabile una visita medica accurata e sempre che non sia reperibile il medico abituale dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far trasportare l'Assicurato, tramite ambulanza, presso il più vicino Pronto Soccorso, sostenendo o rimborsando all'Assicurato il relativo costo.

La Struttura Organizzativa organizzerà anche il trasporto tra il primo ospedale e l'eventuale centro medico di riabilitazione e/o il rientro dell'Assicurato dall'ospedale al proprio domicilio in Italia. La decisione medico-operativa sarà a totale discrezione del responsabile medico della Struttura Organizzativa.

Come previsto dalle disposizioni di legge vigenti, la Struttura Organizzativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio di Emergenza 112).

La Struttura Organizzativa potrà organizzare e coordinare l'intervento dell'Unità di Soccorso (Servizio 112), tenendo i contatti con l'Assicurato stesso.

La presente prestazione deve intendersi valida per un massimo di 2 volte per anno assicurativo.

k. Reperimento di medicinali urgenti

Nel caso in cui l'Assicurato, fuori dal proprio domicilio, non possa disporre per motivi imprevisti di medicinali (registrati in Italia) indispensabili al suo stato di salute, e gli sia impossibile procurarsi in loco od ottenerne di equivalenti, la Struttura Organizzativa provvederà, nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali, all'inoltro a destinazione di detti medicinali. In ogni caso il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

La presente prestazione deve intendersi valida esclusivamente all'estero.

l. Trasporto sanitario

Nel caso di ricovero dell'Assicurato, previa consultazione tra la Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, se le strutture dell'istituto di cura dove trovasi l'Assicurato non fossero giudicate adeguate per risolvere la patologia del caso, la Struttura Organizzativa provvederà a trasportare l'Assicurato presso il più vicino istituto di cura in grado di prestare le cure necessarie.

Il trasporto verrà effettuato, secondo la gravità del caso e sotto sorveglianza medica, se necessario, tramite:

- aereo sanitario;
- aereo di linea regolare;
- treno (1^a classe, wagon-lit, cuccetta);
- ambulanza.

La Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato o di un suo familiare, potrà provvedere, nei limiti delle disponibilità del momento, a reperire il luogo di cura attrezzato ed a prenotare il ricovero dell'Assicurato. Al momento della dimissione dell'Assicurato dal luogo di cura, la Struttura Organizzativa provvederà al suo trasporto fino al domicilio.

La presente prestazione opera fino a concorrenza di euro 2.500,00 per sinistro limitatamente al trasporto da un luogo di cura ad un altro, e fino a concorrenza di euro 300,00 per sinistro limitatamente al trasporto dal luogo di cura al domicilio.

m. Accompagnatore in caso di trasporto sanitario

In caso di trasporto sanitario di cui alla precedente lett. h), la Struttura Organizzativa, se richiesto, organizza il viaggio ed il soggiorno (vitto e alloggio) di un familiare o di una persona prescelta dall'Assicurato che funga da accompagnatore a fianco del paziente.

n. Messa a disposizione infermiere (in Italia)

Nel caso in cui, al momento della dimissione dal luogo di cura ove è stato ricoverato, venisse prescritta all'Assicurato, da parte dei medici che lo hanno avuto in cura, una terapia, a domicilio o presso il luogo dove egli soggiorna, che necessiti la presenza di un infermiere, la Struttura Organizzativa provvederà a reperirlo, sostenendo o rimborsando all'Assicurato il relativo costo. L'Assicurato dovrà usufruire della prestazione entro e non oltre i 7 giorni successivi alla sua dimissione dal luogo di cura. La presente garanzia è prestata con un limite di euro 100,00 per sinistro.

o. Rientro dei figli minori

Qualora, a seguito di ricovero dell'Assicurato, in viaggio ad oltre km 100 dal proprio domicilio con figli minori di anni 12, questi ultimi si trovassero senza un accompagnatore maggiorenne, la Struttura Organizzativa provvederà, su richiesta, all'organizzazione del loro rientro tenendo a proprio carico le relative spese. Se le circostanze lo richiederanno, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un accompagnatore, munito di apposita delega rilasciata dal genitore o da chi ne fa le veci.

p. Rientro anticipato

Nel caso in cui si rendesse indispensabile la presenza di uno dei genitori dell'Assicurato presso il domicilio in seguito ad infortunio occorso all'Assicurato, e sempre che sia previsto un ricovero superiore a 48 ore, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un biglietto di viaggio dal luogo del soggiorno fino al domicilio.

q. Reperimento di una baby sitter (in Italia)

Nel caso in cui uno dei genitori dell'Assicurato venga ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 3 giorni, questi potrà chiedere alla Struttura Organizzativa di reperire ed inviare presso la propria abitazione una baby sitter per accudire i figli minori di anni 12. L'invio della baby sitter avrà luogo nel più breve tempo possibile.

La presente prestazione deve intendersi valida per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

r. Interprete all'estero per problemi di salute

In caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'estero, e limitatamente ai Paesi ove esistano propri corrispondenti, la Struttura Organizzativa organizzerà il reperimento di un interprete e la Società se ne assumerà il costo.

La presente prestazione deve intendersi valida per un massimo di 5 ore per anno assicurativo e comunque per un massimo di 2 volte per anno assicurativo.

s. Ricerca e invio insegnante (in Italia)

Qualora l'Assicurato avesse la necessità, a seguito di ricovero ospedaliero superiore a 15 giorni, di sostenere lezioni private per non compromettere il buon andamento dell'anno scolastico in corso, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca e l'invio di un insegnante qualificato. Il costo della parcella dell'insegnante sarà a carico del Contraente o dell'Assicurato.

ART. 106**LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA**

I massimali previsti da ogni singola prestazione di assistenza devono intendersi:

- disponibili per ciascun Assicurato e per ogni sinistro;
- al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

L'organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell'Assicurato o di una terza persona può dar luogo a rimborso solo nel caso in cui la Struttura Organizzativa abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare.

In tal caso la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato il numero relativo alla sua pratica. Limitatamente alla prestazione i) Rientro anticipato, e u) Rientro imprevisto l'esposizione della Società deve intendersi complementare a quanto l'Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali i costi relativi a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc. che devono pertanto considerarsi a suo carico.

In conseguenza di ciò l'Assicurato dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata e la Struttura Organizzativa si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l'Assicurato sarà tenuto, entro tre mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme alla Struttura Organizzativa.

Le eventuali spese sostenute, sempreché autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi giustificativi (fatture, certificati, note).

ART. 107**NORME SPECIFICHE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA****a. Delimitazioni – Esclusioni**

Ferme le esclusioni previste per le singole garanzie, sono inoltre escluse:

- le prestazioni, o spese, non autorizzate specificatamente dalla Struttura Organizzativa;
- le opere di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- i sinistri provocati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere. Sono del pari esclusi i sinistri verificatisi:
- in conseguenza di stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni;
- in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare, competizioni;
- per malattie nervose e mentali, per malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la ventiseiesima settimana di gestazione;
- per malattie patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della polizza.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

b. Richiesta di assistenza – Prescrizione

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente o a mezzo fax, nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 5 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente alla Struttura Organizzativa.

Qualora pertanto l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti della Società, e derivante dal contratto, si prescrive nel termine di due anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

c. Responsabilità

Non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi od impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

d. Comunicazioni – Variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto al precedente punto b). Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI e CAB o IBAN.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi in tutti i paesi del mondo fatte salve le limitazioni inserite in ogni singola prestazione.

GARANZIA	DOVE
<u>Assistenza all'abitazione</u> - Tecnico specializzato - Tecnico riparatore elettrodomestici - Vigilanza - Trasferimento di mobili - Trasloco - Ripristino dell'abitazione dopo il sinistro <u>Assistenza alla persona</u> - Reperimento ed invio di un medico generico o pediatra - Invio di un'ambulanza - Messa a disposizione infermiere - Reperimento di una baby sitter - Ricerca e invio insegnante	Italia
Rientro imprevisto	oltre 100 km dalla dimora abituale dell'Assicurato
Pernottamento in albergo	solo in caso di disponibilità di camere in albergo a meno di 100 km dal domicilio dell'Assicurato
Reperimento di medicinali urgenti	solo all'estero
Interprete all'estero per problemi di salute	solo nei Paesi ove esistano propri corrispondenti
In tutti gli altri casi	Tutto il mondo

**TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
 SETTORE G – ASSISTENZA**

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Tecnico specializzato (in Italia) (art. 105 lett.a)			euro 150,00 per sinistro con un massimo di tre sinistri per annualità assicurativa
Tecnico riparatore elettrodomestici (in Italia) (art. 105 lett.b)			euro 150,00 per sinistro e anno assicurativo
Vigilanza (in Italia) (art. 105 lett. c)			per un periodo massimo di 48 ore
Trasferimento di mobili (in Italia) (art. 105 lett. d)			euro 250,00 per sinistro
Trasloco (in Italia) (art. 105 lett. e)			euro 500,00 per sinistro e solo per le spese relative al trasporto degli oggetti che si trovano al momento del trasloco entro un raggio di km 50 dalla residenza dell'assicurato
Rientro imprevisto (art. 105 lett. g)			euro 250,00 per sinistro
Pernottamento in albergo (art. 105 lett. h)			euro 250,00 per sinistro
Reperimento ed invio di un medico generico o pediatra (in Italia) (art. 105 lett. i)			2 volte per anno assicurativo
Trasporto sanitario (art. 105 lett. l)	Trasporto da un luogo di cura ad un altro		fino a concorrenza di euro 2.500,00 per sinistro
	Trasporto dal luogo di cura al domicilio		fino a concorrenza di euro 300,00 per sinistro
Messa a disposizione infermiere (art. 105 lett. n)			euro 100,00 per sinistro
Reperimento di una baby-sitter (in Italia) (art. 105 lett. q)			3 volte per anno assicurativo
Interprete all'estero per problemi di salute (art.105 lett. r)			5 ore per anno assicurativo e comunque massimo 2 volte per anno assicurativo

SETTORE H – PACCHETTO BIKE

ART. 108

FORMULA DI COPERTURA - BASE

Tale formula di garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220400).

Si intendono operanti le garanzie di cui agli articoli:

109 e seguenti – Assistenza bike

115 e seguenti – Infortuni bike

129 e seguenti – Danni accidentali bike

CHI E COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 109

OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE ASSISTENZA BIKE

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

L'erogazione delle prestazioni di assistenza è stata affidata dalla Società alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente (o all'Assicurato) la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

Per usufruire delle prestazioni indicate nel presente articolo, il Contraente (o l'Assicurato) deve contattare la Struttura Organizzativa - in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 – utilizzando i seguenti recapiti:

- Numero verde gratuito disponibile 24 ore su 24: 800.71.39.74 (dall'Italia);
- Numero telefonico raggiungibile da ogni Paese: +39.02.58.24.55.56 (dall'Italia o dall'estero)
- Numero di fax: +39.02.58.47.72.02;
- E-mail: prontassistenza.groupama@europassistance.it

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita
- nome e cognome
- numero di polizza
- indirizzo del luogo in cui si trova
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza

I recapiti della Struttura Organizzativa sono anche riportati sulla relativa Carta di Assistenza che la Società rilascia al Contraente alla stipula del contratto.

In ogni caso, la Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Il servizio di assistenza garantisce le seguenti prestazioni:

Art. 109.1 - ASSISTENZA TECNICA

- Art. 109.1.1 - TRASPORTO BICICLETTA

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso che provvederà al trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo, purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti, al domicilio dell'Assicurato stesso.

Qualora il fermo si verificasse al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), l'Assicurato dovrà portare autonomamente il veicolo su una strada pubblica per consentire l'intervento del mezzo di soccorso.

La Società terrà a proprio carico le spese relative al trasporto sino ad un massimo di 20 Km, tra andata e ritorno, dal luogo del fermo.

Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico dell'Assicurato.

- Esclusioni specifiche

Ad integrazione dell'art. 111 – "Esclusioni", sono escluse dalla presente Prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

- Art. 109.1.2 - RIENTRO DELL' ASSICURATO O PROSEGUIMENTO VIAGGIO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente o venisse rubato, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà il rientro dell'Assicurato (compreso il veicolo) al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del viaggio fornendo:

- una bicicletta in sostituzione compatibilmente con le disponibilità sul luogo del fermo;
- un biglietto autoferrotranviario;
- la disponibilità di un taxi.

La presente garanzia è prestata con il limite di euro 50,00 per sinistro e per Assicurato.

- Esclusioni specifiche

Ad integrazione dell'art. 111 – "Esclusioni", sono esclusi dalla presente Prestazione:

- a. i casi di immobilizzo del veicolo non dovuti a guasto e/o incidente;
- b. le operazioni di ordinaria manutenzione;
- c. le eventuali cauzioni richieste dalla Società di noleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di noleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

Le Prestazioni di cui sopra sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

Art. 109.2 - ASSISTENZA ALLA PERSONA

- Art. 109.2.1 - CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del veicolo, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerato le modalità di Prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

- **Art. 109.2.2 - INVIO DI UN MEDICO GENERICO IN ITALIA**

Qualora l'Assicurato necessiti di un medico presso il proprio domicilio, durante le ore notturne o nei giorni festivi, e non riesca a reperire il suo medico curante, la Struttura Organizzativa provvede, dopo che il proprio medico ne ha accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Struttura Organizzativa organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'Assicurato con ambulanza ad un Pronto Soccorso.

La presente prestazione deve intendersi valida esclusivamente in Italia e per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

- **Art. 109.2.3 - INVIO DI UN'AMBULANZA IN ITALIA**

Qualora, in seguito ad un primo contatto telefonico, la Struttura Organizzativa giudicasse indispensabile una visita medica accurata e sempre che non sia reperibile il medico abituale dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far trasportare l'Assicurato, tramite ambulanza, presso il più vicino Pronto Soccorso, purchè si trovi entro 100 Km di percorrenza sostenendo il relativo costo.

La decisione medico-operativa sarà a totale discrezione del responsabile medico della Struttura Organizzativa.

Come previsto dalle disposizioni di legge vigenti, la Struttura Organizzativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio di Emergenza 112).

La presente prestazione deve intendersi valida esclusivamente in Italia e per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

- **Art. 109.2.4 - INVIO DI UN FISIOTERAPISTA IN ITALIA**

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Veicolo, abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un fisioterapista.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa certificato di Pronto Soccorso o del medico specialista, attestante la diagnosi per la quale viene richiesto l'intervento del fisioterapista.

La Società terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.

Le Prestazioni di cui sopra sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo e per anno assicurativo.

ART. 110

ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste per le singole Prestazioni, tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a. pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
- b. pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);
- c. guerra, insurrezioni, stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri,

- d. terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- e. trasformazioni o assestamenti energegici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- f. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- g. delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, compresi gli atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio;
- h. assunzione di psicofarmaci per uso terapeutico con modalità o posologie diverse da quelle prescritte dal medico, ubriachezza dell'Assicurato, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e/o allucinogeni;
- i. malattia.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 111

PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che la Società, qualora al momento della stipula dell'assicurazione fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività H.I.V., A.I.D.S. o sindromi correlate, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, non avrebbe acconsentito a prestare l'assicurazione, si precisa che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso dell'assicurazione, l'assicurazione stessa cessa, contestualmente – indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato – a norma dell'art.1898 del Codice Civile – senza l'obbligo della Società a corrispondere l'indennizzo.

In caso di cessazione dell'assicurazione in corso, ed entro 60 giorni dall'effetto della stessa, la Società restituirà al Contraente la parte di premio netto già pagata e relativa al periodo di tempo che intercorre tra il momento della cessazione dell'assicurazione ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.

ART. 112

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la Prestazione.

ART. 113

SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici eventualmente investiti dell'esame del Sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 114

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cui le Prestazioni vengono fornite.

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

GARANZIA	DOVE
Assistenza bike	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

CHI E COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 115

OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE "INFORTUNI BIKE"

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri Infortuni Bike è stata affidata dalla Società a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta – Ufficio Liquidazione Sinistri, pratiche Infortuni alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Numero verde gratuito disponibile 24 ore su 24: 800.71.39.74 (dall'Italia);
- Numero telefonico raggiungibile da ogni Paese: +39.02.58.24.55.56 (dall'Italia o dall'estero)
- Numero di fax: +39.02.58.47.72.02;
- E-mail: prontassistenza.groupama@europassistance.it

L'Assicurazione vale per gli Infortuni che l'Assicurato possa subire alla guida del veicolo o in qualità di trasportato.

Sono compresi anche gli Infortuni subiti durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico.

L'Assicurazione comprende anche:

- a. l'asfissia non di origine morbosa;
- b. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c. l'annegamento;
- d. la folgorazione;
- e. l'assideramento o il congelamento;
- f. i colpi di sole, di calore o di freddo;
- g. le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;

- h. gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
- i. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
- j. le lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di Achille, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;
- k. gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- l. gli Infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine
- m. gli Infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe.

ART. 116**ESCLUSIONI**

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- gli Infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all'insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;
- gli Infortuni avvenuti quando l'Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l'uso di stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
- gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);
- gli Infortuni sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
- gli infortuni derivanti da terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, salvo quanto stabilito dal successivo art.119;
- gli Infortuni derivanti da guerra, insurrezione, stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri, salvo quanto stabilito dal successivo art. 120;
- gli Infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- gli infarti e le ernie di ogni natura.

Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da Infortunio.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 117**LIMITI DI ETÀ**

L'Assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.

Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'Assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del Premio.

L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di la Compagnia, dà diritto all'Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.

ART. 118**PERSONE NON ASSICURABILI**

Premesso che la Società, qualora al momento della stipula dell'assicurazione fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività H.I.V., A.I.D.S. o sindromi correlate, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, non avrebbe acconsentito a prestare l'assicurazione, si precisa che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso dell'assicurazione, l'assicurazione stessa cessa, contestualmente – indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato – a norma dell'art.1898 del Codice Civile – senza l'obbligo della Società a corrispondere l'indennizzo.

In caso di cessazione dell'assicurazione in corso, ed entro 60 giorni dall'effetto della stessa, la Società restituirà al Contraente la parte di premio netto già pagata e relativa al periodo di tempo che intercorre tra il momento della cessazione dell'assicurazione ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.

ART. 119**RISCHIO CALAMITÀ NATURALI**

A parziale deroga dell'Art. 116 - "Esclusioni", l'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti all'Assicurato da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.

Resta convenuto, però, che in caso di evento che colpisca più Assicurati con la Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di Euro 1.000.000,00 per l'intero evento. Nell'eventualità in cui i capitali complessivamente assicurati eccedano detto limite, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.

ART. 120**RISCHIO DI GUERRA**

A parziale deroga dell'art. 116 – "Esclusioni", sono compresi gli infortuni derivanti da:

- a) atti di guerra anche non dichiarata;
- b) di insurrezione popolare;
- c) stato di tensione o crisi come stabilito dal Ministero degli Esteri,

nel caso in cui l'Assicurato venga sorpreso da tali eventi al di fuori dell'Italia, della Repubblica di S. Marino, dello Stato della Città del Vaticano per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi di cui ai punti a), b) e c) e sia impossibilitato ad abbandonare il paese ove gli eventi stessi sono in atto.

ART. 121**SOMME ASSICURATE**

Le somme assicurate ed i limiti d'indennizzo relativi alle singole garanzie eventualmente operanti ed indicate in Polizza (mod. 220400), rappresentano il limite massimo indennizzabile per ciascun sinistro ed anno assicurativo per l'intero nucleo assicurato, indipendentemente dal numero delle persone infortunate.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 122

OBBLIGHI DI DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED ONERI RELATIVI

In caso di sinistro l'Assicurato deve effettuare, entro tre giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne ha avuto la possibilità, una denuncia accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando la seguente documentazione al seguente indirizzo email: diarie@europassistance.it:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- certificato medico/copia conforme all'originale della cartella clinica (in caso di ricovero);
- indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento;
- dettagliata descrizione delle modalità di accadimento dell'evento.
- Certificato di Stato di famiglia.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a Europ Assistance le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. .

Se ritenuto necessario per la corretta definizione del sinistro, su richiesta della Società gli eredi dovranno autorizzare l'autopsia dell'Assicurato con assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi, se lo ritengono opportuno. L'Assicurato, su richiesta della Società, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati; l'Assicurato e in difetto gli eredi devono fornire ogni informazione e produrre in originale la cartella clinica completa, i certificati, le diagnosi, i referti e ogni altra documentazione medica richiesta, sciogliendo dal segreto professionale e d'ufficio i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente.

ART. 123

CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

ART. 124

CONTROVERSIE

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società, in merito all'indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni for-

malità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

E' comunque fatta salva la facoltà per l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

ART. 125

MORTE

Se l'Infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell'Infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata, agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato.

L'Indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde agli eredi legittimi o testamentari soltanto la differenza tra l'Indennizzo per Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente.

ART. 126

MORTE PRESUNTA

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società corrisponde agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato la somma assicurata per il caso di morte.

La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del C.C.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.

A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residua.

ART. 127

INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio, anche successivamente alla scadenza della polizza. Il grado d'invalidità permanente va accertato facendo riferimento alla sola Tabella delle menomazioni di cui all'allegato n.1 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza. La Società rinuncia all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla precitata legge. Restano valide le franchigie previste nell'art.128 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE E RELATIVA FRANCHIGIA-RIASSORBIMENTO - SUPERVALUTAZIONE OLTRE IL 60%.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed auditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali previste dalla tabella suddetta vengono ridotte in proporzione alla effettiva funzionalità perduta.

Per i casi non previsti nella Tabella di cui sopra, l'accertamento dell'Invalidità Permanente è stabilito, considerando i valori ed i criteri utilizzati per i casi indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale, (anatomica o funzionale), di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra richiamate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

La percentuale di invalidità permanente verrà accertata previa presentazione del certificato di guarigione e comunque non prima che si siano stabilizzati i postumi.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato ad avvenuta stabilizzazione dei postumi muore per causa indipendente dall'infortunio denunciato e prima che l'indennizzo sia stato corrisposto, la Società, su presentazione del certificato di morte dell'Assicurato, paga agli eredi, secondo le norme della successione legittima o testamentaria:

- l'importo liquidato;
- oppure, in assenza di liquidazione
- l'importo offerto in misura determinata;
- oppure, in assenza di offerta in misura determinata
- l'importo oggettivamente determinabile in funzione dell'invalidità permanente certificata e comprovata da certificato di guarigione e documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi ante decesso (a titolo esemplificativo: certificazione medica ASL, INPS, INAIL o similare) appositamente trasmessa dagli eredi.

ART. 128

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE E RELATIVA FRANCHIGIA - RIASSORBIMENTO - SUPERVALUTAZIONE OLTRE IL 60%

La liquidazione dell'indennizzo, calcolato in base al presente articolo, verrà effettuata sulla somma assicurata con le seguenti modalità:

- non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente accertata sia di grado pari od inferiore al 5%;
- se l'invalidità permanente accertata risulta superiore al 5% e non al 20%, l'indennizzo verrà corrisposto in base alla percentuale eccedente tale limite;
- in caso di invalidità permanente di grado superiore al 20%, l'indennizzo sarà liquidato senza applicazione di alcuna franchigia;
- qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 60%, l'indennizzo sarà pari al 100% della somma assicurata.

ART. 129

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all'art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

ART. 130

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cui le Prestazioni vengono fornite.

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

GARANZIA	DOVE
Infortuni bike	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

CHI E COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI**ART. 131****OGGETTO E OPERATIVITÀ DEL DANNO ACCIDENTALE BIKE**

La Società indennizza il danno accidentale verificatosi durante la circolazione del veicolo, purché il danno sia esteriormente visibile e tale da pregiudicare il corretto funzionamento del bene assicurato.

La garanzia sarà operante a condizione che l'Assicurato sia in grado di produrre copia del verbale di accesso al pronto soccorso o altra struttura sanitaria attestante le dinamiche dell'incidente, nonché evidenza dell'attivazione della prestazione di Soccorso Stradale, qualora intervenuto.

Non rientrano nella copertura i danni:

- causati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal coniuge o convivente more-uxorio, figli o genitori o di qualsiasi altra persona che abiti regolarmente al domicilio dell'Assicurato, come risultante da stato di famiglia;
- conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, usura in genere, dei Beni assicurati, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- derivanti da cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei Beni assicurati;
- derivanti da mancata o inadeguata manutenzione;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati (ad esempio rigature, graffi e scalfiture);
- derivanti dal mancato godimento od uso dei Beni assicurati sottratti o danneggiati o di altri eventuali pregiudizi / perdite finanziarie;
- derivanti da furto a beni assicurati lasciati all'aperto e/o incustoditi;
- derivanti da usura dei componenti qualunque ne sia la causa che originino mancato funzionamento, guasto;
- derivanti da difetti imputabili a cause di origine interna, vizi di fabbricazione e vizi occulti;
- derivanti da modifiche delle caratteristiche di origine del bene assicurato che causino il mancato funzionamento dello stesso;
- causati o derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del costruttore;
- coperti dalla garanzia del costruttore e/o del distributore;
- oggetto di campagna di richiamo da parte del costruttore.

ART.132**ESCLUSIONI**

Sono esclusi:

- a. tutti gli accessori connessi all'apparecchio garantito;
- b. lo smarrimento e la dimenticanza dei beni assicurati, anche se causati da forza maggiore;
- c. il furto e tutti i danni da esso derivati;
- d. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- e. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti e maremoto;
- f. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**ART.133****OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell'entità del danno, dei beni danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- mettere a disposizione qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- presentare preventivo di riparazione;
- fornire documentazione comprovante il sinistro da circolazione (verbale Forze dell'ordine, documentazione della Struttura Sanitaria post dimissione).

L'Assicurato è tenuto ad:

- **avvisare la Società, contattando la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. al Numero Verde 800.71.39.74 oppure 02.58.24.55.56 attivi 24 ore su 24, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile**
- **inviare entro il termine di 5 (cinque) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa tutta la documentazione utile alla gestione della pratica accedendo direttamente al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando la documentazione al seguente indirizzo email: ramielementari@europassistance.it**

ART. 134**PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE**DANNO ACCIDENTALE BIKE**

Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cui le Prestazioni vengono fornite.

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

GARANZIA	DOVE
Danno accidentale bike	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

ART.135**MASSIMALI E CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dal sinistro sulla base della tabella sotto riportata in considerazione del valore di acquisto del veicolo; i massimali indicati si intendono per sinistro e per anno assicurativo.

Valore acquisto bici	Massimale
> 2.000 euro	800 euro
< 2.000 euro	200 euro

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA**ART. 136****FORMULA DI COPERTURA - COMPLETA**

Tale formula di garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220400)

Ad integrazione della Formula di copertura Base descritta agli artt. dal 109 al 139, si intendono operanti anche i seguenti articoli:

Art. 136.1 – Estensione territoriale

Ad integrazione dell'art. 114 – ASSISTENZA BIKE e di quanto previsto dalla tabella "Limiti di copertura ed estensione territoriale – INFORTUNI BIKE, la Polizza avrà vigore anche nei seguenti Paesi: Francia, Austria, Svizzera e Slovenia.

GARANZIA	DOVE
Formula completa (Assistenza bike e Infortuni Bike)	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Francia, Austria, Svizzera, Slovenia

Art. 136.2 – Estensione del raggio d'azione della garanzia "Trasporto Bicicletta (in Italia)"

A parziale deroga dell'art. 109.1 prima alinea, la Società terrà a proprio carico le spese relative al trasporto sino ad un massimo di 100 km, tra andata e ritorno, dal luogo del fermo. Gli even-

tuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico dell'Assicurato.

Art.136.3 - Rientro sanitario

La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km dal comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Veicolo, necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico della Società, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia e la Società terrà a proprio carico le spese relative al solo trasporto della salma, in conformità con le norme nazionali. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per il rientro.

Art.136.3.1 - Esclusioni

Sono escluse dalla Prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

Art.136.4 - Viaggio di un familiare

La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km comune in cui l'Assicurato ha il proprio domicilio.

Se l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Veicolo, venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, Europ Assistance fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad una persona da questi designata, residente in Italia, di raggiungerlo. La Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata dall'Assicurato ricoverato.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un importo massimo complessivo di Euro 400,00.

Art.136.4.1 - Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Art. 136.5 – Rimborso Spese mediche

Art. 136.5.1 – Oggetto dell'Assicurazione

In caso di intervento chirurgico conseguente ad infortunio indennizzabile ai sensi del presente Settore, la Società rimborserà, fino al massimale indicato in Polizza (mod. 220400), le spese sostenute per:

- a. onorari del chirurgo, dell'anestesista e dell'équipe operatoria;
- b. uso della sala operatoria e materiale di intervento;
- c. rette di degenza in istituto di cura;
- d. accertamenti diagnostici;
- e. trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali (escluse le idropiniche e i massaggi non rieducativi) praticati entro 180 giorni dal verificarsi dell'infortunio con il limite del 20% della somma assicurata per tale garanzia; da dette spese sono comunque escluse quelle di natura alberghiera.

La Società effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione degli originali dei documenti giustificativi.

La presente garanzia è prestata previa detrazione della franchigia di Euro 100,00 per sinistro.

Art. 136.5.2 – Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- a) gli Infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all'insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;
- b) gli Infortuni avvenuti quando l'Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l'uso di stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- c) gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
- d) gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica di sport estremi con l'uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);
- e) gli Infortuni sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
- f) gli Infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica e inondazione;
- g) gli Infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) gli infarti e le ernie di ogni natura.

Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da Infortunio.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

Art. 136.5.3 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/l'Assicurato deve effettuare, entro tre giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne hanno avuto la possibilità, una denuncia accedendo al portale <https://>

sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta – Ufficio Liquidazione Sinistri, pratiche Rimborso Spese Mediche da Infortunio, inviando:

1. nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
2. certificato medico/copia conforme all'originale della cartella clinica (in caso di ricovero);
3. indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento;
4. dettagliata descrizione delle modalità di accadimento dell'evento;
5. originali delle fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Art. 136.5.4 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 137

GARANZIA FACOLTATIVA "S" – R.C. DERIVANTE DALLA PROPRIETA', GUIDA ED USO DELLA BICICLETTA

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod 220400) sia indicato il relativo massimale.

NOTA:

Ai fini dell'operatività della presente garanzia facoltativa, in caso di sinistro, si farà riferimento anche alle "DEFINIZIONI" delle Condizioni di assicurazione (mod. 220399) e ai seguenti articoli del settore D – Responsabilità civile delle Condizioni di assicurazione (mod. 220399):

art. 65 – "PERSONE NON CONSIDERATE TERZI";

art. 66 – "ESCLUSIONI";

art. 71 – "OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO";

art. 72 – "GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI"

art. 73 – "CORRESPONSABILITÀ"

Art. 137.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontari cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione alla:

proprietà, guida ed uso del veicolo.

La garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza (mod 220400), per ciascun sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà.

ART. 138**GARANZIA FACOLTATIVA "T" - TUTELA LEGALE BIKE**

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod 220400) sia indicato il relativo massimale.

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449

Premessa:

Ai fini dell'operatività della presente garanzia facoltativa, in caso di sinistro, si farà riferimento anche alle "DEFINIZIONI" relative alla garanzia Tutela Legale delle Condizioni di assicurazione (mod. 220399) e ai seguenti articoli del Settore E - Tutela Legale delle Condizioni di assicurazione (mod. 220399):

- 76 - Insorgenza del sinistro
- 77 - Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova
- 78 - Gestione del sinistro
- 79 - Libera scelta del Legale per la fase giudiziale
- 80 - Disaccordo con la Società e conflitto di interesse
- 81 - Recupero di somme anticipate da ARAG SE
- 84 - Esclusioni

Art. 138.1 – Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.
2. Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.
3. Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.
4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.
5. Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.
6. L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

7. La Società e/o ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

Art. 138.2 – Ambito di operatività delle prestazioni e casi assicurati

1. Le prestazioni di cui all'art. 137.1 – Oggetto dell'Assicurazione vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:

- il Contraente;
 - il coniuge o partner convivente del Contraente;
 - i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;
- entro il limite del massimale prescelto, in qualità di proprietari e utilizzatori di biciclette e velocipedi in genere.

Le spese garantite valgono per i seguenti casi:

1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi.
2. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni.
3. Controversie contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte, per l'acquisto di biciclette, attrezzatura e servizi connessi all'uso della bicicletta (come mezzo di trasporto o per la pratica sportiva dilettantistica), purché il valore in lite sia superiore a euro 200,00 (duecento).

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE H PACCHETTO BIKE (FORMULA BASE)

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Assistenza bike			
Trasporto bicicletta (in Italia) (art. 109.1.1)			spese relative al trasporto fino ad un massimo di 20 km, tra andata e ritorno, dal luogo del fermo
Rientro dell'Assicurato o proseguimento viaggio (art. 109.1.2)			euro 50,00 per sinistro e per Assicurato; le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza
Invio di un medico generico in Italia (art. 109.2.2)			3 volte per anno assicurativo
Invio di un'ambulanza in Italia (art. 109.2.3)			3 volte per anno assicurativo
Invio di un fisioterapista in Italia (art.109.2.4)			euro 500,00 per sinistro e fino a 3 volte per anno assicurativo
Viaggio di un familiare: spese di albergo (camera e prima colazione) (art.109.4)			fino a un massimo di euro 400,00
Infortunati bike			
Rischio calamità naturali: in caso di evento che colpisca più Assicurati con la Società (art.119)			euro 1.000.000,00 per l'intero evento
Invalità permanente (art. 127)		5%	
Rimborso spese mediche: trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali (art.109.5.1)		euro 100,00	20% della somma assicurata per tale garanzia

Danno accidentale bike			
Danno accidentale bike (art. 135)	Valore di acquisto bici > euro 2.000,00		Euro 800,00
	Valore acquisto bici < euro 2.000,00		Euro 200,00
Garanzie facoltative			
Tutela legale bike: operazioni di esecuzione forzata (art.138.1)			2 tentativi per sinistro

**TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
SETTORE H PACCHETTO BIKE (FORMULA COMPLETA)**

GARANZIE	SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Assistenza bike			
Estensione "Trasporto bicicletta" (art. 136.2)			spese relative al trasporto fino ad un massimo di 100 km, tra andata e ritorno, dal luogo del fermo

SETTORE I – PACCHETTO PET**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI - ASSISTENZA****ART. 139****OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE ASSISTENZA****PREMESSA DI AFFIDAMENTO**

L'erogazione delle prestazioni di assistenza è stata affidata dalla Società alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente (o all'Assicurato) la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

Per usufruire delle prestazioni indicate nel presente articolo, il Contraente (o l'Assicurato) deve contattare la Struttura Organizzativa - in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 – utilizzando i seguenti recapiti:

- Numero verde gratuito disponibile 24 ore su 24: 800.71.39.74 (dall'Italia);
- Numero telefonico raggiungibile da ogni Paese: +39.02.58.24.55.56 (dall'Italia o dall'estero)
- Numero di fax: +39.02.58.47.72.02;
- E-mail: prontassistenza.groupama@europassistance.it

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita
- nome e cognome
- numero di polizza
- indirizzo del luogo in cui si trova
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza

I recapiti della Struttura Organizzativa sono anche riportati sulla relativa Carta di Assistenza che la Società rilascia al Contraente alla stipula del contratto.

In ogni caso, la Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Il servizio di assistenza garantisce le seguenti prestazioni:

Art. 139 .1 – ASSISTENZA SALUTE E BENESSERE**- CONSULENZA VETERINARIA**

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico necessitasse di una consulenza veterinaria la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

- **CONSULENZA NUTRIZIONISTA**

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di malattia del proprio animale domestico necessitasse di una consulenza di tipo nutrizionale per lo stesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa che gli fornirà consigli e suggerimenti in merito:

- utilizzo di specifici prodotti alimentari,
- utilizzo di integratori,
- alimentazione specifica per i cuccioli.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

- **SECOND OPINION VETERINARIA**

Nel caso in cui l'animale domestico di proprietà dell'Assicurato abbia un'alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e il proprietario desiderasse richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, gli offrirà la possibilità di ottenere un secondo parere veterinario, avvalendosi dell'esperienza di Veterinari qualificati. L'Assicurato accedendo al sito **www.groupama.it** alla pagina dedicata al prodotto "Casa Senza Confini" potrà scaricare e utilizzare il Modulo che, debitamente compilato, dovrà essere inviato all'indirizzo indicato nello stesso, allegando la documentazione medica per la valutazione del caso e copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina.

La Second Opinion verrà rilasciata entro 7 giorni lavorativi.

- **CONSULENZA LEGALE**

La prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali.

Nel caso in cui l'Assicurato, necessitasse di una consulenza legale a seguito di eventi che abbiano coinvolto l'animale domestico per i quali possa richiedere risarcimento per un danno subito o sia stato chiamato a risarcire un danno provocato dal proprio animale, lo stesso potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a fornirgli il consulto richiesto.

- **INVIO PET SITTER**

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18.

Nel caso in cui l'Assicurato, subisse un infortunio o malattia che abbia comportato un ricovero di almeno 1 notte e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni si trovasse nell'impossibilità di accudire il proprio animale domestico, la Struttura Organizzativa effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico i costi del pet sitter fino a un massimo di 5 giorni per 1 ora al giorno.

La Società per il primo invio richiede un preavviso di 3 gg. per consentire l'erogazione della prestazione.

Le prestazioni di assistenza sopra elencate, che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro, sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo e per animale domestico.

Art. 139.2 – ASSISTENZA IN VIAGGIO**- CONSULENZA VETERINARIA IN VIAGGIO**

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico verificatosi durante un Viaggio, necessitasse di una consulenza veterinaria, la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

- SEGNALAZIONE DI CENTRI/CLINICHE VETERINARIE IN ITALIA

La prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico verificatosi durante un Viaggio, necessitasse di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a segnalare il centro più vicino.

Le prestazioni di assistenza sopra elencate, che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro, sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo e per animale domestico.

ART. 140**ESCLUSIONI**

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;
- b. guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- c. partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- d. uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- e. infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;
- f. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 141

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

ART. 142

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE

SETTORE I – PACCHETTO PET: ASSISTENZA

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro, più precisamente:

- per le prestazioni delle Sezioni Assistenza Salute e Benessere e Assistenza a seguito di ritrovamento dell'animale in Italia, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- per le prestazioni della Sezione Assistenza in Viaggio Mondo salvo diverse specifiche indicazioni.

GARANZIA	DOVE
prestazioni delle Sezioni Assistenza Salute e Benessere e Assistenza a seguito di ritrovamento dell'animale	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
prestazioni della Sezione Assistenza in Viaggio	Mondo

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

SETTORE I PACCHETTO PET (ASSISTENZA)

GARANZIE		SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Assistenza art. 139	Invio pet sitter			Massimo 5 giorni per 1 ora al giorno
	Per tutte le forme di assistenza previste dall'art. 139.1			3 volte per ciascuna prestazione e per animale domestico

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI – RIMBORSO SPESE**ART. 143****OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE****Art 143.1 - SPESE VETERINARIE**

La presente garanzia è operante per animali con libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip o tatuaggio.

Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico a seguito di intervento chirurgico, purché siano stati eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

I massimali e i limiti indicati sono da intendersi per ciascun animale domestico.

Nel caso in cui l'animale assicurato, a causa di malattia o infortunio, dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico, la Società rimborsa le spese veterinarie per:

1. onorari del Veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi)
2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital purché i costi siano sostenuti nei 30gg successivi all'intervento con il limite massimo di Euro 300,00

Il rimborso delle spese di cui ai punti 1 e 2 avverrà fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, del massimale indicato in polizza (mod. 200400) previa applicazione di uno scoperto del 10% e un minimo di Euro 100,00 per sinistro.

In caso di decesso dell'animale assicurato a seguito di intervento chirurgico, la Società rimborserà le sole spese di smaltimento fino ad un massimo di Euro 100,00.

Art. 143.2 – SPESE PER ESAMI DIAGNOSTICI

La presente garanzia è operante per animali con libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip o tatuaggio.

I massimali e i limiti indicati sono da intendersi per ciascun animale domestico.

Nel caso in cui l'animale assicurato, a causa di malattia o infortunio, dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico, la Società rimborsa le spese veterinarie per visite, esami, analisi, ed accertamenti sostenuti nei trenta giorni precedenti al ricovero o day hospital e nei trenta giorni ad esso successive, con il limite del massimale indicato in polizza (mod. 200400) per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 75,00 per sinistro.

Art. 143.3 – SPESE VETERINARIE IN VIAGGIO

La presente garanzia è operante per animali con libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip o tatuaggio.

Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico, purché siano stati eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

I massimali e i limiti indicati sono da intendersi per ciascun animale domestico.

Nel caso in cui l'animale assicurato a causa di malattia improvvisa o infortunio verificatisi in Viaggio, dovesse sottoporsi a visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, **interventi d'urgenza necessari e non procrastinabili**, effettuati da un medico veterinario sul posto, la Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza (mod. 200400) per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 75,00 per sinistro.

ART. 144

TERMINI DI CARENZA

L'assicurazione Rimborsio Spese decorre dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto la Polizza.

ART. 145

ESCLUSIONI

La Società non rimborsa le spese derivanti da:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;
- b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- c) trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del codice della strada);
- d) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- e) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- f) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;
- g) per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
- h) per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;
- i) per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
- j) per intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
- k) per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
- l) per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- m) per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- n) per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- o) malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
- p) per Leishmania.
- q) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;

- r) ernie in genere;
- s) prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, ecc.) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 146

DIRITTO DI VISITA DELL'ANIMALE

Nel corso del contratto, la Società ha il diritto di sottoporre l'animale per il quale è prestata l'assicurazione agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e l'Assicurato ha l'obbligo di consentirli ed agevolarli, nonché di fornire alla Società ogni eventuale informazione richiesta. L'inosservanza dell'obbligo sancito dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 147

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà far intervenire un Medico Veterinario affinché si prestino all'animale in copertura, le cure od i trattamenti del caso.

Inoltre, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Assicurazione Rimborso Spese".

L'Assicurato dovrà inviare ad Europ Assistance Italia S.p.A. le seguenti informazioni/documenti:

- nome e cognome;
- numero di polizza;
- giorno, ora e luogo del sinistro;
- rapporto circostanziato a cura del veterinario, su carta intestata dello stesso, attestante le cause e le modalità del sinistro;
- esami diagnostici, lastre, immagini, cartella clinica e tutto ciò che supporta la diagnosi, riportante n. microchip dell'animale assicurato;
- ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;
- ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestino il decorso delle lesioni e della malattia;
- certificato anagrafe canina;
- libretto sanitario completo;
- copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina;
- qualsiasi altra documentazione veterinaria o informazione fosse necessaria per la gestione del sinistro.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

ART. 148**PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

LIMITI DI COPERTURA – VALIDITÀ TERRITORIALE**SETTORE I – PACCHETTO PET: RIMBORSO SPESE**

La garanzia Spese Veterinarie, Spese per Esami Diagnostici è prestata in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

La garanzia Spese Veterinarie in Viaggio è prestata nel Mondo.

GARANZIA	DOVE
Spese Veterinarie Spese per Esami Diagnostici	Italia Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
Spese Veterinarie in Viaggio	Mondo

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA**GARANZIE FACOLTATIVE****ART. 149****GARANZIA FACOLTATIVA "U" - PROPRIETÀ ED USO DI CANI E GATTI**

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod 220400) sia indicato il relativo massimale.

Premessa:

ai fini dell'operatività della presente garanzia facoltativa, in caso di sinistro, si farà riferimento anche alle "DEFINIZIONI" delle Condizioni di assicurazione (mod. 220399) e ai seguenti articoli del settore D – Responsabilità civile delle Condizioni di assicurazione (mod. 220399):

- art. 65 – "PERSONE NON CONSIDERATE TERZI";
- art. 66 – "ESCLUSIONI";
- art. 71 – "OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO";
- art. 72 – "GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI"
- art. 73 – "CORRESPONSABILITÀ"

Art. 149.1 – Oggetto dell'Assicurazione

In deroga al disposto dell'art. 66 lett. m) - Esclusioni, La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontari cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione alla proprietà ed uso di cani anche da guardia e di gatti. La garanzia è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l'animale, a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato. Fatta eccezione per i danni cagionati da gatti e da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti, la presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di euro 100,00. Relativamente ai "cani pericolosi", appartenenti cioè alle seguenti razze o incroci: American Bulldog, American Staffordshire terrier, Cane da pastore di Charplanina, Cane da

pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia Centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pit bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Torniak, Tosa, la garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia di euro 300,00 per sinistro. In caso di coesistenza di altra assicurazione RC la polizza opererà a secondo rischio.

La garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza (mod 220400), per ciascun sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà.

ART. 150

GARANZIA FACOLTATIVA "V" – TUTELA LEGALE ANIMALI DOMESTICI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod 220400) sia indicato il relativo massimale.

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449

Premessa:

ai fini dell'operatività della presente garanzia facoltativa, in caso di sinistro, si farà riferimento anche alle "DEFINIZIONI" relative alla garanzia Tutela Legale delle Condizioni di assicurazione (mod. 220399) e ai seguenti articoli del Settore E - Tutela Legale delle Condizioni di assicurazione (mod. 220399):

- 76 - Insorgenza del sinistro
- 77 - Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova
- 78 - Gestione del sinistro
- 79 - Libera scelta del Legale per la fase giudiziale
- 80 - Disaccordo con la Società e conflitto di interesse
- 81 - Recupero di somme anticipate da ARAG SE
- 82 - Estensione Territoriale
- 84 - Esclusioni

Art. 150.1 – Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

2. Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.
3. Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.
4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.
5. Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.
6. L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.
7. La Società e/o ARAG non si assume il pagamento:
 - di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
 - delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

Art. 150.2 – Ambito di operatività delle prestazioni e casi assicurati

Le prestazioni di cui all'art. 150.1 – Oggetto dell' Assicurazione vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:

- il Contraente;
- il coniuge o partner convivente del Contraente;
- i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia

entro il limite del massimale prescelto, nell'ambito della vita privata nella loro qualità di proprietari di animali domestici, con esclusione di ogni attività lavorativa che abbia ad oggetto la custodia o la vendita di animali.

Le garanzie operano per:

1. La difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
2. La difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.

La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la ARAG anticiperà all'Assicurato le spese legali fino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.
3. La richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
4. Resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero solo dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. Se la polizza di RC non esiste, la garanzia non è operante.
5. Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte, sempreché il

valore in lite sia superiore a euro 200,00;

7. L'opposizione avverso provvedimenti amministrativi per sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a euro 200,00 (duecento)

**TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
SETTORE I PACCHETTO PET (RIMBORSO SPESE)**

GARANZIE		SCOPERTI PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Rimborso spese (art. 143)	Spese veterinarie (art. 143.1)	10% con il minimo di euro 100,00		
	Rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital (art. 143.1 punto 2)			euro 300,00
	Spese di smaltimento in caso di decesso dell'animale a seguito di intervento chirurgico (art. 143.1)			euro 100,00
	Spese per esami diagnostici (art. 143.2)		euro 75,00	
	Spese veterinarie in viaggio (art.143.3)		euro 75,00	
Garanzie facoltative				
Danni involontari cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale in relazione alla proprietà ed uso di cani e di gatti (art.149.1)	Cani non pericolosi		Euro 100,00	
	Cani pericolosi		Euro 300,00	
Tutela legale animali domestici: operazioni di esecuzione forzata (art.150.1 punto 2)				2 tentativi per sinistro
Spese legali per la difesa penale per delitti dolosi (art. 150.2 punto 2)				euro 5.000,00

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE

ART. 1341

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se, al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

ART. 1342

CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in materia uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1882

NOZIONE

L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

ART. 1888

PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

ART. 1891

ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, ed il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. [...]

ART. 1892

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il

Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento, e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1894

ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

ART. 1896

CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L'ASSICURAZIONE

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto ed il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

ART. 1897

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggra-

vano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1901

MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

ART. 1905

LIMITI DEL RISARCIMENTO

L'assicuratore è tenuto a risarcire nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se espressamente obbligato.

ART. 1907

ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'Assicurato copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1911 COASSICURAZIONE

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

ART. 1913 AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

ART. 1914 OBBLIGO DI SALVATAGGIO

L'Assicurato deve comunque fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo sono a carico dell'assicuratore. In proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

ART. 1915 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO

L'Assicurato che dolosamente non adempie all'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di

essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 2043

RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

ART. 2952

PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze [c.c. 1882, 1901, 1930].

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione [c.c. 1928] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni [c.c. 2767].

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione [c.c. 1917].

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione [c.c. 2941] finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto [c.c. 2947].

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità [c.c. 1939; c.n. 1020].

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1
Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

